COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE.

Tom. III.

MDCCLXX.

Si vende in Firenze al Negozio Allegrini, Pisoni, e Comp. al prezzo di Paoli 2.

NOTA

Delle Scritture contenute in questo
TERZO TOMO

Num. VIII. *Istoria delle Regole della Romana Cancelleria.*
Num. IX. *Ragionamento intorno alle Regole della Cancelleria Apostolica, che contengono le riserve Beneficiarie.*

ISTORIA
DELLE REGOLE
DELLA ROMANA
CANCELLERIA.

MDCCLXIX.

Tom. III. Num. VIII.

INfra tanti cambiamenti in queſti ultimi ſecoli della moderna giuriſprudenza Canonica introdotti ſulla natìa purità dell' antica diſciplina, il più importante ſenza dubbio egli è quello già cagionato dalle famoſe regole della Romana Cancelleria, contrarie nel tempo iſteſſo alle ſupreme Regalìe de' Principi, ed agl' intereſſi particolari di tutte le Cattoliche Nazioni. Per la qual coſa, eſſendo queſte non ha guari per la morte del paſſato Pontefice già eſtinte, ho ſtimato darne al pubblico un diſtinto ragguaglio, con riferirne brevemente l' origine, i progreſſi, ed il vigore. Una materia per altro così intereſſante richiederebbe certamente un' opera aſſai più compita, e perfetta, che queſta non è: ma tuttavia riflettendo, che ben pochi ſono coloro, che deſiderano immergerſi in lunghe, e profonde diſpute, e che ſpeſſe volte la verità quanto meno è adorna, altrettanto più

risplende agli occhi altrui, ho perciò voluto aver riguardo piuttosto alla delicatezza del leggitore, che all' importanza della materia, di cui imprendo a trattare.

CAPO I.

Origine della Romana Cancelleria

NON sono stati punto d' accordo gli eruditi Scrittori sulla prima origine della Romana Cancelleria; poichè alcuni volendo forse nobilitarla coll' antichità de' natali, ne hanno cercato ne' primi secoli della Chiesa il principio; alcuni altri all' incontro volendola caratterizzare per un ritrovato degli ultimi tempi, le hanno assegnata un' epoca molto posteriore. Fa maraviglia però che l' eruditissimo Van-Espen (1), e Giovanni Chokier da lui citato, mostrino di credere che l' origine della Cancelleria sia stata posteriore a' tempi d' Innocenzio III., senza avvertire che Lucio III. che lo prece-

(1) *Jus Eccles. Univ. Part.* 1. *tit.* 23. *cap.* 1.

precedè di molti anni la nomina espressamente in una sua Decretale [1], e l'istesso Innocenzio III. ne fa spesse volte menzione [2]. Egli sembra infatti inverisimile, che in quei tempi sì favorevoli alla grandezza temporale della Corte di Roma, e sì fecondi per lei di vantaggiosi avvenimenti, non avessero i Romani Pontefici pensato di fornire la Corte loro di un impiego tanto luminoso, e necessario.

Bisogna credere adunque, siccome riflette Polidoro Vergilio (3) che sin da i primi tempi della Chiesa i Romani Pontefici a somiglianza di ogni altro Vescovo, avessero avuti presso di loro alcuni pochi Scribi, a' quali era commessa la cura di scrivere le Lettere Apostoliche: e siccome era allora di più recente memoria quel detto del Signore, *gratis accepistis, gratis date*, costoro di niuna, o di tenuissima mercede erano contenti.

Apprendiamo ancora dal Du-Cange

(1) *C. ad hac 10. de rescript.*

(2) *C. dura 4. de crim. fal. C. porrecta 6. de confir. util. vel inut.*

(3) *De Invent. Rer. lib. VIII. cap.*

ge [1], che quei Scribi erano unicamente detti Scriniarj: ed il loro impiego era certamente molto analogo a quello, che oggi si esercita da' Cancellieri, se pure i Scriniarj della Chiesa Romana non erano diversi da quelli, che aveano gl' Imperadori d' Oriente nella Corte loro, detti Scriniarj delle disposizioni, cioè di tutti i privilegj, liberalità, e sanzioni fatte dal Principe (2).

E' noto poi, che verso il nono, e decimo secolo (epoca memorabile in cui cominciarono tanti cambiamenti nell' Ecclesiastica disciplina) era già nella Corte del Papa il capo di questi Scriniarj, detto allora Protoscriniario (3), e che quest' impiego era in quel tempo sì rispettabile, che servì di uno scalino a Leone VIII. per ascendere al Pontificato. Si vede ancora nel Catalogo conservatoci dal Panvinio [4] cessare intieramente nella

Chie-

[1] *V. Scriniarii.*

[2] *Gutber. de Offic. Domus Augusta Lib. III. cap. 6. & 7.*

[3] *Du Cange V. Scriniarii.*

[4] *Panvin. Epit. Rom. Pontif.*

Chiesa di Roma l' impiego di Protoscriniario subito che comincia a farsi menzione de' Cancellieri. Credo adunque potersi da ciò con qualche fondamento conchiudere, per quanto però l' oscurità de' tempi il permette, che l' impiego degli Scriniarj, ed indi quello di Protoscriniario sia stato l' istesso, o almeno molto simile a quello, che poi fu chiamato Cancelleria.

Questa voce benchè barbara per sua origine, e così detta, o dal cancellare, come immaginò Guglielmo Budeo [1], o piuttosto da que' cancelli nei quali erano quegli Ufiziali rinchiusi, come più fondatamente presume il Du-Cange [2] appoggiato sulla nota autorità di Cassiodoro, meritò non pertanto di essere usata nel Codice di Giustiniano [3]. Da quell' istesso luogo però bastantemente apparisce quanto quell' impiego presso gl' Imperadori Romani fosse tenuto a vile; poichè si annovera fra quegli altri impieghi do-

[1] *Ad Tit. Pand. de Offic. Praef. Praet.*

[2] *V. Scriniarii.*

[3] *Tit. de assessor. domestic.*

mestici e subalterni, di cui solevano i Giudici valersi nell' esercizio della loro giurisdizione. Ciò non ostante però apprendiamo dal dott ssimo Guterio, che fra gli Officj dell' Augusta Casa degl' Imperadori Bizantini, vi era anche quello de' Cancellieri, addetti a custodir l'ingresso del luogo, ove il Principe riceveva coloro che desideravano di essere ammessi alla sua presenza [1].

Il tempo però gran rivolgitore delle umane cose, fece dopo lunga età cambiare intieramente a quel nome fortuna, ed aspetto, allorchè i Re di Francia specialmente della terza stirpe verso la fine del decimo secolo ebbero innalzati i loro Cancellieri al più alto grado di potenza e dignità, a cui potesse un privato aspirare: in modo tale, che il gran Cancelliere di Francia detto altrimenti Guardasuggello, divenne l' arbitro di tutte le grazie, privilegj, statuti, ed in somma di tutta l' alta giudicatura di quel vasto Regno; talchè meritamente fu riputato dopo il Re il primo personaggio. Con tale occasione adunque si rese ben to-

sto

[1] *Guther. de Offic. domus Augusta Lib. 3. cap. 11.*

ſto il nome di Cancelliere in tutta Europa riputato, e ſonoro, in modo tale che gl' Imperadori di Occidente vollero ancora ornarne la Corte loro. In fatti Clemente II., che aſceſe al Pontificato nell' anno 1046. era prima ſtato Veſcovo di Bamberga, e Cancelliere dell' Imperadore Errico il Negro [1].

Or ſeguitando il Catalogo de' Cardinali a noi tramandato dalla diligenza, ed accuratezza del Panvinio, il primo Cancelliere che vi s' incontra egli è il Cardinal Federigo di Lorena, decorato di quell' impiego dal Pontefice Leone IX. verſo l' anno 1050. [2] quell' iſteſſo, che aſceſe al Pontificato ſotto il nome di Stefano IX. Egli adunqne ſembra ſenza dubbio molto veriſimile, che l'impiego di Cancelliere aveſſe avuta in quei tempi l' origine; e che per la prima volta foſſe ſtato introdotto nella Corte di Roma dal Pontefice Clemente II., il quale nudrendo probabilmente qualche affezione per un impiego così luminoſo da lui eſercitato nella Corte Imperiale, formò forſe il diſegno d' iſtitu-

A 5 lo

(1) *Panvin. in Vit. Clem. II.*
(2) *Panvin. Epit. in Vit. Leon. IX.*

lo anche in Roma: ed in tal modo proscrivendo dalla sua Corte il nome di Protoscriniario (che appunto in quei tempi si vede cessare) già reso rancido, ed antiquato: facilmente potè surrogarvi quello di Cancelliere, che era allora nelle Corti di Europa in grandissimo onore.

Chiunque però sia stato il primo institutore della Romana Cancelleria, egli è incontrastabile che questa ebbe la sua origine verso la metà dell' undecimo secolo, se dee prestarsi fede a' monumenti a noi tramandati dall' accuratissimo Panvinio, il quale ne forma un esatto, non interrotto catalogo. Da questo egualmente apprendiamo che tutti coloro, che occuparono quel posto per lo spazio di quasi due secoli, furono sempre decorati della dignità Cardinalizia, la quale in quel tempo, comecchè non fosse ancor giunta a quel grado sì eminente in cui oggi si vede, era tuttavia una dignità bastantemente rispettabile, avendola il Cardinal di Lorena riputata un fregio degno della sua persona.

Seguirono a scegliersi i Cancellieri dal Collegio de' Cardinali fino all'anno 1337., allora quando Ono-

rio III. trasferì quell'impiego a' semplici Prelati (1), modificandone ancora in certo modo il nome; perciocchè da quel tempo in poi non più Cancellieri, ma Vicecancellieri furono chiamati. Tornò poi verso i tempi di Clemente V. a reggersi la Cancelleria da un Cardinale (2) siccome d' allora in poi si è sempre praticato, rimanendo non pertanto per errore il nome di Vicecancelliere, sul quale han molti autori inutilmente disputato.

Questa in breve è la origine della Romana Cancelleria, alla quale per maggiormente nobilitarla, fu poi (non so con qual ragione) imposto il sonoro nome di Cancelleria Apostolica. Sino al XIV. secolo della Chiesa non ebbe questa nè regole, nè altro determinato stabilimento; ma si reggeva (per servirmi della frase de' Curiali Romani) coll' oracolo della viva voce. In progresso di tempo però se le stabilirono alcune regole, le quali sul prin-

(1) *Panvin. Epit. in Vit. Honor. III. pag.* 153.

(2) *Panvin. Epit. in Vit. Clem. V. pag.* 201.

cipio servivano per istruire gli Ufiziali nelle formule, e nelle cifre delle Lettere Apostoliche, e per tassare alcuni tenui pagamenti che si facevano nelle spedizioni di quelle, ma poi divennero ben tosto assai diverse dallo stato loro primiero: perciocchè parte di esse degenerarono in generali riserve, e parte divennero regole giudiziarie, adatte a dirimere quelle controversie, che in materie beneficiali potessero insorgere.

Sono queste regole altrettanti temporanei stabilimenti, che si promulgano da ogni Pontefice nella Cancelleria il secondo giorno del suo Pontificato, nè durano più lungamente che la vita di quel Pontefice, da cui furono ordinate. Il loro numero ha variato a misura che ciascun Pontefice ha stimato di aggiugnerne, o di toglierne alcuna. Ma finalmente dopo molti cambiamenti, è circa un secolo, e mezzo, che queste regole si sono ridotte al numero di settantadue, siccome da molte edizioni fattene in varj tempi apparisce. Di tutte quelle regole però nove solamente sono le più importanti, come quelle, che in se contengono tutte le generali riserve,

col-

colle quali i Romani Pontefici si hanno arrogate le elezioni di tutti i Vescovadi, dignità, e beneficj, che finora si sono conferiti dalla Corte di Roma, essendo tutto il rimanente di quelle di pochissima importanza. Per tal motivo adunque, lasciando a qualche Curiale Romano la cura di parlar delle regole giudiziarie, che sono unicamente di loro uso, io mi contenterò di tessere una breve istoria di quelle sole regole, che contengono in se le Pontificie riservazioni. L'ordine delle cose veramente richiederebbe, che le mentovate regole quì per intiero si trascrivessero; ma siccome s'interromperebbe in tal guisa l'intrapreso disegno, perciò nella fine di questo piccolo libro ho stimato di collocarle.

Prima però di proseguire un tal racconto egli è necessario, per maggior chiarezza della materia di cui si tratta, esaminare con quella maggiore esattezza che si potrà, a chi originariamente per tradizione Apostolica, e per antica disciplina della Chiesa s' appartenga la elezione de' Vescovi, e degli altri Ministri dell' altare, acciò chiaramente si vegga, se le mentovate re-

regole di Cancelleria arrechino a' dritti altrui verun notabile detrimento. Ma siccome per attigner l'acqua più chiara non vi è miglior consiglio, che salir sin sulla fonte, perciò credo che non riuscirà nojoso al leggitore il farci alquanto dall'alto, per formare una idea più fondata, e distinta di questa materia così importante.

CAPO II.

Ove si esamina a chi originariamente si appartenga il dritto di eleggere i Vescovi, e gli altri Ministri dell'Altare.

IN quei primi felici secoli della Chiesa, in cui i Ministri dell'altare in vece di ricchezze abbondavano di virtù, ed in vece dell'ambizione e del fasto, seguivano esattamente l'umiltà; non ancora abbondando le Chiese di ampj fondi, e tenute (funeste sorgenti d'infinite calamità) viveano parcamente i suoi Ministri delle volontarie oblazioni de' fedeli, distribuendo poi religiosamente a' poveri ciò che loro avanzava. Non si desideravano allora le cariche Ecclesiastiche, se non per

istringersi con raddoppiati legami, e spesso ancora per aprirsi una strada al martirio; e non era peranche caduto in mente a veruno Ecclesiastico di fare del Divin culto uno scandaloso mercato.

Siccome però il numero degli Ecclesiastici non era in quel tempo giammai maggiore di quelli, che erano effettivamente impiegati nel Divin culto, e nella necessaria istruzione de' Fedeli, così ciascun Chierico dal primo punto, ch' era addetto all' Ecclesiastico Ministero, acquistava il dritto di partecipare delle diurne distribuzioni, acciò servendo egli all' altare, da' *proventi* di quello se gli somministrasse il vitto. Ed in tal guisa allora per potere un fedele partecipare de' proventi dell' altare, bastava solo che egli fosse ammesso al Chiericato: *cum ipse ordo loco Beneficii, & ipsa ordinatio collationis loco esset* (1).

Egli è da riflettere però, che in quella ammissione concorrevano due atti intieramente diversi, cioè l' elezione

(1) *Van-Espen Jus Eccl. Univ. Part.* II. *Sect.* III. *tit.* 1. *cap.* 1. *num.* 1.

zione della persona, e l'imposizione delle mani, o sia la Ordinazione. Non v'ha dubbio alcuno, che l'imposizion delle mani a' Vescovi, come successori degli Apostoli privativamente s'appartiene. Ma l'elezione della persona, la quale altro in sostanza non è, che una testimonianza delle sue qualità, senza esitazione alcuna dal pubblico giudizio de' Fedeli intieramente dipende. In fatti noi veggiamo negli Atti degli Apostoli un esempio troppo luminoso, da cui indubitatamente dee prender norma sù tal punto l'Ecclesiastica disciplina, e dal quale non già per umana, ma per Divina testimonianza s'apprende, che il dritto della Elezione de' Ministri dell' Altare intieramente al Popolo s'appartiene.

Avendo dunque la Chiesa a' tempi degli Apostoli bisogno di alcuni Diaconi, per adempire a quelle opere di Cristiana pietà sì frequenti in quel secolo, gli Apostoli non vollero già essi ingerirsi nella Elezione di quei Ministri, ma *Convocantes multitudinem* (dissero loro) *Considerate ergo fratres viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto, & sapientia, quos constituamus super hoc opus*

pus [1] insegnando in tal guisa che l' autorità di *costituire*, o sia di ordinare risiedeva presso di loro, ma il dritto della scelta apparteneva all'intiera moltitudine de' Fedeli.

Imitando questo luminoso esempio degli Apostoli i primi Padri della Chiesa, riconobbero religiosamente nel popolo fedele quel dritto. Il Santo Vescovo di Cartagine Cipriano, che tanto coll'ingegno, e poi col sangue travagliò per la fede, ci ha lasciati nelle sue opere troppo chiari monumenti di questa universal disciplina. Nella Elezione de' Ministri dell' Altare *egli era sì esatto* (dice un suo Comentatore (2) *che si vede in molte sue lettere, che egli non osava nemmeno procedere all' Elezione degli ultimi Ministri della Chiesa, come a dire de' Lettori, o de' Suddiaconi, senza il consiglio del suo Clero, ed il consenso del suo popolo*. Moltissimi luoghi dell'opere di S. Cipriano si potrebbero quì addurre in pruova di questa verità ; ma per non

(1) *Act. cap. 6.*

(2) *Lambert. Prefac. sur. S. Cypt. Part. 2. num. 6.*

non divenir troppo nojoso, mi contenterò solo di quì trascrivere pochi versi di una sua Epistola, da cui chiaramente si vedrà quali erano i sentimenti di quel Santo Vescovo su questo punto, ed a qual fonte attribuiva egli la origine di questa costumanza. Ecco le sue parole: *Propter quod plebs obsequens praeceptis dominicis, a peccatore praeposito separare se debet, nec se ad sacrilegi Sacerdotis sacrificia miscere, quando ipsa maxime habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi; Quod & ipsum videmus de Divina auctoritate descendere* (1). E' vero che in quella lettera San Cipriano parla propriamente dell' elezione de' Vescovi, però la massima da lui insegnata comprendeva egualmente la elezione de' Vescovi, che quella de' semplici Sacerdoti, e Diaconi, siccome poco dopo soggiunge: *Nec hoc in Episcoporum tantum, sed & Sacerdotum & Diaconorum Ordinationibus observasse Apostolos animadvertimus* (2) Ecco dunque per testimonianza infallibile di un Padre

(1) *Div. Cypr. Epist.* 68.
(2) *Div. Cypr. cit. loc.*

dre della Chiesa, appoggiata all' Apostolica tradizione, che non già per semplice formalità, o per abuso introdotto, ma per Divina istituzione, ed autorità risedeva presso il Popolo l' intiero dritto di eleggere i degni Ministri dell' Altare, e di ricusare gl' immeritevoli.

Profondendo intanto le loro ricchezze a favor delle Chiese a larga mano i Fedeli, bentosto i Vescovi si videro nello stato di non potere senza mancare al loro Ministero prendere la cura di tanti fondi, e tenute, di cui le loro Chiese si trovavano arricchite; e però per isgravarsi di un peso sì poco al loro carattere acconcio, invece delle antiche distribuzioni cominciarono ad assegnare a ciascun Chierico un fondo particolare, corrispondente ad un parco, ma onesto mantenimento. E siccome questi fondi, che si assegnavano a coloro, che militavano per la Chiesa, molto erano simili a i fondi, che si assegnavano a coloro, che militavano nel secolo, perciò presero col tratto del tempo la denominazione Feudale di Beneficj.

Ma sebbene quei fondi avessero cambiato nome, non cambiarono però certamente natura; perciocchè non

la-

lasciarono in sostanza di essere *Vota fidelium*, *bona pauperum*, *pretia peccatorum*; co' quali nomi ci denotarono i Padri della Chiesa, di cui sia in effetto la proprietà di quei beni, e qual uso debba religiosamente farne chi gli possiede. E nel tempo stesso, siccome per disposizione degli antichi canoni senza dubbio la partecipazione di que' particolari fondi era succeduta in luogo delle antiche diurne distribuzioni, delle quali ciascun Chierico dal primo punto della sua ammissione al Chiericato era nel dritto di partecipare; perciò la distribuzione degli Ecclesiastici beneficj, essendo una necessaria conseguenza dell'ammissione al Chiericato, l'una, e l'altra per tradizione Apostolica dai suffragj del popolo, e dalla sua volontà dipendeva.

Non era punto diversa la disciplina dell'antica Chiesa sulla elezione de' Vescovi, da quello che si trovava stabilito rispetto alla elezione degli altri Ministri. E sebbene il modo tenuto dagli Apostoli sulla elezione de' sette Diaconi, basterebbe senza dubbio a stabilire quest' altro punto di disciplina; tuttavia però gli stessi Apostoli, quasi volessero in ciò togliere ogni

dub-

dubbio, vollero somministrare alla Chiesa un altro illustre esempio, sul quale ella dovesse uniformar la sua condotta. Dovea dopo la morte del Signore eleggersi un Apostolo, che fosse il successor di Giuda, il quale dopo il suo fallo, condannato dalla propria coscienza aveva colle sue mani istesse affrettato il meritato supplicio. Non vollero già gli altri Apostoli proceder essi a quella elezione: ma S. Pietro il primo fra loro rivolto alla turba, che era circa di cento venti fedeli, loro propose quella scelta, e quelli (secondo si spiega il Sacro Testo) *statuerunt duos Joseph, qui vocabatur Barsabas, & Matthiam.* (1).

Quindi dunque S. Cipriano nella lettera poc'anzi citata dopo aver mostrato, che il Popolo abbia l' assoluta podestà, *vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi*, così conchiude *Propter quod diligenter de traditione Divina, & Apostolica observatione observandum est, & tenendum quod apud nos quoque, & fere per Provincias universas tenetur, ut ad ordinationes ri-*

te

(1) *Act. cap.* 1.

te celebrandas, ad eam plebem, cui præpositus ordinatur, Episcopi ejusdem Provinciæ proximi quique conveniant, & Episcopus deligatur plebe præsente, quæ singulorum vitam plenissime novit, & uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexit (1). Ed altrove parlando dell'elezione di Cornelio Vescovo di Roma, acciò non potesse dubitarsi, se il dritto de' suffragj, ovvero della semplice approvazione al popolo s'appartenesse, assai più chiaramente si spiega; poichè egli s'induce non solo ad approvare quella elezione, ma a riputarla benanche fatta per giudizio Divino, sol perchè erano in quella i suffragj del popolo intervenuti. Ecco le sue parole: *Factus est autem Cornelius Episcopus de Dei, & Christi ejus judicio, de clericorum pane omnium testimonio, de plebis quæ tunc affuit suffragio* (2). Quindi adunque veggano quanto vadano errando il Pamelio, e gli altri Ecclesiastici scrittori, li quali per difendere i pretesi dritti del Clero, urtarono infelicemente in mille

le

(1) *Div. Cypr. Ep. 68.*
(2) *Div. Cypr. Epist. 52.*

le errori, e contrarietà: poichè egli è troppo chiaro, e per l'autorità del Sacro Testo, e per testimonianza de' Padri della Chiesa, che il dritto della elezione risiede originariamente presso la moltitudine de'fedeli, forse per quella potentissima ragione dal Pontefice S. Leone addotta, cioè che *Qui præfuturus est omnibus, ab omnibus eligatur* (1).

E quì fa d'uopo notare, come a' tempi di S. Gregorio il Grande il popolo Napoletano liberamente procedeva alla elezione del suo Vescovo, senza che il Clero vi avesse alcuna parte, siccome dalle lettere di quel Santo Pontefice si fa chiaro. Dopo la deposizione di Demetrio Vescovo di Napoli era quel popolo convenuto nella scelta di Fiorenzo Diacono della Chiesa Romana, e per conseguenza ne avea scritto a S. Gregorio, acciò si fosse compiaciuto di mandar loro quel suo Diacono a governar quella Chiesa. Non volle accettar Fiorenzo la offerta dignità; onde il Santo Pontefice scrisse a Scolastico Giudice della Campania, esor-

(1) *S. Leon. Ep.* 10.

esortandolo a fare in modo, che il popolo Napoletano procedesse sollecitamente ad un' altra degna elezione; ed ecco le sue precise parole: *Hortamur Magnitudinem vestram, ut convocantes priores, vel populum civitatis, de electione alterius cogitetis, qui dignus possit cum Christi solatio ad Sacerdotium promoveri* [1]. Ecco che niuna menzione fa in questo luogo il Santo Pontefice del preteso dritto del Clero, ma lo riconosce intieramente nel solo Popolo, e negli Ottimati della Città, come rappresentanti il popolo istesso; onde conchiudasi quì francamente che il dritto della elezione de' Vescovi al pari di quella degli altri Ministri dell' altare, originariamente per istituzione Divina, e per Apostolica tradizione al popolo si appartiene; e che se talvolta s' incontra qualchè esempio, onde apparisca che il Clero abbia anch' esso avuta parte nell' elezioni, questo solo è avvenuto, perchè il Clero essendo una parte del popolo istesso, come tale è stato ammesso talvolta a prestare indistintamente col Popolo i suoi

(1) *Lib.* XI. *Ep.* 15.

suoi suffragj . Nel modo istesso che i Monaci ancora, benchè vivessero nelle loro solitudini divisi dal rimanente degli uomini, nè ancora fossero ammessi al Chiericato, si veggono tuttavia spessevolte prestare benanche nelle elezioni i loro suffragj , come per tacer d' altri esempj, S. Gregorio Nazianzeno allorchè propose al popolo di Cesarea S. Basilio , acciò lo eleggesse suo Vescovo , così conchiude (1) : *Ista & Sacerdotibus scribo,& Monachis, atque illis quoque,qui ex ordine sunt Magistratus, ac Senatorio , simulque & populo omni .*

Che che sia della osservanza di questa disciplina nella Chiesa Greca , egli è incontrastabile , che nella Chiesa Latina fino al duodecimo secolo si sostenne nel suo vigore . In fatti nel secolo VIII eleggevansi i Romani Pontefici da tutti gli Ordini della Città , siccome apparisce dal Diurno Romano dato alla luce dal Garnerio , e siccome nota espressamente l'eruditissimo Papebrochio (2) . Nel secolo IX. similmen-

(1) *Gregor.Naz. Ep. 8. adCæsarien.*

(2) *Papebroch. in Conat. Chron. Hist. Differt. 16. num. 6.*

te Incmaro Arcivescovo di Reims inculcava ad Edenolfo Vescovo di Laon, ché nella elezione de' Vescovi non solo il Clero, *sed & Laici nobiles, ac Cives adesse debebunt, quoniam ab omnibus debet eligi, cui debet ab omnibus obediri* (1); e finalmente per non diffonderci troppo lungamente, a' tempi di Gregorio VII. che occupò la Sede Apostolica verso la fine del XI. secolo, in tutta la Chiesa di Occidente durava ancora illesa questa disciplina, siccome conchiude Pietro di Marca (2) sull' autorità di varie Epistole di quel Pontefice.

Che sebbene l' istesso Gregorio VII. avesse colla sua somma accortezza tentato di spogliar gl' Imperadori d' Occidente del dritto d' investir coll' anello tutte l' Ecclesiastiche dignità (pretensione, che per lo spazio di più di 50. anni innondò l' Europa di sangue per le tante ribellioni a tal uopo fomentate da' Romani Pontefic con-

(1) *Labb. Collect. Concil. General. tom.* 8. *pag.* 1867.

(2) *De Marca de Concord. Sacerd. & Imp. Lib. VI, cap.* 2.

contro gl' Imperadori) non osò tuttavia la Corte di Roma di estendere allora sù gli altri Regni quella pretensione, riserbandone a tempi più favorevoli l'ampliazione.

Ma finalmente verso la metà del secolo XII. in quella universal metamorfosi, e cambiamento, a cui miseramente soggiacque tutta la Ecclesiastica disciplina per la collezione del Decreto di Graziano, rimase ancor questo punto intieramente cambiato di aspetto. Quel Monaco ambizioso per secondare le vaste m re, a cui fin dal tempo di Gregorio VII. aveano cominciato i Romani Pontefici ad aspirare, fra le tante scempiaggini, di cui egli riempì quel suo libro, attribuendo perpetuamente a i Canoni un senso tutto diverso dal loro vero significato, formò per tema della LXIII. distinzione, che *Laici nullo modo se debent immiscere electioni*. E non ostante che la maggior parte de'Canoni in pruova della sua fal.a proposizione addotti, sieno rotondamente a quella contrarj, ed il rimanente, o mal tradotti dal Greco testo, o mal applicati, egli tuttavia intrepidamente conchiude nel modo istesso il suo assunto. Sarebbe lunga

impresa l' esaminar quì tutti i Canoni di quella Distinzione; onde basta dir solo che dal decimo fino al decimoquinto tutti riconoscono nel popolo il dritto della Elezione, e dal sedicesimo fin quasi alla fine riconoscono negl' Imperadori non solo il dritto della Elezione de' Vescovi, ma benanche dell' istesso Romano Pontefice. Gli altri poi si veggono o mal tradotti, o mal applicati, come per tacer del resto, nota il Van-Espen (1) nel Canone XIII. del Concilio di Laodicea (che diè forse occasione alla Novella di Giustiniano (2)) il quale avendo ragionevolmente proibito, che l' elezioni non si facessero ne' tumulti (eccitati benespesso, o dall' ambizione degli Ecclesiastici, o dalla insolenza del popolaccio) nella Latina versione in vece di tumulto si sostituì la voce *in turbis*, e di questa si servì Graziano nel VI. Canone, per pruovare, che non solo il popolo ma benanche tutti i Laici fossero esclusi dalla elezione.

La

(1) *Van-Espen Scol. in Can.* XIII. *Laodic.*

(2) *Novell.* 123. *cap.* 1.

La ignoranza de' tempi, ed il vantaggio degli Ecclesiastici, soli conservatori de' scarsi lumi di quel secolo, fecero in modo, che subito la falsa massima da Graziano avanzata, fosse universalmente ricevuta, non badandosi a quai fondamenti era ella appoggiata. Infatti nota il Panvinio che in quei tempi istessi, in cui si divulgò il Decreto di Graziano, si cambiò questa disciplina nella elezione del Romano Pontefice, ed egli avverte, che il primo Pontefice che fu eletto dal solo Clero Romano in esclusione del Popolo fu Celestino II. (1) che ascese al Pontificato nell' anno 1143. E' vero, che comunemente si crede che il Decreto di Graziano si fosse pubblicato verso l'anno 1150.; ma oltre che una tal credenza è incerta, nel caso anche che dovesse riputarsi per vera, può credersi che l' istesso autore molto prima di pubblicarlo, si fosse affrettato di presentare al Pontefice quel dono sì prezioso. Intanto crebbe in modo quella falsa credenza sull' autorità di Graziano appog-

(1) *Panvin. in not. ad Platin. in Vit. Innocent. II.*

giata, e dagli Ecclesiastici (soli depositarj della corta letteratura di que' tempi) fomentata, che il pubblico di buona fede ne rimase in breve persuaso.

C A P O III.

Nel quale si ragiona del dritto de' Principi nella Elezione de' Vescovi, e degli altri Sacri Ministri.

DA quanto nel Capo precedente si è ragionato, fermamente si conchiude che il dritto della elezione così de' Vescovi, come degli altri Ministri dell' Altare per Divina, ed Apostolica tradizione al popolo si appartenga. Quindi dunque avvenne, che essendosi la nostra Sagrosanta Religione sparsa da per tutto, ed essendo pubblicamente dagli stessi Sovrani professata; nelle formazioni delle Monarchie, in cui l' Europa si divise dopo la decadenza del Romano Imperio, tra gli altri dritti che la Divina Provvidenza a i Principi trasmise, vi fu senza dubbio ancor questo, essendo essi i rappresentanti di tutte le volontà de' loro sudditi.

E

E quindi chiaramente si scorge per qual titolo a i Principi questo dritto si appartenga, e quanto dal vero vadano lontani coloro, li quali opinarono che dal dritto di protezione, o di semplice padronato riconoscesse la origine. Che sebbene ne' suoi più stretti termini non possa questo propriamente riputarsi dritto di Maestà, senza dubbio però dall' istessa Sovranità riconosce il suo nascimento; giacchè insieme con tutti gli altri Sovrani dritti fu dalla Divina Provvidenza a' Principi trasmesso. A questo poi s' aggiugne, ch' essendo stata per la generosità de' Principi conferita a' Vescovi tutta quella giurisdizione che eglino esercitano sul Clero, costoro di semplici Pastori, che prima erano, divennero nel tempo istesso ancor Magistrati: e per conseguenza, essendo la creazione de' Magistrati una delle regalie più supreme de' Principi, l' elezione de' Vescovi necessariamente divenne ancor tale. O dunque vogliansi riguardare i Principi come depositarj del dritto della elezione loro da popoli conferito, o voglia attendersi il loro supremo dritto di regalia, si troverà sempre il mentovato dritto di elezione perma-

nente, ed inalienabile; in guisa tale che non ostante qualunque titolo, o prescrizione, sono essi nell'obbligo di doverlo in ogni tempo giustamente ripetere.

Perciò dunque costantemente si osserva, che ne'principj di tutte le Monarchie, allorchè i dritti di Sovranità sono più vigorosi, e limpidi, perchè più vicini alla loro sorgente, hanno sempre i Principi liberamente esercitato questo supremo dritto in tutti i loro dominj. Nelle Storie di Spagna è noto, che il Re Recaredo nell'anno 587. abjurando l'Arrianismo, ed abbracciando la Cattolica credenza, discacciò tutti i Vescovi Arriani dalle loro Chiese, e vi sostituì di sua autorità Vescovi Cattolici. Ed il XII. Concilio di Toledo, che fu celebrato nell' anno 681. riconosce indubitatamente negli stessi Re di Spagna il legittimo dritto della Elezione, allorchè per minorare l' incomodo de' Vescovi Provinciali, trasferì nell' Arcivescovo di Toledo la facoltà di ordinare quei Vescovi che dal Re fossero nominati. Ecco le parole del Concilio, che più distesamente si leggono presso Graziano

no (1) *Unde placuit omnibus Pontificibus Hispanis, ut liberum maneat deinceps Toletano Pontifici, quoscumque Regalis potestas elegerit in præcedentium Sedibus præficere Præsules.*

E' noto similmente che in Francia sin dal VI. secolo (nel di cui principio abbracciò Clodoveo la Religione Cristiana) erano tutti i Vescovi, e gli Abati nominati dal Re. Oltre gli antichi monumenti presso il Sirmondo, la Storia di S. Gregorio Turonense, che visse in quel secolo istesso ne somministra innumerabili esempj (2): e presso Marcolfo si legge la formola, della quale solevansi servire i Re nelle Elezioni (3).

Gl' Imperadori d' Occidente esercitarono benanche sin dal tempo di Carlo Magno il dritto di conferir non solo tutti i Vescovadi, e le altre Ecclesiastiche dignità, ma finanche l' istesso Ponteficato; ed egli è celebratissimo

(1) *Distinct.* 63. *can.* 25.

(2) *Gregor. Turonens. Hist. lib. IV. cap.* 26. *Lib. VI. cap.* 9. *de Vit. patr. cap.* 4. & 8.

(3) *Marculf. lib. I. formul. V.*

ſimo nelle ſtorie de' baſſi tempi l' uſo per più ſecoli da quegli Imperadori eſercitato d' inveſtire i Veſcovadi, o le altre Eccleſiaſtiche Dignità coll' anello, e col paſtorale, geroglifico denotante in que' barbari ſecoli il dritto dell' Elezione.

Egli è poi egualmente incontraſtabile che i primi Re di queſto Regno al pari dei Re di Francia e di Spagna eſercitarono il loro legittimo dritto di elezione in tutti i Veſcovadi, e beneficj del Regno; dritto ſe non eguale nell' epoca a quello dei Re di Francia e di Spagna, almeno altrettanto antico, quanto il Regno medeſimo. E ſebbene i noſtri Scrittori ſiano ſtati ſempre traſcuratiſſimi nelle coſe più importanti, tuttavia fra i Scrittori ſtranieri, e fra le tante ſcempiaggini ſcritte da' noſtri forenſi ſe ne incontrano lumi baſtanti; comecchè queſti ultimi ſecondo le maſſime di quei tempi credeſſero derivato quel dritto da conceſſione de' Romani Pontefici.

Fra' noſtri l' antica teſtimonianza di Andrea d' Iſernia ce ne aſſicura, allora quando annoverando egli i dritti de' noſtri Principi, ſoggiunge le ſeguenti parole; *Olim præſentabant, &*

in-

investiebant de beneficiis Ecclesiasticis , & conferebant ea per Privilegia Papalia (1) Errore generale di quei tempi, che laddove ignoravano di qualunque cosa l' origine, subito l' attribuivano a concessione del Papa. Camillo Borelli annoverando i dritti, e le prerogative del Re Cattolico, fa egualmente menzione di quei dritti, che egli come Re di Napoli rappresentava, con addurre in pruova l' autorità d' innumerabili antichi Scrittori, sulla di cui fede così conchiude: *Secus est in Rege Catholico, qui in Regnis Hispaniæ, Neapolis, Siciliæ, in Brabantia, Flandria, in Insulis Indiarum, aliisque dominiis habet jus eligendi, seu nominandi, ac præsentandi Prælatos ad prælaturas, beneficia, ac Sacerdotia: in Ducatu vero Mediolani aliquos tantum* (2) Dov' è da notare che egli distingue il Ducato di Milano, dove quel Re avea il dritto limitato, e ristretto, dagli altri suoi dominj, ov' era quel dritto illimitato,

(1) *Andr. de Iser. in prooem. ad Constit. Regn.*

(2) *Borell. de præst. Reg. Cath. cap.* 50. *num.* 4.

e generale, e che tra questi annovera egli ancora il nostro Regno.

Ma se la testimonianza di questi, e di altri molti forensi, che potrebbonsi quì addurre, comecchè tutti Scrittori di assai buona fede, ed al sommo grado prevenuti a favor della Corte di Roma, non bastasse tuttavia a qualche ingegno troppo delicato, per fondar chiaramente ne' nostri Sovrani l' indubitato possesso di questo loro legittimo dritto; ecco la testimonianza di uno Scrittore assai di loro più rispettabile, e degno di fede, cioè a dire del Cardinal Baronio, la di cui autorità non può in modo alcuno porsi in dubbio, specialmente qualora riferisce qualche fatto contrario alle vaste mire della Corte di Roma, la quale egli non ostante la sua sincerità, procura sempre in qualche modo adulare. Egli adunque parlando del Re Ruggieri, così dice *Reperitur quod Rogerii hujus primi Regis temporibus, non in Sicilia modo, sed etiam in Apulia, ceterisque ejus Regni Provinciis Episcopatus per Regios codicillos conferebantur, ut declarat Roberti eiusdem Cancel. exemplum apud Io. Salisbur. l. VII. Polit. c. 17.* (1) Ed

[1] *Baron. An.* 1097.

Ed ecco che per confessione dell' istesso Cardinal Baronio, acerrimo sostenitore de' dritti Pontificj, il Re Ruggieri era nel pacifico possesso di conferire di sua autorità tutti i Vescovadi del Regno: dritto senza dubbio a lui trasmesso dai Popoli insieme con tutti gli altri dritti di Sovranità, allorchè lo acclamarono per loro Principe.

E sebbene dopo la morte del Re Ruggieri, essendo appunto in que' tempi sorta la falsa credenza, di cui di sopra si è ragionato, che i Laici non potessero ingerirsi nelle canoniche elezioni, si creda che il Re Guglielmo in un trattato di cui innanzi si ragionerà, accordasse al Clero la facoltà di procedere alle elezioni de' loro Prelati; egli però non pertanto è indubitato che i suoi successori, o ebbero per vero che quel trattato non riguardasse questo Regno, o lo riputarono nullo, e di niun vigore, o almeno personale; poichè seguirono ciò non ostante ad esercitare costantemente quel loro Sovrano dritto.

In fatti non altronde ebbero origine le acerbe contese dell'Imperador Federigo II. col Pontefice Onorio III.

se

se non da che quest' ultimo pretendeva disturbar Federigo da quell' antico possesso, siccome ne fa fede un Istorico niente sospetto, perchè Frate, e tutto dipendente dalla Corte di Roma. Dice egli adunque che l' Imperador Federigo *mandò in esilio, e cacciò molti Vescovi de' loro Vescovadi in Sicilia, in Campagna, ed in Puglia, li quali gli erano stati contrarj, e mise in cambio loro molti Vescovi* (1). Va poi raccontando quell' Istorico che Papa Onorio stimolato da quei Vescovi esiliati, che s'erano rifugiati in Roma, spedì all' Imperador Federigo una Legazione, lagnandosi di sì fatti procedimenti. *Sdegnossi Federigo* (siegue l' Istorico) *di questa Legazione, e secondo che si dice, fece una risposta da contumace, dicendo che se già per quattrocento anni, e più, cominciando da Carlo Magno, era stato lecito agl' Imperadori d' investire gli Arcivescovadi, e l' altre Dignità con l' anello, e con lo Scettro, non si tenea inferiore d' Arrigo suo Padre, nè di Federigo suo Avolo, e che egli aveva il me-*

[1] *Fazell. Dec. II.* Lib. 8. *cap*....

medesimo carico di aggrandire l' Imperio che avevano avuto essi. Ed avendo avuta autorità i Re di Sicilia, e Costanza Regina sua Madre di conferire le Dignità Ecclesiastiche, e d' eleggere i Vescovi ad arbitrio loro, non meritava che a lui fosse tolta tale autorità, e che i beneficj del Re Guglielmo suo Avo, e la liberalità di Errico suo Padre verso la Chiesa Romana, non meritavano questa ingiuria. Ed in somma si dice, che egli ebbe a dire queste parole: Quanto tempo sopporterò io che il Papa usi malamente la mia pazienza? Quando troverà egli termine, o porrà fine alla sua ambizione? Ecco una breve, ma vigorosa apologia de' Sovrani dritti de' nostri Principi, alla quale se l' ignoranza, e le false massime di quei tempi avessero permesso d'addurvi lo specioso titolo, che i Principi vi rappresentano, non vi sarebbe certamente che aggiungere. E quì mi sia lecito di notar la negligenza del Giannone, il quale benchè citasse il trascritto luogo del Fazella, lo sfigurò nondimeno in tal modo, che in vece del legittimo dritto della elezione, ivi sì vigorosamente dall' Imperador Federigo sostenuto, vi sostituì

il

il ſemplice dritto del Regio Aſſenſo (1).

Le note calamità di queſto Regno fecero poi, che i Re Angioini laſciaſſero pazientemente uſurparſi gran parte di quei ſupremi dritti, che ſenza alcun titolo poſſedevano; ma comecchè i loro atti riguardanti la baſſa legislatura per tranquillità dello ſtato ſi ſoſtengano; quelli però che riguardano in alcun modo i dritti di Sovranità, non vi è ormai chi gli reputi in qualche guiſa valevoli. Gli Aragoneſi però ſebbene eſpoſti a tante interne ſedizioni, ed altre tempeſtoſe fortune da' Romani Pontefici contro di loro ſuſcitate, onde alla fine fu d' uopo che miſeramente periſſero; ciò non oſtante non laſciarono di ſoſtenere vigoroſamente i loro ſupremi dritti, diminuiti in gran parte per la ſupina tolleranza de' loro Predeceſſori. Riſpetto al punto della elezione de' Veſcovi e delle altre Eccleſiaſtiche dignità, benchè niuna memoria per negligenza della Nazione ne ſia a noi rimaſta, ſi rileva però baſtantemente dall' Iſtoria, che

(1) *Iſtor. Civil. lib. 16. cap. 1.*

che erano perciò co' Romani Pontefici in continovi contrasti; come ne fa fede il Guicciardino allorchè parlando del Re Ferdinando I. così dice = *Ricordandosi delle controversie, le quali il Padre, ed egli aveano molte volte avuto con loro* (cioè co' Romani Pontefici) *ed essere sempre pronta la materia di nuove contenzioni per le giurisdizioni de' confini, per conto de' censi, per le collazioni de' beneficj, e per molte altre differenze &c.*[1]. Fatto rilevantissimo, il quale sebben ivi sia dal Guicciardino brevemente accennato, si vede però con minute circostanze riferito da un autor contemporaneo, che scrisse la vita d' Innocenzio VIII. [2]. Narra egli infatti, che quel Pontefice nell' anno 1487. spedì al Re Ferdinando un Legato per nome Pietro Vescovo di Cesena, il quale tra l' altre laganze del Pontefice, espose a quel Principe, maravigliarsi, ch' Egli, ch' era Principe secolare, conferisse nel suo

(1) *Guicciard. Istor. d' Ital. lib. 1. fol. 4.*

(2) *Steph. Infiss. in vit. Innoc. VIII. vid. Raynald. an. 1487. num. 11.*

ſuo Regno gli Eccleſiaſtici beneficj. Al che il Re Ferdinando riſpoſe: *Homines ſui Regni eſſe ſibi notos, & Pontifici, & curia ignotos: & propterea ſe velle dare beneficia illis, quos cognoſcebat eſſe idoneos*. Reſiſtenza, la quale per opra de' Romani Pontefici coſtò poi al Re Ferdinando in quel torbido ſecolo non lievi ſciagure. E finalmente è noto che fra gli altri motivi, che induſſero quella ſanta memoria di Aleſsandro VI. a dichiarar privo del Regno l'infelice Federigo d'Aragona, Principe ſenza dubbio degno di una ſorte migliore, con invitar contro di lui le armi di Ferdinando il Cattolico, e di Luigi XII., forſe il principal motivo fu il non aver voluto quel ſaggio Principe ammettere in queſto Regno sì gran numero di provviſioni Apoſtoliche, che inceſſantemente venivano ſpedite da Roma, ſiccome dichiara l'iſteſſo Aleſſandro VI. in quella ſua Bolla (1).

Per tai motivi adunque la Chioſa Canonica nelle più antiche edizioni poi-

(1) *Lunig. Cod. diplom. Ital. Tom. II. pag.* 1311.

[poichè nelle seguenti soggiacque a varie emendazioni, e troncamenti] riconosce indistintamente ne' Re di Napoli, e di Sicilia il dritto di conferir ne' loro dominj tutti i Vescovadi, e beneficj [1]: dritto ne' primi secoli pacificamente da essi loro esercitato, finchè la Corte di Roma prevalendosi della debolezza, e tolleranza de' Re Angioini, non cominciò a poco a poco ad attribuirselo coll' ingegnoso ritrovato delle Pontificie riservazioni, le quali divennero poi, siccome si è notato, una sorgente di perpetui contrasti tra' nostri Principi Aragonesi, e la Corte di Roma.

CAPO IV.

Origine, e progressi de' mandati, e delle riservazioni Pontificie.

DA quanto fin'ora si è notato, chiaramente apparisce che niun dritto hanno giammai potuto ragionevolmen-

[1] *Gloss. in can. placuit Caus. XVI. quaest. VII., & in can. nemini Regum Caus. XVI. quaest. VI.*

mente i Romani Pontefici rappresentare nelle Elezioni de' Prelati, e nelle Collazioni de' beneficj fuori il distretto de' loro dominj, e che fino al secolo XIII. non hanno giammai osato di estendere sì lungi i confini della loro podestà. Anzi qualora voglia riguardarsi la condotta de' più santi, ed illuminati Pontefiri, costoro neppur richiesti vollero giammai su tal punto ingerirsi. Apprendiamo infatti dall' Epistole di S. Gregorio il Grande, che richiesto quel santo Pontefice del suo consiglio dal Clero di Milano sulla scelta del loro Arcivescovo nella persona di un certo Costanzo Diacono, egli dopo di aver loro attestato di essergli la probità di quel Diacono ben nota, così soggiunge: *Veruntamen, quia antiqua deliberationis meæ intentio est ad suscipienda pastoralis curæ onera pro nullius unquam misceri persona, orationibus prosequar Electionem vestram* (1) Esempio luminoso di quel vero, non mascherato zelo, che sì poco ne' seguenti secoli si vide nella Chiesa imitato.

L'

(1) *S. Gregor. Ep.* 20. *lib.* 11.

L' esatta osservanza di questa disciplina durò dunque ne' Romani Pontefici fino al secolo XIII. in cui cominciò a soffrire qualche notabile cambiamento. Ne accrebbe maravigliosamente i progressi l' essersi allora per la falsa massima da Graziano insegnata in varj Regni trasferita l' elezione de' Prelati da' Principi al Clero, siccome accadde in Francia per la prammatica Sanzione promulgata nell' anno 1268. dal Re S. Luigi, e presso di noi per i Capitoli di Clemente IV., di cui più sotto si farà menzione.

Il cambiamento per altro prese origine da speciosi, e plausibili pretesti; perciocchè alcuni Pontefici volendo premiare i servigj di qualche degno, e meritevole Ecclesiastico, e mancando loro per avventura il modo, cominciarono talvolta ad usare alcune loro raccomandazioni presso qualche Vescovo loro benemerito, acciocchè egli avesse provveduto il raccomandato di competente beneficio, qualora se gli fosse presentata l' occasione. Queste istesse raccomandazioni sebbene appellate fossero coll' ambiguo nome di mandati, erano non pertanto concepite in stile assai sommesso, ed in termini di

pure

pure, a semplici preghiere, come apparisce da una lettera di Alessandro III., che forse fu il primo che le pose in uso, diretta all' Abate di S. Remigio. *Devotionem vestram* (egli scrivea) *per Apostolica scripta rogantes attentius, monentes, atque mandantes quatenus eidem Clerico Divini amoris intuitu, & pro reverentia B. Petri, & nostra in aliquo Beneficio &c.* (1). Ed ecco con quali ammonizioni raccomandava Alessandro III. quel Chierico alla divozione, e riverenza di quel Prelato, acciò per amor di Dio di un qualche beneficio lo provvedesse.

Ben tosto però quelle preghiere degenerarono in comandi; in guisa che le lettere d' Innocenzio III., e di Onorio III. veggonsi concepite in stile assai diverso (2). A quei Vescovi dunque, che ricusavano di eseguire le Apostoliche raccomandazioni, si spedivano bentosto altre lettere chiamate esecutive, accompagnate benespesso dagli stes-

[1] *Ep.* 34. *in prim. append. ad lit. Alex.* *III.*

[2] *Cap.* 37. 38. & 40. *de rescript.*

ſteſſi eſecutori, che di fatto, e per lo più con violenza mettevano il raccomandato in poſſeſſo del beneficio. Ebbero allora un bel dire i Veſcovi contro preghiere sì poco corteſi, ed obbliganti! mentre la maggior parte dei Principi Criſtiani eſſendo allora impegnati nelle frequenti Crociate, traſcuravano per lo più i loro domeſtici affari; in guiſa che mentre eglino ſpargevano il ſangue loro per dilatare la noſtra Santa Fede, i Romani Pontefici dilatavano ne' dominj di quelli la loro grandezza temporale.

Le coſe però andarono ben molto più innanzi. Da' ſemplici mandati ſi paſsò alle aſpettative, le quali altro in ſoſtanza non erano, ſe non quelle iſteſſe obbliganti preghiere per un diſegnato beneficio da altri poſſeduto, in qualunque tempo quello veniſſe a vacare; dandoſi il campo in tal guiſa a coloro che le ottenevano di accelerare almeno co' loro voti la morte del Beneficiato. Cercavaſi intanto in quei primi tempi di coprir l' irregolarità di tali abuſi ſotto varj ſpecioſi preteſti. Spedivanſi per lo più que' mandati in grazia di perſone povere, e meritevoli; nè ſi potea l' iſteſſa Chieſa

ſa gravare più che di un ſolo mandato; tal che ſoleva ne' reſcritti apporſi l' eſpreſſa clauſula; *niſi fuerit de mandato noſtro eadem Eccleſia in alterius receptione gravata* (1).

Queſta moderazione però non eſtinſe intieramente le querele de' popoli, che vedeanſi in tal modo gravati. I Parlamenti, e i Grandi d' Inghilterra vivamente ſe ne dolsero in una lettera inviata ad Innocenzio IV. nell' anno 1245. (2) a cui quel Pontefice differì per alcun tempo la riſpoſta; ma finalmente veggendoſi aſtretto dalle loro premure, alcuni anni appreſſo rivocò tutti i mandati, ed aſpettative per l' innanzi ſpedite (3).

Intanto il male di giorno in giorno ſpandeva viepiù ampie le ſue radici. In breve ſi laſciò ogni moderazione; e laddove prima non era permeſſo di gravar l' iſteſſa Chieſa più che di un ſolo mandato, ſi giunſe poi a tal

(1) C. 39. *de reſcript.*

(2) *Labb. Tom. XI. Concil. Gen. pag.* 663.

[3] *Vid. Van-Eſpen Jus Eccl. Part.* 2. *Sect.* 3. *tit. VI. Cap.* 1.

tal eccesso, che si riputò grande moderazione quella di Alessandro IV. allora che stabilì che una Chiesa non si potesse gravare più che di quattro mandati [1].

Per quanto grande però allora si fosse il numero delle particolari riservazioni, e mandati, che solevano i Romani Pontefici usare, si rendevano tuttavia in qualche modo tollerabili, essendo cosa più agevole l'adoprar rimedj ne' casi particolari. Ma siccome gli umani desiderj crescer sogliono a misura che loro si dà alimento, e sfogo maggiore; così la Corte di Roma non contenta degli abusi fin allora introdotti, cominciò a formar disposizioni generali, mercè delle quali le riusciva senza dubbio assai più agevole di disporre a suo talento di tutti gli Ecclesiastici beneficj. Ed eccone l'occasione.

Era insorta in quei tempi per l'avidità, e per l'adulazione de' Curiali Romani l'ardita, e falsa massima, che il Pontefice fosse il dispotico Padrone di

(1) *Can. 13. Synod. Colonien. ann.* 1260.

di tutti i beneficj dell'universo. *Egli è facile di avanzare una proposizione sì vasta, ma egli sarebbe stato necessario munirla di pruove. Non vi sarà però persona che possa farlo*: siccome si spiega su tal proposito Claudio Fleury [1]. Quanto falsa fosse una tal massima, e quanti disordini avesse di poi nell'Ecclesiastica disciplina cagionati, ben lo rappresentarono nel secolo decimosesto al Pontefice Paolo III. quei Padri da lui radunati per notar gli abusi che doveano nel prossimo general Concilio riformarsi. *Beatissime Pater* (eglino dicevano) *Spiritus ille Dei .... labantem, imo fere collapsam in praeceps Ecclesiam Christi per Te restaurare & huic ruinae manum supponere decrevit. Sanctitas tua probe noverat, principium horum malorum inde fuisse, quod nonnulli Pontifices tui praedecessores coacervaverint sibi magistros, qui docerent, Pontificem esse Dominum beneficiorum omnium. Et ideo cum Dominus jure vendat quod suum est, necessario sequi in Pontificem non posse cadere Simoniam.... Ex hoc fonte irrupere in Ecclesiam Dei* tot

[1] *Hist. Eccl. lib.* 95. §. 23.

tot abusus, & tot gravissimi morbi, quibus nunc conspicimus eam, ad desperationem fere salutis laborasse, & manasse harum rerum famam ad infideles usque [1]. Ed ecco che per giudizio di que' savj Prelati, a questa falsa massima debbonsi attribuire tutti quei lacrimevoli abusi riguardanti la materia beneficiaria nell' Ecclesiastica disciplina introdotti.

In sequela di un tal falso principio, non avendo il coraggio i Romani Pontefici di urtare direttamente contro quelle loro istesse disposizioni, nelle quali per ispogliare i Principi de' loro legittimi dritti, aveano essi medesimi tanto declamato a favore de' pretesi dritti de' Vescovi, e del Clero; pretesero non pertanto di avervi ancor essi un dritto eguale; in modo che volevano, che nelle vacanze avesse luogo la prevenzione; ben sicuri di giungere in tal guisa, comecchè indirettamente, al fine istesso. Intanto i Vescovi, ed il Clero, sebbene si sentissero oltremodo gravati da questo pre-

[1] *Adest in antiq. Concil. Collect. Crabb.*

teso dritto di prevenzione, conoscendosi nondimeno debitori a' Romani Pontefici del dritto della Elezione, che in esclusione de' Laici, e de' Principi esercitavano, si vedevano obbligati ad una scambievole tolleranza; tanto più che credevano di poter facilmente eludere quel dritto di prevenzione con affrettare le collazioni de' beneficj vacanti, prima che in Roma ne giungessero le novelle. Ed in tal modo dividevansi gli Ecclesiastici i legittimi sovrani dritti de' Principi, gittando la sorte, per dir così, su' loro vestimenti.

In fatti riusciva bene spesso a' Vescovi di eludere colla loro diligenza il preteso dritto di prevenzione; perciocchè soleano essi espressamente disegnare in Roma i loro procuratori, i quali nelle vacanze che in quella Città accadeano subito conferivano que' beneficj prima che il Papa fosse in tempo di porvi mano. La Corte di Roma però niente avvezza a rimaner ne' suoi disegni delusa, non fu tarda ad inventar per mezzo delle generali riserve nuovi modi per ottenere il suo intento.

Egli adunque fu il Pontefice Clemente IV. che verso l' anno 1268. (non sa-

ſapendoſene preciſamente la data) die-
de alla poſterità con una ſua Decreta-
le (1) l'eſempio delle generali riſer-
ve, sì ben imitato da' ſuoi ſucceſſori.
Nè contento della gloria di queſta in-
venzione, volle benanche gittar le
fondamenta, ſu di cui poteſſero erger
comodamente i ſuoi ſucceſſori il grand'
Edificio delle Pontificie riſervazioni.
Per la qual coſa nel proemio di quel-
la ſua Coſtituzione, quaſi ad altro at-
tendendo volle premettere, che la di-
ſpoſizione di tutti gli Eccleſiaſtici be-
neficj al Romano Pontefice s'apparte-
neſſe: propoſizione, che eſſendo allora
facilmente paſſata ſenz'eſſer punto av-
vertita, col tratto del tempo mercè
l'adulazione de' Canoniſti fu poi ge-
neralmente da loro inſegnata. Dopo
un tal proemio dichiarando in quel
ſuo reſcritto, che per antica conſue-
tudine (ſolito preteſto di tutte le no-
vità) ſpettava ſpecialmente al Roma-
no Pontefice di provveder tutte le Chie-
ſe, perſonati, dignità, e beneficj che
foſſero vacati nella Corte di Roma, vie-
ta perciò agli Ordinarj Collatori di
 pun-

(1) C. 2. *de præb. in VI.*

punto ingerirsi nelle provviste di tali beneficj, riserbandone espressamente alla Sede Apostolica la collazione.

Si è lungamente cercato dagli Eruditi di trovar nelle Storie, ne' Canoni, o nelle Decretali degli altri Pontefici predecessori di Clemente IV. qualche vestigio di quell' antica consuetudine da lui sì francamente asserita; ma inutili sono riusciti tutti i loro sforzi. Strano avvenimento senza dubbio, che una consuetudine sì antica quanto la vuol Clemente, non si vegga da verun Pontefice suo antecessore neppur nominata; e che niun vestigio se ne scorga nelle Decretali di Gregorio IX., il quale avendo posti in opra i maggiori talenti del suo secolo, per fondar stabilmente in quelle la grandezza temporale de' Romani Pontefici, non avrebbe certamente trascurato di far un uso pomposo di quella pretesa antica consuetudine, la quale molto avrebbe contribuito al suo vasto disegno. Sò, che alcuni stipendiati Scrittori incontrandosi in una Decretale (1) d' Innocenzio III. credet-

[1] C. 23. *de accusat.*

dettero di aver trovata l'Elitropia, mentre quel Pontefice conferì una prebenda della Chiesa di Cremona, di cui era investito un Suddiacono della Chiesa Romana, il quale *apud Sedem Apostolicam viam universæ carnis ingressus fuerat*. Ma Ludovico Tomasino eruditamente dimostra, che quella disposizione non fa punto al caso di cui si tratta; poichè (egli conchiude) *Semel factum id fuit, nec in jus, aut exemplum evasit; sed cum plurima Innocentius sparsisset mandata ad beneficia per provincias omnes vacantia, dedit & ad istud, quod casu Romæ vacaverat* [1]. Crede non senza fondamento su questo punto Carlo Molineo [2], che sul principio la Corte di Roma si attribuisse la Collazione de' beneficj vacanti in Curia, sul preteso dritto di prevenzione, che potevasi in quel caso comodamente esercitare, e che poi avendo esteso il dritto di prevenzione anche su i beneficj,

 che

(1) *Thomass. de Disc. Eccles. Part. 2. de Benef. lib. 1. cap. 48. n. 5.*

(2) *Ad Regul. Cancell. de infir. resignant. n. 172.*

che vacavano altrove, allora poi s' attribuisse per titolo di riserva i beneficj vacanti in Curia.

Questa general riservazione però da Clemente IV. introdotta incontrò nel suo nascimento grandissima resistenza, in guisa che non ebbe egli il piacere di vederla posta in uso. E sebbene Gregorio X. suo successore per renderla meno odiosa avesse stabilito, che se il Papa tra lo spazio di un mese dal dì della vacanza non avesse conferito i beneficj vacati, fosse stato lecito agli ordinarj Collatori di conferirgli essi a loro beneplacito (1); non fu però egli in questo più fortunato di Clemente suo predecessore; poichè ciò non ostante questa riserva non fu posta in uso, siccome riflette il citato Molineo, prima della pubblicazione del sesto Libro delle Decretali fatta da Bonifacio VIII. nell'anno 1298. Ed allora questo Pontefice veggendo che era a lui riuscito di porla in uso, non si contentò di farla correre come da Clemente IV. era stata foggiata, ma volle ancora aggiungervi qualche cosa del suo.

Bo-

(1) C. *Statutum de præb. in VI.*

Bonifacio adunque con altra sua Decretale (1) estese la Costituzione di Clemente a tutti quei beneficj, che vacassero ne' luoghi vicini alla Corte di Roma, prescrivendo per termine della vicinanza quello di due diete legali; come ancora a tutti i beneficj che vacassero nel tempo che la Corte Pontificia venisse forse a trasferirsi da un luogo all'altro. La prima parte di questa Costituzione passò poi nell'Estravagante ad *regimen* di Benedetto XII. la quale suol confermarsi nella prima regola di Cancelleria, e la seconda diè poi occasione alla VI. regola di Cancelleria da Urbano V. formata, siccome andando innanzi si farà chiaro. Quello però che s'incontra di notabile tanto nella Decretale di Gregorio X. quanto in quest'altra di Bonifacio, egli è che neppur essi fanno alcun motto dell'antica consuetudine da Clemente IV. asser ta, e che all'opposto chiamano quel suo stabilimento *statutum felicis recordationis Clementis Papæ* espressione intieramente contraria, ed opposta

 a ciò

(1) C. *præsenti.* 54. *de præb. in* 6.

a ciò, che noi chiamiamo Consuetudine.

Non passò mai però questa riserva da Clemente IV. introdotta fra le regole di Cancelleria, perciocchè fu da' Canonisti chiamata *clausa in corpore juris*, e perciò credettero essi che non fosse mestieri pubblicarla di nuovo, riputando che ella da se sola avesse vigore, e forza maggiore. Ond'è, che quì fa d'uopo notare cosa importi in sostanza quel riputarsi questa riserva *clausa in corpore juris*, siccome per esaltarla sopra tutte le altre incessantemente ripetono i Canonisti.

E primieramente essendo questa registrata nel VI. delle Decretali (libro molto sospetto per essere stato da Bonifacio compilato unicamente per istabilire il gran disegno della Monarchia universale) nel suo più stretto significato non può dirsi tale. Ma ancorchè il sesto fosse di egual credito che gli altri libri delle Decretali, egli è non pertanto ormai fuor di controversia che tutto l'intiero Corpo del dritto Canonico non può avere veruna forza legislativa fuori del dominio Ecclesiastico, non essendo quello giammai stato approvato da veruna pubblica, e Sovrana autorità, da' cui solo dipende di

da-

dare ad un Codice il Legislativo vigore; siccome in fatti veggiamo che in Francia la Collezione di Dionigi il picciolo, comecchè fatta di privata autorità, forma non pertanto il dritto pubblico Ecclesiastico di quel Regno, per essere ivi stata per ordine di Carlo Magno pubblicata.

Nè vale l'opporre, che il dritto Canonico sia stato per avventura tacitamente dalle varie Nazioni accettato, veggendosi che i Magistrati ne prendono norma nelle loro giudicature; poichè questo riguarda unicamente alcuni stabilimenti giudiziarj, che ivi s'incontrano, appoggiati a' principj dell' equità naturale, per cui avviene che quel libro si legga pubblicamente anche tra' Protestanti. Del rimanente tutte quelle determinazioni puramente positive di cui quel libro è ripieno, e specialmente quelle che riguardano mere temporalità, non possono certamente avere in alcun luogo fuori del dominio Ecclesiastico forza legislativa, nè fra noi possono avere maggior vigore, che i Capitolari di Carlo Magno, le Consuetudini di Parigi, le Leggi di Toro, o qualunque altro Codice di Leggi straniere. Infatti chi

ardirà mai neppur pensare che il Capitolo *Venerabilem*, il Capitolo *ad Apostolica*, la Bolla *Unam Sanctam*, e tante altre innumerabili Decretali, che nel corpo del dritto Canonico s' incontrano, nelle quali han tentato i Romani Pontefici di usurpare i Supremi dritti de' Principi, con dichiararsi loro Superiori, con attribuirsi la facoltà di censurare le loro azioni, e congiunger finanche all'eccesso di deporre dal Soglio i Re, e gl' Imperadori, sieno unqua state tacitamente accettate, sol perchè sconsigliatamente qualche forense si prese la pena di citar quel libro nelle sue allegazioni?

Per conchiudere adunque questa già forse troppo lunga digressione, non ostante che la mentovata riservazione si dica da' Canonisti comunemente *clausa in corpore juris*, egli è fuor di controversia, che ella essendo una determinazione puramente positiva, e riguardante una materia tutta temporale, non può fra noi in modo alcuno riputarsi avvalorata da veruna forza legislativa, essendo stata finora per mera compiacenza de' nostri Principi tollerata. Li quali senza alcun dubbio possono liberamente proibirla, e bandir-

dirla intieramente da'loro dominj, qualora sembrerà loro utile e convenevole al vantaggio,ed alla tranquillità dello Stato.

Intanto questa general riserva da Clemente IV. introdotta, in vece di minorare la cupidigia de' Curiali Romani, altro non fece, che irritarla maggiormente per la tolleranza, colla quale era stata quella ricevuta; onde è che in quei tempi l'altre particolari riservazioni, e mandati si videro crescere a dismisura. La Francia, ove per lo passato era stato il Re nel legittimo possesso di conferire tutti i Vescovadi, e beneficj, divenne poi colla occasione della dimora che stabilì Clemente V. in Avignone, il bersaglio di tutti i mandati, aspettative, e riservazioni Pontificie. Che sebbene a' tempi di Bonifacio VIII. i grandi di quel Regno avessero fatta al medesimo una ben viva rappresentanza su tali abusi, il Re Filippo il Bello non pertanto dopo le acerbissime contese avute con quel Pontefice in occasione della famosa Bolla *Unam Sanctam* passò in una perfettissima armonia co' suoi Successori, e specialmente con Clemente V. per la rivocazione che costui fece di quella Bolla subito che ascese al

Pon-

Ponteficato; onde con tale occasione si rese agevole a Clemente V. di accrescere, ed avanzare in varj modi le sorprese de' suoi predecessori. Ed in fatti laddove prima la riservazione da Clemente IV. introdotta si restringeva a' soli beneficj, Clemente V. l' estese ancora a' Vescovadi, Arcivescovadi, e Patriarcati [1]. E non molto dopo in un' altra Bolla (2) esagerando i mali che provenivano dalle frequenti Elezioni che facevansi [forse da' Metropolitani] de' Vescovi di quelle Chiese prive di Plebe, e Popolo Cristiano, proibì, che per l' innanzi niuno procedesse a simili Elezioni, riservandole specialmente a disposizione della Sede Apostolica.

La condiscendenza però mostrata dal Re Filippo verso questo Pontefice, si vide giungere per sino alla debolezza, poichè niente ricordevole quel Principe de' legittimi dritti esercitati da' suoi predecessori, tentò di eludere lo stabilimento del Re S. Luigi, di cui

[1] *Extrav. Etsi in temporalium de Preb. int. Com.*

(2) *Clementin. In plerisque de Elect.*

cui sopra si è ragionato, con mezzi però indiretti, secondando le sorprese de' Romani Pontefici in pregiudizio de' suoi Reali dritti, e di quelli di tutta la Nazione. Sul principio per altro la compiacenza fu scambievole, corrispondendo Clemente alla tolleranza del Re Filippo, con destinare a' Vescovadi e beneficj da lui riservati, quei personaggi, che venivangli dal Re Filippo nominati, per farlo così più agevolmente cader nella rete. Ma subito poi che quel Pontefice si vide stabilito il dritto delle sue riserve, non ebbe più alcuna considerazione per le nomine del Re, sapendo ormai non aver più di lui verun bisogno.

Si legge in fatti presso il Baluzio una lettera di Clemente, nella quale egli si scusa col Re Filippo di non aver potuto riservare a suo favore alcune Chiese, perciocchè le aveva già prima per se riservate. Ecco le sue parole: *De Ecclesiis vero, de quibus nobis tua Serenitas scripsit, scire volumus, quod nos earum provisiones hac vice nobis duximus reservandas* [1]. Ma

(1) *Baluz. Vit. Pont. Avenion. Tom.* II. *pag.* 65.

Ma ſiccome il Re Filippo, non oſtante le varie ripulſe dal Papa ſofferte, non ceſſava però mai di rinnovargli le ſue premure, ſpecialmente nelle vacanze di maggior rilievo, perciò quel Pontefice giunſe finanche ad ammonirlo di non impedire ſenza legittime cagioni col mezzo delle riſerve, che egli pretendeva, le Canoniche Elezioni. Lo ſteſſo Baluzio (1) rapporta l' intiero tenore della lettera ſcritta da Clemente al Re Filippo nell' anno 1309. nella vacanza dell' Arcivescovado di Sens, che quel Principe aveagli chieſto per il Veſcovo di Cambrai. *Benchè* (egli dice) *queſte ſorte di riſerve ci diſpiacciano, tuttavia non trovando altri mezzi per ſodaisfarvi noi abbiamo riſervata per queſta volta la Chieſa di Sens a voſtra diſpoſizione, pregandovi a non impegnarvi per l' avvenire in ſimili coſe ſenza intereſſanti motivi.* Non ſarà inutile quì notare come per confeſſione degli ſteſſi Romani Pontefici, le riſervazioni da loro uſate erano molto contrarie alla Eccleſiaſtica diſciplina, e che da loro ſteſſi, come-

mec-

(1) *Baluz. Loc. cit.*

mecchè in caso d'altri, venivano biasimate. Si dura però fatica a comprendere, come possa accordarsi la delicatezza quì mostrata, con quella illimitata podestà, di cui poi si faceva sì grande abuso.

Con tai mezzi adunque, essendosi prima fomentata la falsa credenza, che i Laici non potessero ingerirsi nelle Elezioni, insensibilmente si tolse di mano a' Principi il loro dritto più specioso, ed in tal modo essendo quello passato ne' Vescovi, e nel Clero, riuscì più agevole ai *Romani* Pontefici sotto varj pretesti appropriarsene a poco a poco la disposizione. Ma perciocchè riusciva troppo malagevole il porre in uso tuttodì tanti innumerabili mandati, e riservazioni particolari; perciò l'umano ingegno ne' proprj vantaggi feracissimo d'invenzioni, suggerì bentosto il ritrovato delle famose regole di Cancelleria.

CAPO V.

Origine e progressi delle regole di Cancelleria.

ERano le cose nello stato poc'anzi descritto, allorchè dopo la morte

te di Clemente V. essendo vacata la S. Sede per lo spazio di più di due anni, finalmente i Cardinali rinchiusi in Lione nel Conclave, non potendo accordarsi tra loro sulla elezione del nuovo Pontefice, convennero alla perfine di riconoscere per Papa colui, che sarebbe stato nominato da Giacomo d'Ossa Cardinal di Porto [1]. Non era già costui nè sì semplice, nè sì delicato, che avesse voluto lasciarsi scappar dalle mani quella occasione; ond'è che facilmente eluse la fiducia avuta in lui da quei Cardinali, nominando se stesso Pontefice, e facendosi chiamar Giovanni XXII. Un Papa eletto in un modo sì poco legittimo, era per altro dotato di un carattere molto adatto per distendere da per tutto le già cominciate conquiste. Era egli uomo di vilissimi natali, ma scaltro, ardito, ed amator di novità. Giovanni Villani istorico contemporaneo riferisce, che egli fu infettato dell'errore de' millenarj, e rapporta la ritrattazione che egli fece del suo erro-

neo

[1] *Gio. Villani Istor. lib. IX. cap. 79.*

neo fentimento negli ultimi momenti della fua vita [1]. In fomma fe doveffe preftarfi fede alle accufe prefentate contro di lui all' Imperador Lodovico il Bavaro, egli dovrebbe ftimarfi degno ben d'altro, che del Papato.

Queſto Pontefice troppo zelante d' ingrandir la fua potenza con quell' iſteſſa accortezza con cui aveala già acquiſtata, e volendo evitare la continua cura, ed occupazione da' fuoi anteceffori ufata nelle infinite particolari riferve da loro fatte, a difpetto delle quali la maggior parte delle Collazioni loro ufcivan di mano; e riflettendo che quelle continue forprefe fomminiftravano la occafione a troppo frequenti lagnanze, pensò rimediar facilmente all'uno e all' altro male, facendo in modo che quelle riferve diveniffero durevoli e generali.

E quindi ebbero l' origine le regole della Romana Cancelleria, le quali fenza dubbio fono debitrici a Giovanni XXII. del loro nafcimento. Non è però già che egli fin d' allora le aveffe formate nel modo in cui ora

fono

[1] *Villan. iſtor. Lib. X. cap. 19.*

ſono; poichè queſta fu opera di molto tempo, e di molti Pontefici inſieme, ognuno de' quali aggiungendovi qualche coſa del ſuo, le ridusſero finalmente a quello ſtato di perfezione in cui ora ſi veggono; ſe perfezione può chiamarſi ciò che ſi oppone non ſolo alla diſpoſizione de' Canoni, ma a' ſemplici lumi della giuſtizia naturale, con attribuirſi ciò che indubitatamente ad altri ſi appartiene. Prima però d'intraprendere il racconto dell'origine di queſte regole, egli è duopo di avvertire il leggitore, che in eſſe l'ordine numerico non corriſponde punto all'ordine cronologico; perciocchè quei Pontefici che le ordinarono, come or ſono, vollero conſervare piuttoſto un certo ordine di materia, che l'ordine del tempo. Per la qualcoſa dovendo io di queſte raccontar la origine, ho ſtimato meglio di attenermi all'ordine cronologico, proſeguendo in tal modo il ſiſtema ſin dal principio da me adottato.

Giovanni XXII. adunque ſin dal primo giorno del ſuo Ponteficato rivolſe il penſiero alla grand'opera da lui meditata, ſiccome le ſue prime azioni chiaramente lo dimoſtrano. Egli in fat-

fatti che fu coronato a Lione nel' ottavo giorno di Settembre dell' anno 1316. [1] appena lasciò correre cinque giorni dopo la sua coronazione, che per futura memoria fece dal suo Cancelliere scrivere un atto, nel quale si esprimeva una nuova general riserva che egli assunto appena al Ponteficato introdusse. Il monumento è rapportato dal Baluzio, da cui fedelmente si è quì trascritto (2). *Anno Domini MCCCXVI. XVIII Kal. Octobris Lugduni. Sanctissimus Pater, & Dominus Joannes* XXII *Pontificatus sui anno primo reservavit sua, & Sedis Apostolicæ Collationi omnia Beneficia Ecclesiastica quæ fuerunt, & quocumque nomine censeantur, ubicumque ea vacare contigerit per acceptionem alterius beneficii, prætextu gratiæ ab eodem Domino Papa factæ, vel facienda acceptati, mihique Gaucelmo Vicecancellario suo præcepit in præsentia Magistri Petri Fabri, quod hæc ad memoriam redigerem in scripturam.*

Dal

(1) *Villan. Istor. Lib. IX. cap.* 79.
(2) *Baluz. in not. ad Vit. Pont. Avenion. pag.* 722.

Dal trascritto monumento può ognuno agevolmente rilevare il modo onde le regole della Cancelleria comineiarono ad introdursi. Queste in fatti altro non erano nel loro nascimento, che semplici atti, che si notavano dal Vice-cancelliere per regolamento della mentovata Cancelleria; in vigore dei quali provvedeva il Pontefice i beneficj ivi disegnati in qualunque tempo quelli vacassero; acciò investendone poi l'Ordinario un alrro, potesse questa provvista in vigor di quell'atto dichiararsi nulla. La riserva contenuta nel trascritto monumento diè poi occasione all'Estravagante *Execrabilis*, di cui innanzi si ragionerà, la quale passò nella prima regola della Cancelleria.

Prima però di passar quell'anno (non sapendosene il giorno preciso) Giovanni XXII. diè fuori una Decretale (1), colla quale intese estendere la general riserva de' beneficj vacanti in Curia da Clemente IV. introdotta; ma in effetti ne introdusse altre nuove, di quella prima assai più ampie. Egli

(1) *Extrav. Ex debito de Elect. inter Com.*

Egli dunque dichiarò prima che quella riserva avesse luogo ne' Vescovadi, Monisteri, ed altre Chiese Regolari, priorati, officj, dignità, personati, prebende, ed altri beneficj curati, o non curati, che nella Sede Apostolica fossero vacati. Dichiarò ancora, che tutti quei beneficj s'intendessero vacati, in Curia non solo per morte naturale de'possessori, ma ancora ne' casi di deposizione, di privazione, di nullità di elezione, di ripulsa, e di rinunzia, in qualunque modo ciò accadesse. Ampliò poi quella riserva a tutte le Chiese, ed altri beneficj posseduti da' Cardinali in qualunque luogo costoro morissero. E finalmente estese quell' istessa riserva a tutti i beneficj, e dignità posseduti dagli Uffiziali della Curia Romana, cioè Cancelliere, Camerario, Notaj, Uditori, Correttori, Scrittori di lettere, Penitenzieri, Abbreviatori, Cappellani, Commensali, ed altri Ufiziali, non ostante che morissero in altro luogo, ed in tal guisa diede egli occasione alla riserva detta di affezione, insegnando colla sua sagacità, come possa mantenersi una luminosa Corte ad altrui spese. E perchè questo stabili-

bilimento fu temporaneo da non durare più oltre del Pontificato di Giovanni, perciò fu poi confermato da Benedetto XII. suo successore nell' Estravagante *ad regimen*, la quale passò poi nella prima regola della Cancelleria, siccome innanzi vedremo.

Nell'anno seguente 1317. il Pontefice Giovanni volle avvalorare con una Decretale (1) la prima riserva da lui fatta in quel privato atto notato dal suo Cancelliere, che di sopra si è trascritto. Giammai però non si è fatto scempio maggiore del buon senso, di quello che ne fece Giovanni XXII. in quella Decretale. Comincia egli con un verboso apparato di pampinose espressioni a detestare *l'esecrabile ambizione* di coloro che quanto più possegono, altrettanto più avidi, ed insaziabili divengono; passa di poi a proibire la pluralità de' beneficj incompatibili, siccome prima avea fatto; e finalmente allora quando ognuno crederebbe che ei (cominciando da se stesso l'esempio) vo-

(1) *Extrav. Execrabilis de Prab. ut. Extrav. Joan. XXII.*

volesse bandire intieramente dalla sua Corte l'avarizia, e l'ambizione, si vede non senza stupore, che egli tirando una conseguenza tutta opposta alle sue premesse va in fine a conchiudere infelicemente in una riserva.

Il contenuto di quella Decretale è in sostanza presso che l'istesso della riserva da lui fatta nel quinto giorno del suo Pontificato, e comprende tutti que' beneficj che vacassero per il possesso di altro benefico incompatibile dal Papa conferito; avverandosi in tal guisa ciò che di lui riferisce Giovanni Villani, il quale dice: *Ed oltre a ciò per la detta riservazione quasi mai non confermò Elezione di niuno Prelato, ma promovea un Vescovo in uno Arcivescovado; ed al Vescovado di un Vescovo promosso promoveva un minor Vescovo; ed allora avvenìa bene sovente che di una vacazione di un Vescovado grande, o Arcivescovado, o Patriarcato faceva sei, o più permutazioni, e simile di altri beneficj; onde molte, e grandi provvisioni di moneta tornavano alla Camera del Papa* (1). Il modo poi, on-

(1) *Villan. Istor. Lib. XI. cap. 20.*

d' egli ricavasse da quelle provviste tante somme di danaro, non è così facile a comprendersi, giacchè allora non erasi per anche introdotto l' abuso delle annate, le quali per tre soli anni furono da Giovanni introdotte su i benefici minori, giacchè n' eccettuò espressamente i Vescovadi, e le Abbadie (1).

Questo lungo giro di tante provviste oltre poi alle grandi somme di danaro, che la sagacità di Giovanni sapea ricavarne, apportavagli un altro importantissimo vantaggio; percciocchè a lui riusciva in tal guisa di destinare in quei luoghi, ove lo credea più espediente, le persone più confacenti, ed opportune a i suoi vasti disegni. E forse con tai mezzi pretese poi rendersi dispotico della Elezione degl' Imperadori, ed indi passare a tanti altri eccessi dalla Storia narrati; sicuro senza dubbio di essere sostenuto da tanti suoi dipendenti, che in ogni parte d' Europa facevano partito a suo favore: arcano di politica non mai più

da

(1) *Fleury hist. Eccl. Liv. XCIX. §. 27.*

da quel tempo dalla Corte di Roma tralasciato. Questa riserva passò poi nella prima regola di Cancelleria, in cui si rinnova espressamente il contenuto di quella Decretale.

Proseguendo tuttavia Giovanni XXII. la grande impresa da lui sì ben cominciata, e persuaso che la gloria non suole accordarsi, se non all' opere già compite, e perfette, inventò un' altra riserva, assai però dissimile dalle altre già prima introdotte, le quali in paragone di questa erano quello, che suol essere il lampo in paragone del fulmine. Laddove prima adunque le riservazioni si erano ristrette a certi casi particolari, egli senza restringersi nè a modo, nè a tempo, nè a luogo, riservò a sua disposizione la collazione di tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili, Vescovili, Collegiate, Abbadie, Monasteri, Priorati, ed altri qualsivogliano luoghi pii di tutta la Cristianità in qualunque tempo, o in qualunque luogo mai quelle vacassero.

E' vero però, che per quanto intraprendente egli fosse, non ebbe tuttavia il coraggio di compir quell' Opera in un colpo solo; ma volle prima pru-

dentemente tentarè qual riuscita avesfero i suoi primi passi. La parte superiore d' Italia fu da lui destinata a questa pruova, siccome io ritraggo da un monumento rapportato dal Rainaldi, che per appagare la curiosità del leggitore non sarà inutile quì trascrivere: *Johannes &c. In Patriachatu Aquileense, nec non Medielanense, Ravennate, Ianuensi, & Pisana Provinciis existentes Ecclesia, quas, & qua frequenter, prout experientia docet, retroacti, & hucusque continuata malitia temporis in earum provisionibus, variis noscitur discriminibus subiecisse, nostra mentis obtutibus occurrere, ac propterea similibus in posterum obviare periculis, donec favente Domino sublata procella temporis impacate eisdem Ecclesiis, & personis earum plena in eligendo securitas ministretur, sollicitis affectibus cupientes; provisiones omnium Patriarchalium, & aliarum quarumlibet Ecclesiarum, Collegiatarum, nec non Abbatiarum, Monasteriorum, Prioratuum & aliorum quorumcumque piorum locorum sacularium, & regularium exemptorum, & non exemptorum consistentium in Patriarchatu, & provinciis supradictis, ad quas, vel ad quos, seu*

ſeu quæ Prælati conſueverunt, & debent per Eccleſiam aſſumi, nunc ubicumque vacantium, & quæ deinceps vacare contigerit, diſpoſitioni, ac ordinationi. noſtræ & Sedis Apoſtolicæ de fratrum noſtrorum conſilio uſque ad ejuſdem Sedis beneplacitum de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine reſervamus &c. Avenion. 3. Kal. Auguſt. MCCCXXII. (1).

La tolleranza, e la debolezza di quelle Provincie d'Italia allora diviſe in piccole Repubbliche, e Dinaſtie, che inceſſantemente ſi laceravano, e ſi ſpoſſavano fra loro, fece poi in modo che quel Pontefice allettato dalla felicità de' primi ſucceſſi, ſtendeſſe le ſue conquiſte ſulla Collazione non men che di tutte le Chieſe dell'Orbe Cattolico, ſiccome apprendiamo dalle Storie, e ſpecialmente da Giovanni Villani iſtorico contemporaneo, e degno di tutta la fede, il quale ſebben'erri circa la data del tempo, non perciò ſi rende meno ſincero. Ecco le ſue parole: *Il detto Teſoro* (della ſtupenda quantità di circa venticinque milioni di fiorini

(1) *Rainald. ad an.* 1322.

rini d'oro) *fu ragunato la maggior parte per lo Papa Giovanni per la sua industria, e sagacità che in fino all' anno 1319. pose le riservazioni di tutti i beneficj Collegiati di Cristianità, e tutti gli volea dare egli, dicendo il facea per levare le Simonie, e di questo trasse, e ragunò infinito tesoro* (1). Bel modo in vero di evitare le Simonie: ma sacrificio senza dubbio assai più bello e glorioso si contentò di fare di se stesso Giovanni XXII. per amor della Cristianità, assumendo sugli omeri suoi tante innumerabili Simonie, che pria per tutto l' Orbe Cattolico si commettevano.

Sà che molti han sostenuto questa riserva aver avuta origine da Clemente quinto antecessore di Giovanni, e che costui altro non fece, se non confermarla, ed ampliarla (2); ma costoro per lo più Romani, o dipendenti da quella Corte, mostrano chiaramente il loro impegno di dare un' aria di maggior antichità a questa riserva,

(1) *Villan. Istor. Lib. XI. cap.* 20.

(2) *Vid. Bursat. Cons.* 129. *&* *Rigant. ad reg.* 2. *Cancell.*

serva, o di scusare in qualche modo Giovanni XXII., sostenendo non aver egli altro operato, se non seguir le orme già segnate da' suoi predecessori. Mentre si è di già veduto come Clemente V. usasse le sue riserve ne' casi particolari, le quali erano tal volta anche da lui detestate. Oltre che l' istessoGiovanni così avido, come egli era, non avrebbe trascurato di confermare fin dal primo giorno del suo Pontificato la più importante di tutte le riserve, tralasciando quelle altre sì tenui e sì poco importanti a paragon di questa. E finalmente non avrebbe egli certamente lasciato di farne pompa nel contesto dell' intiera riserva poc' anzi trascritta, in cui fa pietà nel mendicar sì miseramente qualche colorato pretesto.

Fu poi questa riservazione per la sua soverchia ampiezza, ed estensione alquanto cambiata, allorchè Urbano V. (1), o più verisimilmente Innocenzio VIII. (2) ne formò la seconda regola di Cancelleria. Fu ridotta in fatti

 que-

(1) *Bursat. Cons.* 129.
(2) *Vid. Rigant. ad reg.* 2.*Cancell.*

questa regola a tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili, Vescovili, ed a' Monasteri eccedenti l' annua rendita di dugento fiorini d'oro: moderazione assai peggiore di qualunque eccesso; come quella, che chiaramente mostrava, che non l'impiego, o la dignità, ma il solo emolumento era dalla Corte di Roma riguardato. Fu poi a questa stessa riservazione apposta una giunta (introdotta da Pio V. (1) nell' anno 1569. in iscambio di questa limitazione) della riserva di tutti quei beneficj di collazione delle mentovate dignità, li quali vacassero nel tempo della Vedovanza di quelle Chiese. E finalmente per togliersi ogni ambiguità, si aggiunsero espressamente le Chiese Primaziali, che prima si erano omesse, siccome dal contesto dell' intiera Regola può rilevarsi. Oltre a ciò per colorire in qualchè guisa questa inescusabile sorpresa, soleva ne' primi tempi a questa regola apporsi la clausula: *Quotiescumque Summus Pontifex illa uti voluerit*, siccome apparisce dall' an-

(1) *Van-Esp. Jur. Eccl. Part.* 2. *ett.* 3. *tit. VI. cap.* 5. *num.* 17.

antica edizione delle regole di Cancelleria fatta a' tempi di Innocenzio VIII. quasi che fosse facile il fare un moderato uso di ciò, che coi mezzi finora divisati si era procurato di ottenere.

Ma quì neppure si arrestarono le vittoriose conquiste di Giovanni XXII.; perciocchè qualche tempo dopo (non sapendosene precisamente la data) pubblicò un' altra riservazione, che finì quasi di togliere ogni misero avanzo scappato dalle sue mani. Si riservò adunque a sua disposizione le maggiori Dignità delle Chiese Cattedrali, Patriarcali, e Metropolitane, e le principali Dignità delle Chiese Collegiate eccedenti la rendita di dieci fiorini d'oro (1). Passò poi questa riservazione nella quarta regola della Cancelleria con due altre giunte però, che forse sopravanzano la derrata; perciocchè riservaronsi in virtù di questa istessa regola tutti i Priorati, Prepositure, ed altre Dignità Conventuali, e le Precettorie generali di qual-

D 5 sisia-

(1) *Gomez. ad regul. Cancell. de trien. possess. quaest. 8. Rigant. ad reg. 4. Cancell.*

sissano Ordini eccettuatine però gli Ordini Militari. E finalmente tutti i beneficj posseduti dai familiari del Papa, e da i Commensali de' Cardinali, volle questa stessa regola che rimanessero affetti, e sottoposti alla libera disposizione della Sede Apostolica in qualunque luogo, o tempo venissero a vacare.

Riservò ancora Giovanni XXII. in un'altra sua Costituzione a disposizione della Sede Apostolica i beneficj posseduti da tutti i Collettori, e Succollettori delle rendite della Camera Apostolica in qualunque luogo quelli morissero, e di questa riservazione se ne formò poi la quinta regola di Cancelleria (1) a cui gran mercè, che i Suoi Successori non vi abbian fatte le solite giunte.

In tal guisa adunque Giovanni XXII. sotto varj speciosi pretesti la sua insaziabile ambizione nascondendo, giunse per istrade diverse ad attribuirsi finalmente la disposizione di tutti i Vescovadi, e della maggior parte delle

(1) *Letter. de re benef. Lib. 2. Quaest. 32.*

le Dignità, e beneficj dell'Orbe Cattolico, imitando in ciò quella famosa divisione del favoloso Leone (1). Morì poi carico d'anni, e di ricchezze; mentre: *E' noto che dopo la sua morte si trovò nel tesoro della Chiesa in Avignone in moneta d'oro coniata il valor, e computo di 18. millioni di fiorini di oro, e più. E in Vascellamenti, Croce, Corone, e Mitre, e altri giojelli d'oro con pietre preziose la stima di largo d' valuta di 7. millioni di fiorini d'oro;* siccome riferisce un istorico contemporaneo, (2) e degno di tutta la fede, soggiungendo egli di esserne stato assicurato da un suo fratello, il quale era in quel tempo in Corte del Papa.

Ecco dunque con quai mezzi, ed a qual fine introdusse Giovanni XXII. tante, e così varie riservazioni, dalle quali ne formò egli le regole di Cancelleria, che solevansi per futura memoria notare dal Vice-cancelliere, acciò servissero di norma alle provvisioni che spedivansi dal Pontefice. Non dee

 re-

(1) *Phedr. Lib. I. Fab. V.*

(2) *Gio. Villan. Istor. Lib. XI. cap. 20.*

recar dunque maraviglia, se Giovanni XXII. sia generalmente riputato l' autore delle mentovate regole, comecchè molte altre ne abbiano di poi aggiunte i suoi Successori; poichè la gloria delle grandi opere suole accordarsi a' loro inventori, e non già a coloro che fanno qualche picciola aggiunzione alle cose già inventate.

Or sebbene Giovanni XXII. avesse colla sua sagacità lasciata un' ampia messe a' suoi Successori, onde appagare ogni loro più vasto pensiero, vi fu non pertanto fra costoro chi non volendo essere in ciò riputato meno di lui, si prese la cura di andar raccogliendo tutti quei frantumi che uscivangli per avventura di mano. In fatti Benedetto XII. suo successore nell' anno 1335. diè fuori una Decretale (1) colla quale confermò, ed ampiò l' Estravagante *ex debito* da Giovanni XXII. nell' anno 1316. pubblicata, siccome sopra si è veduto; riservando in tal modo a sua disposizione, durante il termine della sua vita tutti que'

---

[1] *Extrav. ad regimen de prab. int. Com.*

que' Vescovadi, e benefici che vacassero per il conseguimento di altro Vescovado o beneficio incompatibile, come ancora tutti i benefici posseduti dagli Uffiziali della Romana Curia, e que' benefici in fine che vacassero nel termine delle due diete legali, siccome prima di lui avea già Giovanni XXII. determinato. Questa riservazione passò poi nella prima regola della Cancelleria, nella quale suole espressamente confermarsi la disposizione di questa Estravagante, unitamente con quella dell' Estravagante *Execrabilis* di Giovanni XXII. siccome sopra si è notato.

Fu poi l'intiero contesto di questa prima regola variamente accresciuto, ed ampliato da altri Pontefici loro Successori. Sisto V. vi aggiunse la dichiarazione che s' intendessero anche riservati i benefici di quelli Uffiziali della Romana Curia, li quali avessero dimessi i loro impieghi (1). E Clemente VIII. estese la riservazione anche a quei benefici che fossero dagli Ordinarj conferiti contro la disposizione del

(1) *Ebokier ad reg. VIII. Cancell.*

del Concilio Tridentino; E con queste giunte è stata poi questa prima regola dagli altri Pontefici loro Successori pubblicata, siccome dalle ultime edizioni si ravvisa.

Alcuni Scrittori per maggiormente avvalorare le riservazioni contenute in questa prima regola, s'immaginarono di sostenere che elleno a somiglianza della riserva de' beneficj vacanti presso la Sede Apostolica, dovessero riputarsi, siccome dicono nel loro linguaggio, *clausa in corpore juris*; perciocchè sono quelle contenute come si è detto in due Estravaganti, l'una di Giovanni XXII., e l'altra di Benedetto XII. Comecchè una tal quistione fuori del dominio Ecclesiastico sia intieramente inutile, per quello che rispetto al vigore del dritto Canonico si è di sopra ragionato; egli è però non per tanto da avvertire che la Collezione dell' Estravaganti non fu da altra autorità, se non da quella de' Libraj nel Corpo del dritto Canonico inserita; e per conseguenza le riservazioni in quella contenute sono indubitatamente fuori del Corpo del Canonico dritto, siccome attesta l' eruditissimo Van-Espen, il quale dice:

Has

Has reservationes esse extra Corpus juris, communis est opinio, & hodie recepta (1).

CAPO VI.

Varj accrescimenti, e vicende delle regole di Cancelleria.

DOpo la morte di Benedetto XII. Clemente VI. suo successore non seppe che aggiungere alla grand' opera quasi nel tempo stesso cominciata, e compita da' suoi predecessori. Egli ebbe però molto a travagliare per sostenere i loro passi a fronte di mille lagnanze, che di giorno in giorno crescevano in ogni parte d' Europa - Celebratissime più che le altre furono le controversie con Odoardo III. Re d' Inghilterra sù tal proposito suscitate, di cui l' ordine de' tempi richiede, che quì brevemente si faccia menzione.

Chi leggerà questo libro saprà bene, che allorchè parlo dell' Inghilterra, intendo parlare d' una nazione, della

(1) *Jur. Eccl. Parr. II. Sect.* 3. *tit. VI. Cap. V. num.* 3.

della quale in quei tempi non v' era in tutta Europa un' altra, nè più Cattolica, nè più ubbidiente alla ChiesaRomana. Erano quei Re suoi ligj, e dipendenti, e le somministravano con somma esattezza que' censi, di cui per loro divozione avean voluto gravarsi; e perchè la natural serietà di quella nazione fa, che in tutte le loro operazioni, que' popoli faccian sempre davvero, perciò non v' erano in quei tempi nella Chiesa, nè più veri, nè più zelanti Cristiani di loro.

Tanti, e sì intollerabili abusi introdotti nella Chiesa per mezzo delle Pontificie riservazioni, ed accresciuti e fomentati dall' avidità e dal vantaggio de' Curiali Romani, scossero finalmente la tolleranza fin allora usata dall' Inghilterra; ond' è, che i Parlamenti ne fecero vive istanze al Re Odoardo III., il quale si determinò d' apportarvi un opportuno riparo. Le prime resistenze accaddero nell' anno 1343. nell' occasione, che Clemente avea conferiti alcuni benefici in Inghilterra a due suoi Cardinali; onde costoro spedirono colà i loro procuratori a prenderne possesso. Si è notata di sopra la poco civil maniera solita

lita ufarfi da quei Commiffarj in cafi fimili; onde il Re Odoardo fecegli imprigionare, e poi cacciargli vergognofamente dal Regno (1). I romori del Papa furon grandi, e fcriffe al Re una lettera, in cui volea perfuaderlo, che i Cardinali travagliando per la Chiefa, era convenevole, che tutti contribuiffero al loro mantenimento, e ch' era vantaggio de' Re aver i Cardinali ben affetti, qualora poffedeano beneficj ne' loro ftati.

La rifpofta del Re Odoardo fu però concepita in termini affai diverfi, onde merita d' effer quì per intiero trafcritta. E' *ben noto* (egli dicea) *che fin dalla nafcente Chiefa i Re noftri Predeceffori, e i Grandi di quefto Regno han fondate le noftre Chiefe, con donar loro beni, e privilegj, e con iftabilirvi degni Miniftri per l' iftruzione del popolo, e propagazione della Fede. Ma egli è ben dolorofo, che per le provvifioni, che vengono da Roma quefti beni paffino nelle mani di perfone indegne, e fpecialmente di ftranieri,* *che*

(1) *Fleury hift. Eccl. livr.* 95. §. 19.

che non risseggono ne' loro beneficj, non conoscono il loro gregge, e non ne intendono neppure il linguaggio: altro unicamente non cercando, che il loro profitto temporale. Così il Divin Culto si è diminuito, la cura dell' anime s' è negletta, l' ospitalità è cessata, il dritto delle Chiese è usurpato, ed i Sacri Edificj vanno in ruina, intanto gli uomini dotti, e virtuosi del Regno, i quali potrebbero contribuire alla cura dell' anime, e servirci ne' nostri Consigli, abbandonano gli studj, disperando d' ottener beneficj. Quindi si diminuisce il dritto di padronato, che abbiamo noi, e i nostri sudditi su' beneficj, la nostra giurisdizione riman delusa, e i dritti della nostra Corona vergognosamente periscono. Le ricchezze del nostro Regno passano in poter di stranieri, per non dir de' nostri nemici, forse per un segreto disegno d' indebolire il nostro Regno con deprimere il suo Clero, e con assorbir le sue ricchezze. Tutti questi inconvenienti sono stati esposti poco fa in nostra presenza nel nostro Parlamento, a cui sono sembrati intollerabili, ed egli istantemente ci ha pregato di apportarvi rimedio. Noi dunque vi preghiamo di permettere, che le libe-

re

re Elezioni abbiano luogo nelle nostre Chiese Cattedrali, ed in tutte le altre (1).

Antica politica della Corte di Roma ella è quella di non isgomentarsi a que' latrati che non mordono punto; onde Clemente VI. niun caso facendo di questa sì viva rappresentanza, proseguì ad avvalersi in Inghilterra delle sue riservazioni, da cui ne nascevano continui romori, non consentendo quel Re, che avessero quelle verun effetto; siccome accadde nell'occasione del Vescovado di Norvic dal Papa conferito ad un suo dipendente (2), ed in altri simili incontri. Per la qualcosa il Re Odoardo, volendo por fine a quella tresca, diè un passo molto violento, ma necessario; mentre s'impadronì di tutti i beneficj del suo Regno posseduti da' Cardinali, e Curiali Romani, e ne investì i suoi Uffiziali, non permettendo, che i Commissarj di Roma n' esigessero più i frutti [3]. Furon gravissimi i risentimenti del Pontefice in quell'occasione, minacciando benanche

cen-

(1) *Fleury nel luogo cit.*

(2) *Fleury lib.* 95. §. 23.

[3] *Rainald. an.* 1352. *n.* 17.

censure, se quel Re in un termine prefisso non avesse ritrattati i suoi passi. Prima però di spirar quel termine il Papa morì, ed il Ciel non sofferse, ch' egli avesse eseguito quell' ardito disegno, e che quella numerosa nazione si fosse sin d' allora separata dalla Cattolica Chiesa.

Innocenzio VI. suo successore non seguì punto le orme segnate da lui; perciocchè in vece di sostener l' impegno preso da Clemente col Re d' Inghilterra; egli anzi fu un uomo così giusto e moderato, che rivocò l' altre riservazioni fatte da quello negli altri dominj d' Europa. In una vita di questo Pontefice pubblicata dal Baluzio si legge così: *Hic fuit Vir justus, & durus in concedendis beneficiis, & jura Ecclesiastica. Subito post suam Coronationem multas reservationes factas per Clementem suum Prædecessorem suspendit; & constituit, Prælatos, & alios beneficiatos in Curia illa tum morantes, unumquemque ad suum beneficium personaliter applicare, & ibi residentiam facere sub pœna excommunicationis* (1). Scomunica da quel Santo Pon-

(1) *Vit. Pont. Avenion. Tom.* 1. *p.* 357.

Pontefice riputata assai più giusta di quella, che Clemente VI. al Re Odoardo avea minacciata. Diminuì inoltre Innocenzio la spesa della sua Corte, e quella dei Cardinali, e resecò infiniti altri abusi nella Chiesa introdotti.

Ma Urbano V. successor d' Innocenzio, non ostante che avesse un sì bello esempio da poter imitare, fu assai da lui dissimile: mentre non solò rimise nel pristino vigore tutte le riservazioni da' suoi predecessori introdotte; ma per non parer forse da meno di loro, ne introdusse anch' egli una nuova. Riservò egli adunque a sua disposizione i beneficj posseduti da tutti, e quaisivogliano curiali, o siano Uffiziali della sua Corte, li quali vacassero nel tempo che la Corte si trasferisse da un luogo ad un altro, in qualunque luogo benchè rimoto dalla mentovata sua Corte, quegli Uffiziali morissero. Piacque egualmente che le altre questa riservazione a' suoi successori, talchè la ricevettero di buon grado, formandone poi là sesta regola di Cancelleria [1].

Non

[1] *Barbos. in Collect. ad Extrav. ad regimen. Rigant. ad reg. 6. Cancell.*

Non andò guari però, che le disgrazie della Chiesa più che mai si rinnovarono, coll' occasione del grande Scisma, di cui le Apostoliche riservazioni furono, per dir così, l' alimento, ed il sostegno. Perciocchè i Papi de' differenti partiti non volendo nella loro Corte, e nelle altre sontuosità esser meno de' competitori, ed all' incontro a tanto non bastando le rendite loro, procuravano di cavar danaro con quel segreto ripiego da Giovanni XXII. inventato. Oltreacciò eglino col mezzo delle Collazioni de' beneficj facilmente riuscivano nel disegno di farsi maggior numero di partigiani; dal che ne avveniva, che quegli abusi crescevano oltre modo.

A tutti questi motivi s' aggiunse poi l' abuso delle annate, in questi tempi stabilito con fermezza nella Chiesa. Queste veramente ebber principio sin dall' anno 1306.; e se ne dee l' invenzione a' Vescovi d' Inghilterra, li quali allora fecero istanza a Clemente V. acciò loro conceduta avesse la facoltà di appropriarsi a loro vantaggio la rendita del primo anno di que' beneficj, che vacassero i primi nelle loro Diocesi. Allettato quel Pon-

tefice

tefice dall'ingegnoso ritrovato, invece di concedere loro quel vantaggio stimò meglio d'appropriarlo a se stesso [1]. Fu poi quell' esempio imitato da Giovanni XXII. nell' anno 1319, il quale sotto pretesto d'alcuni bisogni della Chiesa si riservò i frutti del primo anno di que' beneficj, che vacherebbono tra lo spazio di tre anni, eccettuandone però i Vescovadi, e le Abbadie. Ma finalmente Bonifacio IX. fu il primo, che verso l'anno 1398. rese l'abuso delle annate nel tempo stesso generale e perpetuo [2]: esempio costantemente seguitato da' suoi successori, talchè a'dì nostri con grave danno della Chiesa di Dio si vede tuttora praticato.

In Inghilterra si rinnovarono intanto i romori; perciocchè volendo Bonifacio IX. esercitarvi le sue riserve, quel Parlamento fece un' ordinanza che niuno passasse il mare per ottener beneficj sotto la pena d'esser arrestato come ribelle del Re. Il Papa non man-

(1) Vedi *Fleur. Ist. Eccles. lib.* 91. §. 4.

(2) *Fleur. lib.* 99. §. 27.

mancò di far le sue lagnanze, ma il Re Riccardo II. pubblicò un editto, in cui ordinò, che tutti i suoi sudditi, che erano nella Corte di Roma tornassero in Inghilterra fra un termine stabilito sotto pena di ribellione. Spaventati gl' Inglesi partironsi tutti da Roma; onde il Pontefice volendo ridurre l'affare a concordia, spedì in Inghilterra un Legato per impetrar la rivocazione dell'ordinanza del Parlamento pregiudiziale, com' egli dicea, alla libertà Ecclesiastica; *come se fosse un articolo essenziale a questa libertà, che il Papa provvedesse in Roma i beneficj d' Inghilterra in pregiudizio de' Vescovi, e de' padroni;* siccome a tal proposito riflette Claudio Fleury [1]. Le vive istanze del Legato riuscirono però quasi inutili, giacchè altro non potè ottenere, se non che fosse lecito a que' soli Inglesi, che ne ottenevano special licenza dal Re, di passar il mare per esser provveduti di beneficj dal Papa.

Intanto i mali prodotti dallo Scisma divenivano sempre più lagrimevoli e mag-

(1) *Ist. Eccl. lib.* 98. § 58.

e maggiori; perciocchè le Simonie erano in Roma divenute sì pubbliche, e sì frequenti, che la maggior parte di que' Curiali sosteneva, che fossero permesse, e che il Papa non peccasse in tal materia. Chi volea ottener benefic), bisognava, che portasse in Roma gran somme di danaro, il quale ben sovente si spendeva inutilmente; *Mentre Bonifacio vendeva non di rado l' istesso beneficio a molte persone colla medesima data* [1], e quindi avvenia, che la maggior parte de' pretensori perdeva il suo danaro, e rimaneva delusa.

Tante, e sì gravi calamità, nelle quali era immersa la Chiesa di Dio, mossero finalmente lo zelo de' Concilj ad apprestarvi qualche opportuno riparo. Ma che prò, se la maravigliosa accortezza della Corte di Roma sempre intenta a' suoi proprj vantaggi eluse immediatamente i rimedj più efficacj posti in uso? Il Concilio di Costanza convocato espressamente per dar fine a quello Scisma, fomentato per tanti anni dalla scambievole avarizia,

(1) *Fleur. Ist. Eccl. lib. 99. §. 28.*

ed ambizione de' differenti partiti; riputò cosa inutile il dar fine solamente allo scisma, senza riformar nel tempo stesso i tanti, e così inescusab li abusi nella Romana Corte introdotti. Le stesse istanze venivano con più calde premure dalle Nazioni al Concilio presentate; ond'è, che alla perfine si risolsero que' Padri d'applicarsi seriamente ad un affare di tanta importanza.

E' noto, che in quel Concilio, a differenza degli altri, forse per ispedir più sollecitamente i differenti interessi di tanti Regni, si fece una divisione di nazioni, che furono l' Italiana, la Francese, la Tedesca, l' Inglese, e poi anche la Spagnuola. L' Impetador Sigismondo, che si dichiarò protettore di quel Concilio, sapendo bene quanto i Romani Pontefici siano accorti nel conservare, e dilatar sempre che possono, la loro grandezza temporale, sostenea vigorosamente, che prima di procedersi all' elezione del nuovo Pontefice, si riformassero dall' istesso Concilio quegli abusi; ma il suo sentimento come oltraggioso alla fede, ed alla religione d' un Pontefice fu rigettato; in guisa che si prescrissero in un decreto del Concilio diciotto arti-

coli

coli di riforma, li quali il nuovo Pontefice fosse obbligato d'eseguire. Due tra questi erano di tutti gli altri i più importanti, cioè a dire il secondo, che riguardava tutte le Pontificie riservazioni, ed il terzo che riguardava le annate [1], raggirandosi il resto sul numero de' Cardinali, unioni, commende, simonie, dispense, indulgenze, ed altre simili materie, che poco, o nulla interessavano le Potenze straniere. Altro dunque non si attendea, che l'elezione del nuovo Pontefice, per vedersi a seconda de' comuni voti quella gran riforma eseguita.

Lungo sarebbe il racconto di questa lagrimevole Iliade. In sostanza il nuovo Pontefice Martino V. dopo aver promesso l'adempimento di quegli articoli, ne differì quasi per un anno l'esecuzione, e finalmente a' 21. Marzo 1418. diè fuori un decreto, che conteneva otto soli Capi di riforma, concernenti alcune materie poco o niente rilevanti; perciocchè i primi sette ri-

[1] *Labb. Collect. Concil. General. Tom. XII. pag. 243.*

riguardavano semplicemente l'efenzioni, le unioni, le rendite delle Chiese vacanti, le Simonie, le dispense, le decime, e l'abito degli Ecclesiastici; dichiarando finalmente nell'ottavo, ed ultimo Capo d'aver già soddisfatto a quello, che prima al Concilio avea promesso (1). Ed in tal guisa egli deluse sólo per cagion di temporali riguardi le premure di tante Nazioni, le speranze di quel Concilio, e la fede avuta nelle sue promesse.

Ma Papa Martino V. neppur contento di questo bel tratto, seppe in modo regolar la faccenda, che non andò guari, che egli prima di sciogliersi quel Concilio introdusse oltre le antiche, un'altra nuova riserva, colla quale andò raccogliendo que' miseri frantumi usciti di mano a' suoi Predecessori. Fu questa la riserva de' mesi, con cui quel Papa s'appropriò due terze parti di tutti, e qualsivogliano beneficj, li quali dalle primiere riservazioni erano rimasti immuni, in guisa che la collazione di que' che vacassero in

(1) *Labb. Collect. Conc. General. Tom. XII. pag. 233.*

in otto mesi dell'anno dovesse spettar al Papa, e quel solo misero avanzo rimanesse a disposizione degli Ordinarj (1). Sò, che alcuni scrittori Ecclesiastici, sul motivo, che quel Concilio, come si è riferito, si congregò per nazioni, pretendono perciò, che rispetto a questa riserva vi sia non sò qual Concordato colle Nazioni istesse; io però non sò, come dopo il fatto poc'anzi riferito, abbian costoro la fronte di nominar patti, giuramenti, e Concordati; oltrechè la divisione di quel Concilio si fè per comodo maggiore; ma non già che quelle Nazioni prive de' Plenipotenziarj dei loro Principi, e delle necessarie facoltà, potessero in alcun modo accettar sì bei regolamenti. La qualcosa specialmente in questo Regno più, che altrove s' avvera; perciocchè dagli atti stessi del Concilio apparisce, che sebbene la Regina Giovanna II. avesse al Concilio inviati suoi Ambasciatori, l'incarico di costoro però si ristringeva a semplici complimenti, ed ivi non producessero al-

 tra

[1] *Labb. Tom. XII. Concil. Generál. pag. 253.*

tra facoltà, se non quella del passaporto (1).

Questa riserva de' mesi passò poi nella nona regola di Cancelleria, alla quale per renderla meno odiosa, fu apposta da Pio II. una moderazione, che ne forma la seconda parte. A que' Vescovi dunque, che personalmente nelle loro Diocesi risiedessero fu conceduta la facoltà di conferir què' beneficj, che vacassero in sei mesi dell'anno; usandosi benanche sul principio l'arte di pubblicare ogni volta questa regola per soli cinque anni; ma finalmente Sisto V. uom franco, e senza misteri cominciò a farla pubblicare a beneplacito del Papa [2]. Ed in tal modo il Concilio di Costanza convocato espressamente per togliere dalla Chiesa gli abusi, per la gloriosa condotta di Martino V. andò a finire infelicemente in una nuova riserva.

Ma lo stesso Martino V. agitato forse da' proprj rimorsi, stabilì in una sua Bolla un altro Ecumenico Concilio,

---

[1] *Labb. loc. cit. Harduin. tom. VIII. colum.* 688.

(2) *Rigant. ad reg. IX. Cancell.*

lio, il quale però non ebbe egli il piacere di veder cominciato, prevenuto dall' importuna sovvertitrice di tutti gli umani disegni. Ma inculcando Eugenio IV. suo successore in un' altra sua Bolla la convocazione del Concilio, convennero alla perfine i Padri in Basilea, e ne cominciarono solennemente nell'anno 1431. la prima sessione. Fu grande la fermezza di quei Padri delusi già la prima volta nel Concilio di Costanza; in guisa, che si trattò ampiamente, e con ispirito veramente Ecclesiastico il gran punto delle Pontificie riservazioni. Ma di nuovo vi s' opposero i maneggi del Romano Pontefice, talchè poco, o nulla si giunse a profittare.

Nella prima sessione del Concilio di Basilea si rinnovò il decreto del Concilio di Costanza rispetto alla superiorità degli Ecumenici Concilj sul Romano Pontefice. Mal soffrendo adunque Papa Eugenio, che quel Concilio s' inoltrasse tanto innanzi, e prevedendo da ciò, che veramente que' Padri aveano in pensiero di dar alla radice degli introdotti abusi, si ritirò in Bologna, donde pretese di sciogliere quel consesso di autorità di Mar-

tino V. ed indi di ſua propria ordinato. Que' Padri intanto perſuaſi, che la loro autorità procedeva immediatamente dallo Spirito Santo, e che eſſendoſi una volta il Concilio legittimamente convocato, non era più in poteſtà d' altri il diſciorlo; proſeguirono coſtantemente la loro intrapreſa, ed ordinarono tutti que' ſavj regolamenti da sì gran tempo ſoſpirati dalla Chieſa univerſale.

Nella ſeſſione XXIII. ſi trattò da quel Concilio il gran punto delle riſerve, ed il decreto fu concepito nel modo, che ſiegue: *Ipſas tamen reſervationes tam generales, quam ſpeciales, ſeu particulares de quibuſcumque Eccleſiis, & beneficiis, quibus tam per Electionem, quam Collationem, aut aliam diſpoſitionem provideri ſolet, ſive per Extravagantes ad regimen, & Execrabilis, ſive per regulas Cancellariæ aut alias Apoſtolicas Conſtitutiones introductas, hac Sancta Synodus abolet ſtatuens, ut de cetero nequaquam fiant, reſervationibus in corpore juris expreſſe clauſis, & his, quas in terris Romanæ Eccleſiæ ratione directi, vel utilis dominii mediate, vel immediate ſubjectis fieri contigerit; dumtaxat* exce-

exceptis [1]. Ed ecco una determinazione egualmente saggia, che moderata; anzi qualor si esamini a fondo, molto vantaggiosa agli stessi Romani Pontefici; a cui niun dritto [eccetto quello dell' occupazione] appartenendo sulla collazione de' beneficj fuori dello Stato Ecclesiastico, quel Concilio operò senza dubbio molto generosamente verso di loro, rilasciando a loro disposizione i beneficj *vacanti presso la Sede Apostolica*, che non han certamente dagli altri differente natura. Quì però giova notare, come quel Concilio riconobbe indubitatamente ne' Sovrani il legittimo dritto dell' Elezione; perciocchè nel tempo stesso, che proibì tutte le Pontificie riservazioni, eccettuò espressamente dalla proibizione tutti i Vescovadi, e beneficj dello Stato Pontificio, ne' quali senza dubbio competeva al Romano Pontefice come Principe il dritto dell' elezione.

Quanto maggiore però fu lo zelo di que' Padri nello svellere dalle loro radici tanti abusi, altrettanto raddop-

 pioffi

[1] *Labb. Collect. Concil. General. Tom. XII, pag.* 556.

piossi l'impegno della Romana Corte nel sostenergli. Si giunse da' Pontefici a dichiarar illegittimo quell' Ecumenico Concilio, e a dargli finanche il nome di scelleratissima Conventicola, espressione, che in bocca d' ogni altro sarebbe stata un' orrenda bestemmia. Nè valse l' addurre in difesa di quel Concilio l' averlo due Pontefici di loro autorità convocato, e l' averlo dipoi l' istesso Eugenio con una sua special Bolla approvato, poichè bisognava, che perisse, e che rimanesse sacrificato al fasto, ed all' ambizione de' suoi oppugnatori, giacchè era stato così ardito, che avea tentato di rimettere in piedi la purità degli antichi Canoni, di estinguer nella Chiesa l' avarizia, e l' ambizione, e di riformar la troppo corrotta, e rilassata disciplina.

Ebbe quel Concilio vario evento presso diverse nazioni; ma in Francia fu assai di buon grado ricevuto, e Carlo VII. dopo aver invano tentato d' indurre Eugenio IV. a riconoscerlo per legittimo, finalmente dopo un maturo esame de' più gravi Teologi, e Giureconsulti de' suoi tempi, confermò il mentovato decreto nella celebre prammatica Sanzione di Burges, in

in cui secondo le false massime di que' tempi rimise il dritto del Clero Gallicano, giusta la prammatica Sanzione del Re S. Luigi. Vivissime furon poi le premure de' Romani Pontefici presso i Re di Francia per l'abolizione della prammatica di Burges, e Pio II. portò tanto avanti, e così bene i suoi maneggi, che n' avea di già ottenuta da Luigi XI. la rivocazione; ma le vive istanze de' Parlamenti di quel Regno ne interruppero l' esecuzione, siccome apparisce dal proemio del Concordato tra Leone X. e Francesco I. di cui innanzi si farà menzione.

Intanto essendosi verso la metà del decimo quinto secolo coll' Elezione del nuovo Pontefice Niccolò V. restituita la pace alla Chiesa, si vide egli nello stato di rimettere nell' antico loro vigore le tanto combattute Pontificie riservazioni; ed allora fu, che queste per la prima volta comparvero al Mondo quasi in quella forma, che oggi si veggono; perciocchè Niccolò V. raccogliendo le più utili regole, e riservazioni pubblicate da' suoi predecessori per regolamento, e norma della loro Cancelleria, ed a queste aggiungendo varie altre regole giudiziarie

formò quel corpo delle regole di Cancelleria (1), che han prodotto assai maggior accrescimento alla grandezza temporale della Corte di Roma di quello, che non fecero tutte le Decretali di Gregorio IX., e di Bonifacio VIII. unite insieme.

Dopo che le regole della Romana Cancelleria ebber dunque presa per opera di Niccolò V. quella forma, e quel sistema, che conservano tuttavia, si rese facile a' suoi Successori di farvi varie aggiunzioni, per render più perfetto, e compito un tanto disegno. Sisto IV., che ascese al Pontificato nell' anno 1471. vi aggiunse la riserva di tutti i beneficj posseduti da' suoi Cubiculary [2], e di questa se ne formò poi la settima regola, colla giunta fattavi da Gregorio XV. de' beneficj de' Cubiculary anche d' onore, e de' Cursori Pontificj (3). Innocenzio VIII. creato Pontefice nell' anno 1484. oltre all' aver data una più ampia offer-

(1) *Gomez. in proœm. ad reg. Cancell. quaest. 1. in fin. Barbos. de potest. Epis. alleg. 57. num. 59.*

(2) *Rigant. ad Reg. VII. Cancel.*

(3) *Barbos. de potest. Episc. Alleg. 57. n. 130.*

ſervanza alla ſeconda regola già da Giovanni XXII., introdotta, dichiarò, che tutte le Chieſe Cattedrali, e Monaſterj riſervati da' ſuoi predeceſſori, qualora vacaſſero nel tempo della vacanza della S. Sede, rimaneſſero affetti con quel ſuo decreto; in modo che niun altro fuorchè il Pontefice ne poteſſe diſporre, e di queſta riſervazione ne formò l' undecima regola di Cancelleria (1). E finalmente Paolo V. nell' anno 1609, veggendo, che alla riſervazione de' beneficj vacati per lo conſeguimento d' altro beneficio incompatibile, già da Giovanni XXII. nell'Eſtravagante *Execrabilis* eſpreſſa; ſoleva uſarſi la frode, che i beneficiati prima di conſeguire il poſſeſſo del nuovo beneficio incompatibile, ſolevano riſegnare in favore di perſone loro benaffette i beneficj di cui erano prima inveſtiti, dichiarò perciò nulle le ſuddette riſegne, o collazioni, formandone la terza regola di Cancelleria.

Ed ecco in breve quì riferita l' origine, e l' occaſione delle regole nuove

(1) *Rigant. ad reg. XI. Cancell.*

gole della Romana Cancelleria, col cui favore s' arrogarono i Romani Pontefici l' elezione di tutti i Vescovadi, e di quasi tutti i beneficj dell' Orbe Cattolico; poichè l'altra riservazione contenuta nell'ottava regola, essendo per noi intieramente inutile, siccome riguardante i beneficj di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro, e di S. Maria Maggiore dal Papa egualmente riservati; perciò non ho voluto gravar maggiormente questo piccolo libro con riferirne l'autore, e l'occasione. L'ordine del tempo adunque richiede che or brevemente si ragioni di ciò, che su questo punto si trova nel Concilio Tridentino stabilito.

Il decreto in cui trattasi delle Pontificie riservazioni è registrato nel capo XIX della sessione XXIV., ed è concepito nel modo, che segue: *Decernit Sancta Synodus, mandata de providendo, & gratias, quæ expectativa dicuntur, nemini amplius, etiam Collegiis, Universitatibus, Senatoribus, & aliis personis, etiam sub nomine Indulti, aut ad certam summam, vel alio quovis colore concedi, nec hactenus concessis cuiquam uti licere. Sed nec reservationes mentales, nec quæcumque gra-*

gratiæ ad vacatura, nec indulta ad alienas Ecclesias, vel Monasteria alicui, etiam ex S. R. E. Cardinalibus concedantur, & hactenus concessa, abrogata esse censeantur. Quanto più rileggo questo decreto, tanto più parmi di vedervi espresse tutte le Pontificie riservazioni contenute nelle regole di Cancelleria. Se il Concilio di Trento riputò abusive tutte l' espettative, e mandati, li quali dierono origine alle riservazioni generali, siccome di sopra si è notato, assai più abusive debbono senza dubbio riputarsi le riservazioni generali, perchè senza paragone più estese, ed ampie di quelle. E le riservazioni mentali sì rigorosamente nel trascritto decreto proibite che altro sono in sostanza, che le regole istesse di Cancelleria? *Reservationem mentalem esse, quando Papa reservabat beneficium, vel in specie, vel in genere per Bullam, vel Breve, ut persona gratuite provideret, quam non exprimebat, sed in mente retinebat* (1).

Che

(1) *Gonzal. ad reg. Cancell. §. I. proœm. num. 67. Vid. Barbos. in Collect. ad Concil. Trid. Sess. 24. cap. 19.*

Che, se mai crivellando troppo sottilmente questa definizione, non si trovasse esattamente combinar con le regole di Cancelleria, basta certamente in tal caso, che militi per queste l' istessa ragione, per riputarsi severamente proibite nel trascritto decreto; poichè le parole non già, ma il senso e lo spirito della legge si dee seguitare.

Nè vale il dire, esser necessario nominarsi quelle espressamente per intendersi comprese nella proibizione; poichè que' Padri, ricordandosi dell' esito infelice di questo punto nel Concil o di Costanza, e nel Concilio di Basilea, non ebbero forse il coraggio di urtar tanto apertamente contro il più grande appoggio della grandezza temporale de' Romani Pontefici. Ma certamente si spiegarono essi ciò non ostante con troppa chiarezza per coloro che hanno volontà d' intendergli; talchè reca senza dubbio maraviglia, come finora niun caso siasi fatto di quel decreto rispetto alle regole di Cancelleria, essendosi solamente applicato alle speciali riservazioni, espettative, e mandati. Li quali certamente nello stato presente non possono aver alcun

luo-

luogo, dopo che tutti i Vescovadi, e Badie, e la maggior parte degli altri beneficj mercè delle mentovate regole si conferiscono da più secoli dalla Corte di Roma. Ond'è, che questo decreto dovrebbe in tal caso riputarsi intieramente inutile, ed elusorio; poichè alla perfine noi sappiamo quanto pochi, e tenui siano que' beneficj, che son rimasti oggidì a disposizione degli Ordinarj, ed immuni dalle regole di Cancelleria; quando all' incontro apprendiamo di quanto gran conseguenza egli abbia riputato il trascritto decreto l' istesso Pallavicino, allorchè riprende amaramente il Soave, di non aver fatta menzione *di questo Capo utilissimo* (com' egli dice) *alla disciplina, e dannosissimo all' interesse temporale di Roma* (1).

CA-

(1) *Istor. del Conc. di Trent. lib. 23. cap. 12. num. 19.*

CAPO VII.

In cui si esamina il vigore, e l' uso delle regole della Cancelleria.

SEbben nel corso del precedente racconto siasi distintamente notato il modo, onde i Pontefici tanto estesero le loro riservazioni, sarà forse non per tanto giovevole l' esaminar quì brevemente il dritto, sù di cui son queste appoggiate; per conoscere in tal guisa, se i fondamenti siano per avventura più stabili dell' Edificio istesso. L' unica ragione, onde poteano i Romani Pontefici pretendere di riservarsi a loro disposizione, o tutti, o parte degli Ecclesiastici beneficj, ella è senza dubbio l' avervi essi un egual dritto, che tutti gli altri ordinarj Collatori; poichè altrimenti il voler riserbar per se quello, che intieramente spetta ad altrui, non sarebbe in verun modo da credersi opera degna d' un sommo Sacerdote, ma piuttosto un eccesso, del di cui solo sospetto il volgo stesso ragionevolmente chiamerebbesi offeso. Infatti non per altro principio pretesero i Pontefici attribuirsi quel

quel dritto, come di sopra s'è notato, se non per la massima insorta nel secolo XIII. d'esser essi i dispotici padroni di tutti gli Ecclesiastici beneficj; e questa massima poi ad altro fondamento non era ella appoggiata, se non se ad un'altra massima insorta alcun tempo innanzi, cioè, che il Romano Pontefice avesse un' ordinaria giurisdizione sù di tutti i Vescovi del Mondo Cattolico, e che fosse secondo la frase de' Canonisti, *Ordinarius Ordinariorum*.

Sin che si mantenne illibata ne' primi secoli la purità dell' Ecclesiastica disciplina, fu questa credenza sconosciuta intieramente nella Chiesa, talchè ella deve alla rilassatezza della disciplina, ed all' introduzione di tanti altri abusi la sua origine. Lungo sarebbe il voler quì fondatamente confutare un principio sì contrario al vero spirito della Chiesa, come han fatto molti eruditissimi Scrittori (1). Onde basterà riprendere colle parole di S. Cipriano i fautori di quell' erronea cre-

[1] *Vid. Van-Esp. Jur. Eccl. Part. I. tit. XIX. cap. VIII.*

credenza: *Nemo fraternitatem mendacio fallat* (egli dice) *nemo fidei veritatem perfida prævaricatione corrumpat: Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur* (1). Maravigliosa espressione, in cui combinò così bene quel Santo Vescovo l' unità della Chiesa con quella piena podestà conferita a' Vescovi dal Signore, allorchè disse agli Apostoli, di cui sono essi i successori: *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos: accipite Spiritum Sanctum*. Ed ecco quanto debole, e vacillante si scuopre il fondamento, a cui tutta la gran mole delle Pontificie riservazioni s' appoggia.

Ma queste ricerche si rendono ormai intieramente inutili, e superflue, dappoichè sgombro l' errore de' passati secoli, si è reso indubitato, ed incontrastabile, siccome nel principio di quest' istoria s' è dimostrato, che il dritto dell' elezione, non già al Clero, ed a' Vescovi, siccome falsamente Graziano volle conchiudere, ma all' intiero popolo per Divina, ed Apo-sto-

(1) *Ap. Grat. Caus.* XXIX. *Quæst.* 1. *Can.* 18.

ſtolica tradizione s'appartenga; da cui
inſieme con gli altri ſovrani dritti fu
per Divina Provvidenza nella formazio-
ne delle Monarchie alla ſuprema legi-
slativa podeſtà conferito. Ond'è, che
qualunque dritto pretendano mai i Ro-
mani Pontefici ſu gli altri Veſcovi e-
ſercitare, queſto certamente non può
eſſer giammai maggiore di quello, che
agli ſteſſi Veſcovi compete; in guiſa
che nell' ammiſſione de' Chierici all'
Ordine Eccleſiaſtico competendo ſola-
mente a' Veſcovi l' impoſizion delle ma-
ni, queſta ſola potrebbero i Romani
Pontefici attribuirſi, in ſequela dell'
ordinaria giurisdizione, che ſopra tut-
ti i Veſcovi pretendono eſercitare. Ed
all' incontro ſpettando originariamente
per Apoſtolica tradizione al Popolo il
dritto della ſcelta, e per conſeguenza
della nomina a' beneficj, che ſucceſſero
in vece delle diurne diſtribuzioni, co-
me ſopra s' è dimoſtrato; ed eſſendoſi
da' Popoli a' Principi per Divina volon-
tà queſto dritto trasferito; manifeſta-
mente quindi ſi ſcorge, non eſſervi
alcun appoggio di giuſtizia, o ragio-
nevolezza, onde poſſano ſcuſarſi tante
ecceſſive ſorpreſe uſate ſolo in danno
della Suprema Civil podeſtà.

Tol-

Tolga dunque il Cielo, che, dopo essersi posto in chiaro a chi indubitatamente questo dritto s'appartenga, debba dubitarsi in alcun modo, che i Romani Pontefici rappresentanti il centro, e l'unità della Chiesa di Dio, debbano sostenere una causa tanto ingiusta, sol per favorire, e proteggere l'avidità di coloro, che vivono di tal mestiere: ma credasi piuttosto, che eglino col proprio esempio insegneranno a costoro, che la Chiesa al dir di Santo Agostino *non præcipit nisi charitatem, nec culpat nisi cupiditatem* (1).

Ma sebbene l'occupazione dell'altrui non possa rendersi giammai scusabile per qualunque buon uso, che mai se ne faccia, non sarà però quì fuor di proposito scoprir l'oggetto, a cui tante, e sì varie riservazioni della Corte di Roma erano dirette. Sentansi adunque i motivi proposti dall'stesso Legato Pontificio spedito l'anno 1226. da Onorio III. prima in Inghilterra, e poi in Francia, per ot-

(1) *De Doct. Christ. lib.* 3. *cap.* 10.

ottener da quelle Nazioni la riserva di due Prebende in ogni Chiesa per uso della Sede Apostolica (1). *Allegabat Legatus scandalum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & opprobrium vetustissimum, notam scilicet concupiscentiæ, quæ radix dicitur omnium malorum, & in hoc præcipue, quod nullus potest aliquod negotium in Romana Curia expedire, nisi cum magna effusione pecuniæ, & donorum exhibitione. Sed quoniam scandali hujus & infamiæ Romanæ paupertas causa est, debent matris inopiam sublevare filii naturales; quia nisi a vobis, & aliis viris bonis & honestis dona reciperemus, deficerent nobis necessaria vitæ, quod esset omnino Romanæ incongruum dignitati.* Ecco una sincera descrizione di quegli abusi, fin d' allora nella Corte di Roma antichissimi, ed un modo patetico assai più proprio, qualor si cerca l' altrui, di que' modi imperiosi da taluni altri usati.

Quella dimanda però di Papa Onorio non ebbe in Francia verun effetto

(1) *Matth. Parisien. Tom. XI. Concil. General. col.* 303.

fetto, poichè fu rifposto: *Scandala, quæ Legatus Pontificis pro motivo postulatæ refervationis allegabat, nequaquam removenda per fimiles refervationes, fed ex contrario majora timenda e divitiis ex hujafmodi refervationibus ad Curiam Romanam devolvendis*. Come in fatti chiunque fia mediocremente nella ftoria verfato può ben aver conofciuto dagli effetti, fe quel prefagio fiafi poi col tratto del tempo intieramente avverato.

Del refto bifogna dire, che quel Legato foffe d' affai buona pafta, giacchè lafciando da parte il gonfio ftile d' utile delle Chiefe, di vantaggio de' Principi, di bene della Criftianità, e di mille altri fimili efpreffioni ne' feguenti tempi tanto alla moda, fi contentò di dirla bella, e netta, com' egli la penfava.

Il vero oggetto adunque di tante rifervazioni fin' ora defcritte, fi fu in foftanza quell' antico vizio della Corte di Roma tanto dal Legato d' Onorio *III.* efagerato; il quale di fua natura crefcendo a proporzion dell' alimento, che fe gli fomminiftra, non dee recar maraviglia fe abbia poi dilatati sì ampiamente i fuoi confini.

Han

Han poi lungamente molti Scrittori Ecclesiastici disputato, se le regole di Cancelleria abbiano in se forza legislativa, talchè fuori della Cancelleria istessa debbano osservarsi: nè vi son certamente mancati di que' Curiali Romani, che traendo da quelle ogni lor vantaggio, le hanno volute sotto mendicati colori predicar come Leggi generali, e gran mercè, che non le abbiano fin nel Decalogo volute registrare. Lodovico Gomez nel proemio di quelle poche regole giudiziarie da lui commentate riferisce sinceramente tutti gli argomenti dell' una parte e dell' altra, da cui troppo facile si rende il decidere qual de' due sentimenti sia più vero (1). Infatti se si attende alle loro più essenziali qualità, ed all' intenzione di chi le ha introdotte, altro non son quelle regole, se non che alcune particolari determinazioni dirette ad un certo determinato luogo, come è la Cancelleria determinazioni temporanee, e siccome nel loro proemio spiega ciascun Pontefice in

 quel-

(1) *Gomez in proœm. ad reg. Cancell. quæst. 2.*

quelle parole *suo tempore duraturas*, quando all' incontro le leggi sono generali, durevoli, e perpetue. Oltre a ciò, siccome riflette il citato Gomez, le sentenze profferite contro la determinazione delle regole di Cancelleria sono valide anche nella ruota Romana, non ostante, che siansi le regole allegate quando all' incontro le sentenze profferite contro la disposizion della legge, sono per se stesse nulle, ed invalide, ancorchè la Legge non siansi allegata. E finalmente acciò possa la legge generalmente obbligare, è duopo, che il Principe espressamente lo spieghi; il che non fanno i Pontefici nella promulgazione delle regole di Cancelleria; ond'è, che siccome l' ignoranza della Legge non iscusa veruno, l' ignoranza all' incontro delle regole di Cancelleria è riputata da dottori per legittima scusa (1).

Queste ragioni però si son volute quì brevemente accennare per appagar solamente la curiosità di chi

legge

(1) *Ab. in C. pastoralis de fid. instrum.*

legge; perciocchè la mentovata quistione può unicamente aver luogo ne' dominj della Chiesa Romana, e non mai ne' dominj di altri Principi ne quali qualunque Legge Ecclesiastica non può in verun modo produrre alcun effetto, se dalla Legislativa autorità non riceve vigore; nel qual caso obbliga senza dubbio, non però già come Legge Ecclesiastica, ma come Legge di quel Principe da cui fu autorizzata.

E quindi chiaramente si deduce l'assoluta necessità, che hanno le regole di Cancelleria al pari d' ogni qualunque Ecclesiastica Legge, d'esser munite fuori dello stato Ecclesiastico dal sommo Civile Imperio di quella Legislativa autorità, senza la quale non possono ragionevolmente veruno effetto produrre. Anzi siccome queste regole non durano più della vita di quel Pontefice da cui furono promulgate, necessariamente da ciò ne segue, che non potendosi l'accettazione estendere più in là dell'istessa promulgazione, qualora s'estinguono con la morte del Pontefice quelle regole, s'intende nel tempo istesso spirata l'approvazione della suprema podestà, e per conseguenza nella nuova promulgazione,

 han-

hanno necessariamente bisogno di nuova approvazione.

L' uso poi delle mentovate regole di Cancelleria sebbene in certi tempi sia stato, come sopra si è notato, in quasi tutta Europa ampio, ed esteso; tuttavia collo sgombrar la barbarie de' tempi s' andò da pertutto mirabilmente restringendo; in guisa tale, che rarissimi ormai sono que' luoghi, ne' quali indistintamente s' ammettano. In fatti i Re di Francia sin dall' anno 1516. in virtù del Trattato fra Leone X., e Francesco I. esercitano liberamente la nomina a tutti i Vescovadi, Badie, e beneficj di quel Regno, eccettuato un solo beneficio a favor del Papa, in quelle Chiese però, che ne hanno più di dieci. In Ispagna è stato il Rè sempre in possesso di conferir tutti i Vescovadi ancorchè vacanti presso la Sede Apostolica, ed oggi conferisce benanche tutti e qualsivogliano altri beneficj di que' Regni per la concessione della Dateria fatta da quel degno e veramente glorioso Pontefice Benedetto XIV. che non ebbe riparo di conceder volontariamente ciò, che sapea, che quei Rè poteano da sè stessi con ragione riprendersi. Nella sola

Ger-

Germania può dirsi, che siasi conservato illibato l'antico costume delle Canoniche Elezioni; nella nostra Italia all'incontro tutte l'altre potenze, cioè la Repubblica di Venezia, il Duca di Savoja, e Rè di Sardegna, ed il Gran-Duca di Toscana esercitano liberamente il dritto della nomina (1) in varj trattati da loro ricuperato; in guisa tale, che il nostro Augustissimo Principe, il quale, e per l'ampiezza de' suoi stati, e per l'opulenza de' suoi Regni, e per l'antichità di questa Monarchia, è senza contrasto uno de' Principi più rispettabili di Europa, è quasi ormai il solo, che veggasi occupati da straniera potenza i più preziosi fregi della sua Real Corona. Non sà comprendersi adunque, come tanto siasi tardato finora a ricuperar ciò che con mezzi così indiretti ai suoi predecessori fu tolto.

(1) *Ved. Rigant. ad Reg. 2. Cancell. §. 1. n. 20. & seq.*

CAPO VIII.

In cui si ragiona de' trattati, e delle investiture de' Nostri Principi.

Rimane finalmente per ultimo compimento dell' intrapreso disegno di far quì menzione de' varj trattati e de' patti delle investiture, per cui potrebbono per avventura i Romani Pontefici pretendere che i nostri Principi fossero tenuti ad una cieca tolleranza riguardo alle mentovate regole di Cancelleria. Dovrebbe veramente questo punto trattarsi con tutta quella estensione, che merita la serietà e l' importanza del soggetto; ma tuttavia per non uscir de' limiti a me stesso prescritti, procurerò di restringere ne' più angusti termini che potrò una tanto diffusa materia. Si è di sopra ampiamente dimostrato, che per divina ed Apostolica tradizione il dritto dell' Elezione, tanto de' semplici Ministri dell' Altare, come ancora de' loro Prelati originariamente al popolo s' appartenga. Si è parimente notato, che nelle formazioni delle varie Monarchie quel dritto si trasferì per di-

vina

vina provvidenza ne' Principi unitamente con tutti gli altri dritti di Sovranità, e che specialmente questo accadde nel nostro Regno; perciocchè si vede il Re Ruggieri fondatore di questa Monarchia per testimonianza degli stessi Scrittori Ecclesiastici aver pacificamente esercitato questo Sovrano dritto; e che finalmente verso la metà del duodecimo secolo la Corte di Roma abusandosi dall' ignoranza de' tempi, sparse la falsa massima, che i Laici non potessero in modo alcuno nelle Canoniche Elezioni ingerirsi; onde in fine si originò quel gran cambiamento nella Ecclesiastica disciplina.

Appena sparsa dalla Corte di Roma questa massima, il primo a dar nella rete fu il Re Guglielmo detto il Malvagio; poichè dopo le acerbe contenzioni, che egli ebbe con Papa Adriano IV. venne seco a concordia: e perchè le materie su di cui sa meglio la Corte di Roma far giocare i suoi raggiri, sono i trattati, nel trattato tra loro conchiuso nell'anno 1156. si vede un patto rispetto all'elezione de' Vescovi concepito in tal guisa: *De electionibus quidem ita fiat. Clerici conveniant in personam idoneam, & illud intra*

 se

se secretum habebunt, donec personam illam Excellentiæ nostræ denuntient; & postquam persona Celsitudini nostræ fuerit designata, si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, aut hæredum nostrorum non fuerit, aut magnificentiæ nostræ non extiterit odiosa vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debemus assentire, assensum præstabimus (1).

Or sebbene in questo diploma prima delle trascritte parole si dica: *De Ecclesiis, & Monasteriis terræ nostræ ita fiat*; onde potrebbe forse arguirsi, che quella disposizione riguardasse anche il nostro Regno; tuttavia dall' intiero contesto si scorge, che tutti gli altri patti di quel trattato riguardarono unicamente il Regno di Sicilia. Può dunque non senza fondamento dubitarsi, se la mentovata disposizione riguardasse effettivamente anche il nostro Regno. Comunque ciò sia però, quella convenzione riguardò solo l' elezione de' Vescovi, e degli altri Prelati; nè comprese in modo veruno le col-

(1) *Lunig. Cod. Dipl. Ital. Tom. II. pag.* 845.

collazioni degli Ecclesiastici benefici, li quali rimasero nel primiero loro stato, e natura. Ed oltre a ciò, siccome in quel trattato si riguardarono unicamente i pretesi dritti del Clero in seguela della falsa massima dagli stessi Pontefici divulgata; perciò in vigor dello stesso trattato niuna tolleranza possono giammai i Romani Pontefici in questo Regno pretendère rispetto alle controvertite regole di Cancelleria.

Nè mai certamente si potrà in vigor della trascritta convenzione, riputare, che i nostri Principi abbian voluto intieramente spogliarsi di quel loro Sovrano dritto; mentre quella convenzione fu concepita piuttosto in un modo, per dir così permessivo, e non già in un modo abdicativo, come sarebbe stato necessario per trasferire intieramente quel dritto, col rinunziare espressamente ad ogni qualunque ragione, che loro potesse su l' elezione de' Vescovi appartenere. In guisa che una transazione, o altro contratto concepito in quei termini, non potrebbe avere alcun luogo neppure ne' nostri privati giudizi: giac-

 chè

chè i Giureconsulti, sebbene ammettessero il legato lasciato *finendi modo*, (1) non ammessero però mai simil sorta di contratto.

Egli è dunque manifesto, che non fu già volontà del Re Guglielmo di spogliarsi di quel suo Sovrano dritto in favor del Clero, ma dubbioso per l'ignoranza de' tempi, a chi quello originariamente s'appartenesse, s'indusse ad accettar quel temperamento interino finchè meglio si fosse posta in chiaro l'incertezza di quel punto. E molto meno egli ebbe volontà di spogliarne i suoi Successori; poichè altro non avendo stabilito, se non semplicemente, *de electionibus ita fiat*, assai chiaro apparisce, che quella permissiva espressione non potea in se contener forza da produrre un tanto effetto. La qual cosa per altro dal fatto stesso si conferma, poichè ciò non ostante, seguirono i suoi successori ad esercitar liberamente quel Sovrano dritto, sicome per testimonianza degli stessi scrittori Ecclesiastici di sopra s'è dimostrato (2). E finalmente perciocchè la

(1) *Ulpian. frag. XXIV.* 2.
(2) *Pag.* 39. *& seq.*

la falsa massima dagli Ecclesiastici in quei tempi insegnata, che i laici non potessero sull' l'elezione ingerirsi, al vea dato certamente motivo a que- trattato, non so come si comporti tutto ciò, che hanno i Giureconsulti, e gli autori del dritto pubbblico su tal punto insegnato, che possa riputarsi valido un trattato, a cui avea data causa un manifesto errore per opra della Romana Corte fomentato.

Rimane egli dunque fuor di controversia, che niun dritto può mai la Corte di Roma in virtù di quel trattato rappresentare e che quella facoltà allora interinamente conceduta al Clero essendo contro la volontà del conceditore ne' modi sopra divisati, passata in altri con danno notabilissimo della Sovranità perchè trasferita da' propri sudditi ad una potenza straniera, da cui se n'è fatto sì grande abuso; non può in modo alcuno pretendersi, che dopo sì gran cambiamento di cose, debba osservarsi quell' interino temperamento allora per l'ignoranza de' tempi posto in uso. E finalmente questa ridevole eccezione sol dal Clero potrebbe esser proposta, e non mai dalla Corte di Roma che fa in questa scena la figura d'un terzo.

S' incontra poi un diploma dell' Imperador Federigo II. dell' anno 1212. in cui rispetto all' elezioni de' Vescovi vi sono alcune disposizioni, che in sostanza conchiudono l' istesso, che il trattato di Guglielmo. Ecco le parole: *Capitulum significabit nobis obitum decessoris, deinde convenientes in unum eligat canonicè personam idoneam, cui requisitum a Nobis prabere debemus assensum* (1). Questo egualmente dimostra essere un interino temperamento, di cui non solo la Corte di Roma non può ritrarre verun vantaggio, ma dovrebbe piuttosto arrossirsi, per essere stato estorto da un fanciullo di quindici anni, qual era allora Federigo, e sottoposto ancora per la sua minorità al baliato d' Innocenzio III. in virtù del testamento di Costanza sua Madre. Si rileva però da questo fatto, come per giudizio degli stessi Pontefici la citata convenzione del trattato col Re Guglielmo, era da riputarsi nulla, o almeno personale, giacchè con tanta accortezza cercavano essi fin da un fan-

(1) *Lunig. Cod.* Dipl. *Tom.* I. pag. 866.

fanciullo di farla avvalorare. L'Imperadore Federigo però ficcome avea folamente permeffo al Clero di procedere all'elezioni, non fi credè perciò in alcun modo fpogliato de' fuoi fovrani dritti; e perciò in tutto il corfo del fuo Regno efiliava que' Vefcovi che non gli erano a grado, ed altri di fua autorità ne foftituiva in loro vece, ficcome già di fopra s'è veduto, e più ampiamente dall'iftorie di que' tempi fi fa chiaro (1). E quindi forfero tante contenzioni, ch' egli ebbe co i Romani Pontefici, li quali pretendevano interpretare a fenfo loro le conceffioni di quel Principe.

A' tempi di Gregorio IX. fi calmarono però per poco le contefe; in guifa che nell' anno 1230. pafsò tra loro un trattato d' accordo, in cui qualche cofa fi determinò anche fu quefto punto (2). Ma ficcome di quefto trattato non è a noi rimafto l'original diploma, perciò riufcirebbe inutile (u). le

(1) *Gord. in Cron. cit. ab Abb. Ufperg.*

(2) *Riccard. a S. Germ. Chron. an.* 1230.

le fole memorie degli Storici ragionarne lungamente. Checchè però ne riferisca Riccardo da S. Germano, due circostanze ci fanno arguire, che fosse stato quel trattato molto a' nostri Principi favorevole; perciocchè l'Imperador Federigo essendo un Principe gelosissimo de' suoi Sovrani dritti, e molto formidabile alla Corte di Roma, non si sarebbe indotto facilmente a ricever leggi da quella; e se quel trattato fosse stato in qualche modo a' Romani Pontefici vantaggioso, la loro somma accortezza non lo avrebbe lasciato così negligentemente perire.

Ma la ragion dell' ordine ormai richiede, che si faccia qualche menzione de' patti delle investiture da' Romani Pontefici a' nostri Principi concedute. Questa materia qualora volesse seriamente trattarsi meriterebbe senza dubbio un' intiero volume; ma poichè nel lume di questo secolo è ormai fuor di controversia, che simili investiture sono state un nome vano, e privo intieramente d'ogni effetto, perciò lasciando da parte ogni disputa su questo punto, mi contenterò solo di restringermi all' esempio, non essendo in alcun modo ragionevole, che questo

Re-

Regno debba correre una sorte differente da quella di tanti altri, che per l'ignoranza de' tempi soffersero l'istessa sciagura.

Abbiamo infatti dalla Storia, che verso la metà dell' undecimo Secolo presso che tutti i Principi d' Europa sorpresi da una certa divozione allora portata all'eccesso, si resero volontariamente tributari della Sede Apostolica, con prestarle l'omaggio, e riconoscer da quella a titolo di vassallaggio i loro Regni. L'origine di questa sì sregolata divozione nacque senza dubbio dallo scandaloso abuso fatto in quei tempi dagli Ecclesiastici del Sacramento di penitenza; perciocchè commutando essi le canoniche penitenze in pecuniarie contribuzioni, riuscì loro agevole di persuader la docile ignoranza di quel secolo, che non vi fosse miglior mezzo per accquistarsi la vita eterna del redimere con ampie somme di danaro i suoi falli.

Che sebbene fin dal tempo di Carlo Magno la Francia, e la Sassonia si fossero soggettate alla Chiesa Romana con un volontario tributo, siccome dall' Epistole di Gregorio VII. si rileva

va (1), quell'esempio però per la poca accorlezza de' Pontefici di que' tempi non fu punto seguitato; nè prima del Secolo XI. si sparse tra i Principi d'Europa quella follia, che riuscì poi funesta a' loro successori. Fa maraviglia il vedere con quanta premura, ed accortezza cercassero in quel tempo i Romani Pontefici di fomentare in ogni parte d'Europa quella divozione ad essi loro sì vantaggiosa; come costa da un bel passo di una lettera di Gregorio VII. diretta al Vescovo di Passavia, a cui egli scrivea: *admonere etiam te, carissime frater, volumus Ducem VVelphonem* [Guelfo Duca di Baviera], *ut fidelitatem Beato Petro faciat*. Nè contento delle sole premure presso il Duca di Baviera, così soggiunge: *Quam voluntatem si in eo, vel etiam in aliis Potentibus viris, amore Beati Petri pro suorum peccatorum absolutione ductis, cognoveris; ut perficiant elabora, nosque certos reddere diligenter procura* (2).

Queste, ed altre simili calde premure da' Romani Pontefici usate produs-

(1) *Lib. VIII. Epist.* 3.
(2) *Lib. IX. Epist.* 3.

dussero adunque in quel Secolo i più vantaggiosi avvenimenti, che avesse potuto la Romana Corte sperare; perciocchè tra lo spazio d'un mezzo secolo si videro pressochè tutti i Principi d'Europa affollarsi ad offrir se, e i loro stati sotto la protezione della Chiesa Romana; ed acciò divenisse quella loro divozione più efficace, si gravarono egualmente di volontarj tributi. Casimiro Re di Pollonia fu il primo, che nell'anno 1045. ne diè l'esempio. Lo seguirono bentosto Svenone Re di Danimarca, Guglielmo Re di Inghilterra, Bernardo Conte di Provenza, Demetrio Duca di Dalmazia, Berengario Conte di Barcellona, Riccardo Principe di Capua, e finalmente anche tra costoro Roberto Guiscardo Duca di Puglia.

Lungo sarebbe l'annoverare il rimanente de' Principi, che nel seguente secolo imitarono un tal esempio; onde basta dire, che se quella sregolata divozione avesse potuto produrre qualche effetto, non vi sarebbe certamente in tutta l'Europa alcun Regno, che potesse riputarsi esente dal dominio, e dalla Signoria della Chiesa Romana. Ma la cosa andò ben altri-

trimenti; perciocchè feguirono i fuccessori di quei Principi a prestar l' omaggio, ed a pagar i censi alla Sede Apostolica fino a tanto, che durò il bollore della loro divozione; ma subito poi, che questa fu rattiepidita cessò intieramente ogni dipendenza: e sebbene non lasciassero i Romani Pontefici d'adoprare tutti i loro soliti mezzi per procurarne il proseguimento, niuno di quei Principi però si credè obbligato contro sua propria voglia a divenir divoto.

Questa è in breve l' origine delle investiture da' Romani Pontefici conferite; ed oltre a questo niun altro motivo vi fu mai, onde possa pretendersi che le investiture de' nostri Principi fossero state differenti dalle altre. In fatti egli è un punto costantissimo nella storia, che niuno de' paesi da Roberto Guiscardo conquistati, era stato giammai dalla Chiesa Romana posseduto, nè su di quelli potea questa veruno' altra mendicata ragione rappresentare. Egli dunque rimane fuor di controversia (lasciando da parte tante altre ragioni, che potrebbonsi addurre) non esservi alcun colorato motivo da pretendere, che quella divozione, la

quale

quale niun pregiudizio arrecò mai alla libertà di tanti altri Regni debba produrre rispetto a questo Regno qualunque minimo effetto. Chi volesse però vederne un più lungo ed empio trattato, può leggere la dotta opera scritta (1) nel passato secolo dal Presidente Niccolò Caravita, illustre Avo di quel degno Ministro, alla cui fede senno, e valore è stata dal nostro Clementissimo Principe confidata la difesa de' Supremi dritti della sua Regal Corona.

Sebbene dopo dimostrata l'inefficacia delle mentovate investiture, svaniscano per conseguenza da per se stessi tutti i patti in quelle apposti, tuttavia perchè di questi si fece menzione nell'ultimo trattato tra l'Imperador Carlo V., ed il Pontefice Clemente VII., di cui innanzi si ragionerà, si rende perciò necessario di parlarne alcun poco. Tanti, e così strepitosi avvenimenti prodotti dalla sregolata divozione di que' secoli barbari fecero creder davvero a' Romani Pon-

(1) *Nullum jus Romani Pontificis.*

Pontefici d' esser divenuti già essi i dispotici de' Regni, e degli Imperj; onde su tai principj fondarono il vasto sistema della Monarchia universale. Incontrarono però ben tosto nell' Impeprador Federigo II. una resistenza quanto meno aspettata, altrettanto loro più sensibile; onde concepirono contro la Casa di Svevia quell' odio implacabile, che produsse in fine così funesti effetti. Andarono mendicando per tutta Europa un Conquistatore, che prendesse a suo conto la rovina di quella Famiglia, ed essendo riusciti inutili i loro tentativi presso l' Inghilterra, furono finalmente accettati nella Francia.

Carlo Duca d' Angiò accettò dunque insieme cogli offerti Regni tutte quelle condizioni, che al Romano Pontefice furono più a grado; ond' è, che il Capitolo XXII. dell' Investitura, riguardante l' Elezioni fu concepito nel modo che siegue: *Item Ecclesiæ tam Cathedrales, quam alia Regulares &c. in Electionibus, postulationibus, nominationibus, provisionibus, & omnibus aliis, plena libertate gaudebunt, nec ante Electionem, sive in Electione vel post, Regius assensus, vel consilium ali-*

aliquatenus requiratur (1). E questa cantilena passò poi in tutte l' altre investiture seguenti.

Prodigiosa incostanza delle umane vicende! Laddove prima i nostri Principi per testimonianza degli stessi Scrittori Ecclesiastici erano in possesso del legittimo dritto loro appartenente per Apostolica istituzione, di conferir tutti i Vescovadi, e beneficj del Regno, tentarono i Romani Pontefici non solo di spogliarnegli, ma di toglier anche loro il più geloso dritto di Sovranità. Pretesero dunque con quel patto i Pontefici stabilire; che non solo il Clero procedesse alle Elezioni, ma che niun conto dovesse poi renderne a' nostri Principi. Ecco un patto nientemeno che distruttivo della stessa Sovranità, un patto nullo, e non eseguibile in alcun modo, nè solo non eseguibile, ma infatti sin dal primo suo nascimento non mai eseguito; poichè è noto finanche a' meno versati nella nostra istoria, che sin da' primi tempi degli stessi Angioini non mai si mise

(1) *Lunig. Cod. Dipl. Tom. II. pag.* 946.

mise in possesso verun Prelato senza l'espresso consenso, e beneplacito del Re. Crescerebbe oltremodo il volume di questo piccolo libro, se io volessi quì annoverare le molte occasioni, in cui inutilmente pretesero i Pontefici di privare i nostri Principi dell'importantissimo dritto d'avvalorar del loro consenso tutto ciò, che nel Regno veniva dall' Ecclesiastica podestà determinato; ma su tal punto rimasero sempremai deluse le loro malfondate speranze. E quì è da riflettersi, come per testimonianza dell' istessa Corte di Roma simili patti d' investiture erano riputati inefficaci, e di niun vigore, giacchè non ostante, che il trascritto patto non siasi nè allora, nè poi giammai osservato, non perciò si lasciò mai d' apporlo nelle investiture seguenti. Resta egli dunque dimostrato, che oltre l' inefficacia delle istesse investiture, quel patto di non doversi nelle Elezioni ricercare il Regio placito, fin dal primo nascer suo fu nullo, e perciò non mai in questo Regno fu posto in uso.

Nell' investitura conceduta da Pio II. al Re Ferdinando I. d' Aragona nell'anno 1458. s' incontra un' altra ag-

aggiunzione ; perciocchè siccome già in quel tempo avean preso piede le regole di Cancelleria, acciò non sembrasse, che i Pontefici, nel mostrar con quel patto di proteggere i pretesi dritti del Clero, volessero in tal guisa porre alcun ostacolo alle loro riservazioni, perciò s' aggiunsero per chiarezza maggiore poche sillabe al formolario delle antiche investiture. Ed acciò possa chi legge da se stesso notarne la differenza, ecco l' intiero contesto del Capitolo riguardante l' Elezioni: *Omnes insuper Ecclesia, tam Cathedrales, quam aliae Regulares &c. in Electionibus, postulationibus, nominationibus, provisionibus, quas (salvis reservationibus Pontificiis) fieri contigerit, & omnibus aliis plena libertate gaudebunt, nec ante Electionem, sive in Electione vel post, Regius assensus, vel consilium aliquatenus requiratur* [1].

Tutta l' aggiunzione dunque consiste in quella sola parentesi (*salvis reservationibus Pontificiis*) necessaria per altro in quell' occasione, acciò non

---

(1) *Lunig. Cod. Diplom. Ital. Tom. II. p.* 1262.

non sembrasse, che i Romani Ponte-fici nel promuovere contro i dritti del Principe la libertà del Clero, volesfero in tal modo legare a se stessi le mani; non essendovi cosa sì contraria alla pretesa libertà dell' Elezioni, quanto le Pontificie riservazioni. Fu adunque quella non già convenzione, ma una semplice dichiarazione del termine, fino al quale intendevano i Romani Pontefici, rispetto a se limitar la pretesa libertà del Clero; e molto meno intesero con quella spiegazione arrecar verun pregiudizio a' supremi dritti del Principe, di cui nè punto, nè poco si fece menzione; perciocchè la tolleranza pretesa ne' nostri Principi in tutti i patti delle investiture riguardava unicamente la libertà del Clero, e non mai si convenne, o si pensò di pretender tolleranza alcuna rispetto alle Pontificie riservazioni.

Ma finalmente dall' istesso contesto del patto pocanzi trascritto egli è chiaro, che con quell' aggiunzione da Pio II. apposta niun pregiudizio si pretese mai di arrecare a' Supremi dritti del Principe, perciocchè si disse; *in Electionibus &c. quas* [*salvis reservationibus Pontificiis*] *fieri contigerit &c.* cioè, che

il

il Clero dovesse esercitar la sua pretesa libertà in quelle sole Elezioni però, che fossero rimaste immuni dalle Pontificie riservazioni; ond'è chiaro, che quell' espressione si riferisce unicamente alla libertà del Clero, e non già a veruna tolleranza, che da' nostri Principi si pretendesse. Rimase poi stabilito ne' tempi seguenti il trascritto formolario delle investiture, che rispetto alle elezioni non soffrirono verun altro cambiamento.

Da quanto s'è finora notato chiaramente dunque rilevasi: che in tutti i trattati, ed investiture de' nostri Principi, non mai rinunciarono essi nè espressamente, nè tacitamente al loro Sovrano legittimo dritto sull'elezione de' Vescovi, e sulla collazione degli Ecclesiastici beneficj: che la falsa massima di non potersi i Laici ingerir nelle Canonice elezioni indusse alcuni di loro a contentarsi d' un interino temperamento, con cui permisero al Clero di procedere all' Elezioni: che quel patto di non ricercarsi in quelle il Regio placito fu nullo, e non mai eseguito; e finalmente che qualunque sia stata la condiscendenza de' nostri Principi verso il Clero, no

 mai

mai potrà pretenderſi, che il Clero iſteſſo abbia potuto trasferire in una potenza ſtraniera quel dritto, che interinamente per le false maſſime di que' tempi era ſtato a lui confidato in depoſito dalla generoſità de' noſtri Principi. Conchiudaſi perciò francamente che l' eſecuzione data in queſto Regno alle Regole della Romana Cancelleria è ſtata un' eſecuzione precaria, originata dalla mera tolleranza, e beneplacito de' noſtri Principi, per cui non v' è ragione alcuna di pretendere il proſeguimento.

Si mantennero per molto tempo le coſe nello ſtato ſinora deſcritto, cercando ognora i Pontefici di ſoſtenerſi nel poſſeſſo ſempre però torbido, e contraſtato di conferir in queſto Regno in virtù delle Regole di Cancelleria gran parte dei Veſcovadi, e benefici; come infatti a tempo degli Aragoneſi era queſta una ſorgente di perpetui contraſti, ſiccome altrove s' è moſtrato (1).

L' Imperador Carlo V. adunque per evitar tante, e sì ſpeſſe contenzio-

(1) *Vol.* 2.

zioni, a cui non era egli nello stato di star sempre vigilante, s' indusse a stabilir col Pontefice Clemente VII. un trattato d'accomodo, sù del quale potessero i Ministri da lui destinati al governo di questo Regno regolarsi; e questa è l'ancora sacra, sù di cui crede la Corte di Roma di poter sicuramente riposarsi, mancando ad essa ogn'altro sostegno; ma è troppo agevole dalla semplice lettura del trattato medesimo giudicare se siano ben appoggiate siffatte speranze.

E primieramente da ciò, che diede occasione a quel trattato per confessione degli stessi Romani Pontefici si conferma il loro possesso sempre torbido, e contrastato nelle provvisioni, che soleano spedire in questo Regno; perciocchè in quello si dichiarò, che siccome per lo passato, i nostri Principi avean sempre rappresentate varie pretensioni sulla nomina de' Vescovadi del Regno, perciò Sua Santità, affinchè per l'innanzi si fosse tolto ogni ostacolo, e dubbiezza, si contentò d' accordare all'Imperador Carlo V. per sua mera liberalità (siccome ivi si disse) la nomina di ventiquattro Vescovadi *limitrosi*, ne' qnali pareva, che

Principe avesse maggior interesse di collocarvi persone a se benaffette, e dipendenti.

Fin quì è chiaro, che l'Imperador Carlo V., comecchè fatto avesse un negozio a se poco vantaggioso, tuttavia non arrecò verun pregiudizio a' suoi sovrani dritti, perciocchè nel punto, di cui ora trattasi bisogna attendere non già quello, che si stabilì sù' ventiquattro Vescovadi di nomina Regia, ma bensì quello, che si stabilì rispetto agli altri Vescovadi, e beneficj, che se ne dichiararono esenti. Ecco le parole del Concordato: *Reliquis omnibus Ecclesiis, & beneficiis dicti Regni exceptis dumtaxat bis qua jurispatronatus existunt, ad liberam dispositionem Apostolica Sedis remanentibus, juxta ipsarum investiturarum formam* (1) Ecco un altro bel tratto di sopraffina accortezza, vinta però dalla saggia politica Spagnuola, dichiarata nemica di qualunque novità. Ma non ha lasciato già per questo la sagacità della Corte di Roma di produrre fino a' nostri tempi il suo effet-

(1) *Chiocar. M. S. Giurisd' Tom. I.*

effetto; poichè, o l'ignoranza de' passati tempi su queste materie, ovvero la soverchia buona fede nel credere il relativo eguale all' antecedente, non ha fatto forse finora attentamente esaminar le antiche investiture.

Si stabilì dunque in quel Concordato, che tutte l'altre Chiese, e beneficj rimanessero a libera disposizione della Sede Apostolica, giusta però la forma delle investiture; cioè è chiaro, che altro in quello non s' intese determinare, se non che le cose rimanessero nello stato istesso, che ne' patti delle investiture erasi prescritto. Or dunque in quale delle antiche investiture erasi giammai stabilito, che l' Elezione de' Vescovi di questo Regno dovesse a' Romani Pontefici appartenere? In quale erasi mai parlato de' semplici beneficj? Certamente in niuna, siccome da quello, che di sopra si è notato chiaramente apparisce. E se in niuna delle antiche investiture erasi ciò neppure preteso, non potrà per conseguenza in verun modo sostenersi, che quel trattato, che fu intieramente relativo alle investiture, avesse potuto conferire alla Corte di Roma un dritto, che nelle investitu-

re, ftesse non avea neppure osato di pretendere. Nè giova alla Corte di Roma l' essersi detto nel Concordato che i Vescovadi, e benefici rimanessero a libera disposizione della Sede Apostolica; poichè essendosi in ciò rimessi alle antecedenti investiture, ogni regola di buon criterio c' insegna che qualunque convenzione avessero mai sù di ciò stabilita, dovea quella non pertanto regolarsi necessariamente secondo que' patti, a cui ella si riferiva; ed ella è questa una verità così chiara, che non fa mestieri munirla d' altre pruove,

Nè solamente con quel Concordato non s' intese alterar punto ciò, che nelle investiture erasi stabilito; ma neppure può in verun modo pretendersi, che la validità di quel solenne trattato avesse potuto avvalorare in qualche guisa l' intrinseca inefficacia delle stesse investiture; poichè in quel trattato non si confermò già ciò, che in quelle s' era stabilito, ma semplicemente si disse, che le cose rimanessero nello stato di prima; ond' è, che s' avvalsero dell' espressione *remanentibus*, mostrando chiaramente in tal modo, che non solo non intendevano

alterare i patti delle investiture; ma che neppure vollero in modo alcuno confermarli.

Crederei adunque di oscurare in certo modo la chiarezza di questo punto, se volessi diffondermi a dimostrare, che trattandosi d'un dritto annesso all'istessa sovranità, non potea in alcun modo, non ostante la solennità di qualsivoglia trattato, trasferirsi in una Potenza straniera; e che molto meno poteva un simil trattato obbligare i successori: giacchè queste, ed altre molte dispute simili non fanno punto al caso, di cui ora si tratta, dopo essersi ad evidenza mostrato che il tanto celebrato trattato dell' Imperador Carlo V. non alterò punto nè la sostanza nè l'inefficacia delle mentovate investiture.

Per la qual cosa tolto ormai intieramente di mezzo il trattato dell' Imperador Carlo V., sù di cui tutte si appoggiano le infelici speranze della Corte di Roma, si riduce semplicemente tutta la controversia ne' puri termini de' patti delle investiture, e del trattato del Re Guglielmo; in virtù de' quali [lasciando da parte la loro intrinseca inefficacia] niuna

tolleranza, possono in verun modo pretendere i Romani Pontefici rispetto a qualsivogliano loro riservazioni, di cui giammai non si fece veruna menzione, siccome ampiamente di sopra si è dimostrato.

E quindi ragionevolmente i nostri Sovrani non si credettero punto obbligati a quello, che nè Essi, nei loro Predecessori giammai non aveano in verun modo promesso; e l' istessa Corte di Roma ben consapevole della precaria esecuzione, che ottenevano in questo Regno le Regole della sua Cancelleria, lungi dal pretenderne giammai una necessaria tolleranza per qualunque innovazione rispetto a quelle in questo Regno siasi fatta, non ha osato neppure in alcuna guisa lagnarsene. Troppo nojoso riuscirebbe al leggitore il voler qui tessere un lungo catalogo delle innumerabili occasioni, in cui le Apostoliche provvisioni non hanno qui ottenuto alcun effetto; onde basterà solo qui rammentare, che il Gloriosissimo Re Cattolico nel tempo, che felicitava col suo governo questo Regno, avendo per varj motivi riputata abusiva la riserva di affezione contenuta, come so-

pra-

pra s'è notato, nelle Regole di Cancelleria, con un suo Real Rescritto de' 26. di Settembre dell'anno 1750., ed indi con altro de' 31. Luglio dell'anno 1751. ordinò *che si negasse costantemente dalla Real Camera il Regio placito alle provviste de' beneficj, o di qualunque altra dignità in vigore della pretesa affezione*; siccome poi per l'innanzi si è sempre costantissimamente eseguito, senza che la Corte di Roma ne avesse neppur fatta alcuna lagnanza.

Ed ecco finalmente dimostrato con quella brevità, che si è potuto maggiore il legittimo dritto a' nostri Principi per Apostolica istituzione appartenente; dritto per testimonianza degli stessi scrittori Ecclesiastici per lunga età da loro pacificamente esercitato, finchè cambiata la purità dell'antica disciplina, in varj non lodevoli modi fu da straniera potenza intieramente occupato. Ecco posta in chiaro l'origine, l'occasione, i progressi, l'oggetto, e i fondamenti di quelle Regole sì famose, inventate unicamente per appropriarsi quello, che ad altrui s'appartiene: Ed ecco mostrato alla perfine, che ne' tanto celebrati trat-

tati non mai i nostri Principi nella minima parte cedettero que' legittimi Reali dritti, loro da Dio insieme colla sovranità trasmessi. Per la qual cosa i comuni voti del pubblico attendono con impazienza, che tolti alla perfine tanti intollerabili abusi, onde da lunga età giace questo Regno miseramente gravato, tutti que' Vescovadi, benefici, ed Ecclesiastiche dignità, che finora dalla Corte di Roma dispoticamente a' suoi dipendenti si sono conferiti, siano per l' innanzi dalla Sovrana autorità, giusta estimatrice de' meriti di ciascuno, a' suoi più fedeli, e meritevoli sudditi distribuiti.

IL FINE.

REGULAE, ORDINATIONES
E T
CONSTITUTIONES
CANCELLARIÆ
APOSTOLICAE.

SAnctissimus in Christo Pater, & Dominus Noster, Dominus N. Divina providentia Papa N. suorum Prædecessorum vestigiis inhærendo normam, & ordinem rebus gerendis dare volens in crastinum suæ assumptionis ad summi Apostolatus apicem, videlicet die &c. Mensis &c. ab Incarnatione Domini &c. Reservationes, Constitutiones, & Regulas infrascriptas fecit, quas etiam ex tunc, licet nondum publicatas, & suo tempore duraturas observari voluit, ac quas Nos N. N. Cardinalis S. R. E. Vicecancellarius die &c. in Cancellaria Apostolica publicari fecimus.

G 6 . Reg.

Reg. I. *Reservationes generales, & speciales.*

IN primis fecit easdem reservationes, quæ in Constitutione fel. rec. Bened. PP. XII., quæ incipit ad regimen continentur & illas innovavit, & locum habere voluit, etiamsi officiales in eadem Constitutione expressi Apostolicæ Sedis Officiales ante obitum eorum esse desierint, quoad Beneficia, quæ tempore quo Officiales erant, obtinebant. Declarans nihilominus Beneficia, quæ dictæ Sedis Officiales, qui ratione officiorum suorum hujusmodi ejusdem Sedis Notarii erat, etiam dimissis ipsis officiis, & quandocumque assecuti fuerint, sub hujusmodi reservationibus comprehendi. Ac reservavit Beneficia, quæ per Constitutionem piæ mem. Joannis Papæ XXII., quæ incipit Execrabilis vacant, vel vacare contigerint. Quam Constitutionem, & reservationem S. Statam ad beneficia obtenta, quam alia quæcumque, de quibus Ordinarii, & alii Collectores contra Concilii Tridentini decreta disposuerunt, & disponent in futurum extendit, & ampliavit, & ea etiam Beneficia omnia dispositioni suæ reservavit, de quibus per dictos Ordinarios, aut alios Collatores contra

contra ejusdem Concilii decretorum formam dispositum fuerit. Declarans irritum &c.

II. Reservatio Cathedralium Ecclesiarum, & Monasteriorum, ac de tempore vacationis Episcopatuum vacaturorum beneficiorum.

Item reservavit generaliter omnes Ecclesias Patriarchales, Primatiales, Archiepiscopales, Episcopales, nec non omnia Monasteria virorum valorem annuum ducentorum florenorum auri communi æstimatione excedentia, nunc quomodocumque vacantia, & in posterum vacatura. Et voluit quod excessus hujusmodi in litteris exprimatur. Ac etiam reservavit Dignitates, & Beneficia omnia ad collationem, præsentationem, electionem & quamcumque aliam dispositionem Patriarcharum, Primatum, Archiepiscoporum, & Episcoporum, nec non Abbatum, ac aliorum quorumcumque Collatorum, & Collatricum, Sæcularium, & Regularium quomodolibet (non tamen ad collationem cum alio, vel aliis, aut etiam ad alterius præsentationem, vel electionem perti-

pertinentia) quæ post illorum obitum, aut Ecclesiarum, seu Monasteriorum, vel aliarum dignitatum suarum dimissionem, seu amissionem, vel privationem, seu translationem, vel alias quomodocumque vacaverint, usque ad provisionem successorum ad easdem Ecclesias, aut Monasteria, vel dignitates Apostolica auctoritate faciendam, & adeptam ab eisdem successoribus pacificam illorum possessionem quomodocumque vacaverint, & vacabunt in futurum. Declarans irritum &c.

III. Extensio reservationis beneficiorum per assecutionem pacificam vacaturorum.

Item si qui de beneficiis Ecclesiasticis, præsertim curam animarum habentibus, seu alias personalem residentiam requirentibus, dum pro tempore vacant Apostolica auctoritate provisi, seu providendi, ante illorum assecutionem alia cum eisdem incompatibilia beneficia Ecclesiastica per eos tunc obtenta in fraudem reservationis suæ resignarent, seu dimitterent, voluit, decrevit, & declaravit, quod si impofterum quibusvis personis de aliquibus beneficiis Ecclesiasti-

siasticis tunc vacantibus, seu vacaturis per Sanctitatem Suam, aut ejus auctoritate provideri, ipsosque providendos intra vacationis & provisionis, seu assecutionis eorumdem beneficiorum tempora, quacumque alia cum illis incompatibilia beneficia Ecclesiastica Sæcularia, vel quorumvis Ordinum, ac etiam Hospitalium Regularia per eos tunc obtenta nulla speciali, & expressa de eisdem in provisionibus prædictis facta mentione, simpliciter, vel causa permutationis, ac alias quomodolibet, sive in Sanctitatis Suæ, vel alterius Romani Pontificis pro tempore existentis, aut Legatorum, vel Nuntiorum dictæ Sedis, sive Ordinariorum, vel aliorum Collatorum quorumcumque manibus resignare, seu dimittere, aut juribus sibi in illis, vel ad illa competentibus cedere contigerit, omnes, & singula concessiones, collationes, provisiones, & quævis alia dispositiones de beneficiis, seu juribus sic resignandis, dimittendis, & cedendis pro tempore facienda cum inde sequutis quibuscumque cassa, & irrita, nulliusque roboris, vel momenti existant, nec cuiquam suffragentur, sed beneficia, & jura ut præfertur resignata, dimissa,

&

& cessa eo ipso vacent, & sub reservatione prædicta, quam Sanctitas Sua etiam quoad hoc extendit; & ampliavit comprehensa censeantur. Ita quod de illis per alium quam per eandem Sanctitatem Suam, vel pro tempore existentem Romanum Pontificem nullatenus disponi possit, in omnibus, & per omnia perinde ac si per pacificam assecutionem beneficiorum aliorum hujusmodi vere ac realiter vacavissent. Ac ulterius voluit, beneficium de quo resignans fuerit auctoritate Apostolica provisus, ac per cujus assecutionem beneficia vacare debebant, ut prius vacare, perinde ac si collatio favore resignantis facta non fuisset, salvis tamen quibuscumque juribus competentibus alteri parti, ad cujus favorem facta esset resignatio, etiam ex causa permutationis, summarie, simpliciter, & appellatione remota exercendis. Decernens irritum.

IV. *Reservatio dignitatum, nec non suorum, & S. R. E. Cardinalium familiarium beneficiorum &c.*

Item reservavit generaliter dispositioni suæ omnes dignitates majores post

post Pontificales in Cathedralibus, etiam Metropolitanis, & Patriarchalibus, nec non valorem decem florenorum auri communi æstimatione excedentes principales in Collegiatis Ecclesiis. Reservavit etiam Prioratus, & alias dignitates Conventuales, & Præceptorias generales Ordinum quorumcumque (sed non militiarum), ac quæcumque beneficia, quæ sui, etiam dum Cardinalatus fungebatur honore existentes, ac S. R. E. viventium nunc, & qui erunt pro tempore Cardinalium familiares continui commensales obtinent, & in posterum obtinebunt eorum familiaritate durante, ac in quibus, seu ad quæ jus eis competit, aut competierit, etiamsi ab ipsa familiaritate per obitum Cardinalium eorundem, vel alias recesserint. Declarans, dignitates, quæ in Cathedralibus, etiam Metropolitanis post Pontificales non majores existunt, & quæ ex Apostolicæ Sedis indulgentia, vel ordinaria auctoritate, aut consuetudine præscripta, vel alias quovis modo in quibuscumque Collegiatis Ecclesiis principalem præeminentiam habere noscuntur, sub reservatione prædicta comprehendi debere. Decernens irritum &c.

V.

V. *Reservatio beneficiorum Collectorum, & Subcollectorum.*

Item reservavit generaliter omnia, & singula beneficia Ecclesiastica quorumcumque Collectorum, & unicorum in quacumque Civitate, vel Diœcesi, qui suo tempore officia exercuerint, subcollectorum fructuum, & proventuum Cameræ Apostolicæ debitorum, illa videlicet beneficia dumtaxat, quæ durante eorum officio obtinebant, & in quibus, seu ad quæ jus eis competebat. Decernens irritum &c.

VI. *Reservatio beneficiorum Curialium dum Curia transfertur.*

Item reservavit omnia, & singula beneficia Ecclesiastica quorumcumque Curialium, quos dum Curia Romana de loco ad locum transfertur, eam sequendo decedere contigerit in quovis loco, quantumcumque etiam a dicta Curia remoto. Decernens irritum &c.

VII. *Reservatio beneficiorum Cubiculariorum, & Cursorum.*

Item

Item reservavit generaliter idem D. N. PP. dispositioni suæ omnia beneficia Cubiculariorum etiam honoris nuncupatorum, ac Cursorum suorum; declarans in prædecessorum suorum Romanorum Pontificum Constitutionibus, & Regulis reservatoriis beneficiorum Cubiculariorum, etiam Cubicularios honoris nuncupatos, etiam a die eorum editionis, & publicationis intelligi, & comprehendi, ac comprehensos fuisse, & esse. Irritumque &c.

VIII. *Reservatio beneficiorum Ecclesiarum S. Joannis Lateranen., & S. Petri, ac S. Mariæ Majoris de Urbe, ac beneficiorum titulorum Cardinalium a Curia absentium.*

* * * * * * * * *

IX. *Reservatio mensium Apostolicorum, & alternativa pro Episcopis residentibus.*

Item cupiens SS. D. N. PP. pauperibus Clericis, & aliis benemeritis personis providere, omnia beneficia Ecclesiastica cum cura, & sine cura, Secula-

cularia, & quorumvis Ordinum regularia qualitercumque qualificata, & ubicumque existentia in singulis Ianuarii, Februarii, Aprilis, Maii, Iulii, Augusti, Octobris, & Novembris mensibus, usque ad sua voluntatis beneplacitum extra Romanam Curiam, aliàs quam per resignationem quocumque modo vacatura, ad collationem, provisionem, præsentationem, electionem, & quamvis aliam dispositionem quorumcumque collatorum, & collatricum Saecularium, & quorumvis ordinum Regularium (non tamen S. R. E. Cardinalium, aut aliorum sub concordatis inter Sedem Apostolicam, & quoscumque alios initis, & per eos, qui illa acceptare, & observare debuerunt acceptatis, & observatis, quæ lædere non intendit comprehensorum) quomodolibet pertinentia dispositioni suæ generaliter reservavit. Volens in supplicationibus, seu concessionibus gratiarum, quæ de dictis beneficiis tunc vacantibus, etiam motu proprio fient, demense, in quo vacaverint dispositive mentionem fieri, alioquin gratias nullas esse &c. Insuper Sanctitas Sua ad gratificandum Patriarchis, Archiepiscopis, & Episcopis intenta, ipsis quam-

diu

diu apud Ecclesias, aut Diœceses suas vere, & personaliter resederint, dumtaxat de omnibus, & quibuscumque beneficiis Ecclesiasticis cum cura, & sine cura, sæcularibus, & regularibus [ad liberam ipsorum dumtaxat, non autem aliorum cum eis dispositionem, seu præsentationem, vel electionem, nec etiam cum consilio, vel consensu, seu interventu Capitulorum, vel aliorum, aut alias pertinentibus] quæ in antea in mensibus Februarii, Aprilis, Iunii, Augusti, Octobris, & Decembris extra Curiam ipsam vacare contigerit [dummodo alias dispositioni Apostolicæ reservata, vel affecta non fuerint] liberè disponendi facultatem tempore sui Pontificatus tantum duraturam concessit. Ac etiam voluit, ut si ipsi in collatione, aut alia dispositione beneficiorum in aliis sex mensibus, videlicet Januarii, Martii, Maii, Julii, Septembris, & Novembris vacaturorum [quæ etiam dispositioni suæ, ut præfertur reservavit] seu etiam aliorum dispositioni suæ, & dictæ Sedis alias quomodolibet reservatorum, vel affectorum sese intromiserint, aut quominus provisiones, & gratiæ Sanctitatis Suæ de illis debitum effectum conse-

quan-

quantur impedimentum quoquomodo præstiterint, usu, & beneficia prædictæ facultatis eo ipso privati existant, ac collationes, & aliæ dispositiones de beneficiis illius prætextu deinceps facienda nullius sint roboris, vel momenti. Illi vero, qui gratiam alternativa prædicta acceptare voluerint, acceptationem hujusmodi per patentes litteras manu propria subscriptas, suoque sigillo munitas, & in sua quisque Civitate vel Diœcesi datas declarare, & litteras ipsas huc ad Datarium Sanctitatis Suæ transmittere teneantur, quibus ab eo receptis, & recognitis, ac in libro ad id deputato registratis, tunc demum, & non antea uti incipiant gratia supradicta. Insuper &c. Declarans &c. Decernens sic in præmissis omnibus per quoscumque &c. judicari debere, ac irritum &c.

X. *De litteris in forma rationi congruenter expediendis.*

* * * * * * * * * * *

XI. *Declaratio reservationis Ecclesiarum, & Beneficiorum per Prædecessores reservatorum.*

Item

Item decalaravit omnium, & singularum Ecclesiarum Cathedralium, & Monasteriorum provisiones, quas prædicti Prædecessores sui ordinationi, & dispositioni eorum, nec non omnia, & singula beneficia Ecclesiastica, quæ dicti Prædecessores sui ordinationi, & dispositioni eorum, nec non omnia, & singula beneficia Ecclesiastica, quæ dicti Prædecessores etiam prædictæ dispositioni cum interpositione decreti reservaverant [quæ quidem Ecclesiæ, Monasteria, nec non sic reservata beneficia a tempore obitus eorundem Prædecessorum vacabant aut Ecclesiæ ipsæ, vel Monasteria hujusmodi, sic commendata, vel eis Administratores deputati non fuissent, etiam tunc vacassent] remansisse, & remanere per hujusmodi reservationem & decretum affecta, nullumque de illis præter Romanum Pontificem ea vice se intromittere, vel disponere potuisse, sive posse quoquomodo. Decernens irritum, & inane, si secus super illis attentatum forsan erat tunc, vel inposterum contingat attentari,

RAGIONAMENTO

INTORNO ALLE REGOLE
della Cancelleria Apostolica,
CHE CONTENGONO
LE RISERVE BENEFICIARIE

1770

Tom. III. N. IX.

UNO Stato d' Italia sopra gli altri potente, e florido per la savia condotta del Governo segna negli Annali nuova Epoca di felicità. Per dritto di postliminio ritornano nel suo seno tutte le belle arti della pace. Lo zelo del Sovrano le accoglie, le accarezza, e le promuove; e la sua vigilanza le difende, e chiude le frontiere dell' Impero, dove una Potenza vicina allargate le avea, per agevolare il corso alle sue pretensioni di Sacro colore tinte, affin di ferire l' interesse del Corpo Politico, e vuotare le borse dei Sudditi del Re lungo le vie del Tevere. Di quì è, che certi regolamenti del Fisco di quella Corte sono tutti per Supremo comando fermati nei Confini del Regno, e non si permetterà loro il passaggio, se prima non saranno riveduti, ed esaminati. Quest' Ordine Augusto ha incoraggito i Cittadini a far su di essi le riflessioni trattanto che colà saranno arrestati. Noi che ci sentiamo il cuo-

re tocco da ſpirito di Patriottiſmo, come che ſiamo una minima parte del Vaſſallaggio del noſtro Principe, deſideriamo ſu queſto argomento eſercitarci. Imprenderemo a farci alcune conſiderazioni, e diremo da buon Cattolico e da buon Cittadino tranquillamente il noſtro parere, e il diremo con ingenuità di vero Italiano. Noi riſpettiamo le prerogative, e le preeminenze della Santa Sede, ma ci ricordiamo anche le obbligazioni al noſtro Sovrano, ed alla Patria. Que' ſtabilimenti di Finanze, che Roma pretende mandarci ſono gl' iſteſſi che ſi chiamano Regole della Cancelleria Apoſtolica. Il dritto d'imporre tributi è proprio della Sovranità; e Roma negli altrui dominj ha queſte regalie? Ecco appunto il Problema politico, che ſtudiandoci riſolvere, per quanto da noi ſi saprà e potrà, ſtimiamo dover ſalire ai principj della Monarchia Romana, e ſommariamente toccare alcune principali ragioni de' ſuoi progreſſi. L'irruzione de' Barbari indebolì la potenza dell'Impero in Occidente, e un turbine di Controverſie Teologiche elevato in Oriente la rovinò. I Papi alloggiati in Roma contro di tutte le turbo-

iolenze si prevalsero della sua caduta. Disegnarono su quei rottami le prime linee della lor Signoria. I Longobardi vicini, ed imperiosi presi da gloria, ne minacciarono la distruzione. La nascente Monarchia non avendo forze bastanti per affrontargli, si rivoltò in Francia: persuase Pipino a venire in Italia sempre stata oggetto della cupidigia de' stranieri. Pipino passò i Monti; strinse, ed infievolì i Longobardi, i quali furono alla perfine da Carlo Magno annichilati, e il Trono del Dominio Papale si assicurò sotto la protezione del nuovo Impero. Ma i Papi, che aspiravano alla indipendenza, malvolentieri soffrivano i Francesi in Italia fermati. Negoziarono fargli ripassare i Monti, e sottrarsi da qualunque soggezione, operarono per rinforzare la loro Signoria, e metterla in fronte dello Stato. Di quì è che ritrovandosi i dritti de' Vescovi minacciati da certe false carte, eglino ne avvalorarono l'attacco. I Prelati se ne risentirono, e riappellarono ai Canoni: ma i Canoni erano troppo antichi, e l'Imposture d'Isidoro Mercatore assai nuove; onde que' Jussi ri-

 masti

masti senza difesa, dovettero cedere alla Potenza Romana.

Da che gli atti del Mercatore oppressero i dritti de' Vescovi, ed autenticarono le pretensioni di Roma, di fatto la sua Monarchia crebbe, e si dilatò, ed i bisogni si moltiplicarono. Per provvedergli era necessario un fondo più ubertoso, che non era il suo Patrimonio, e si pensò averlo come il possedevano gli altri Stati di Europa. A que' tempi mezzo selvaggi le principali sorgenti delle rendite pubbliche erano le Multe, e i Demanj. Verso il Secolo VIII. si era introdotta la costumanza di vantaggiare gl' interessi degli Ecclesiastici con discapito della legge. Si peccava, ed eglino co' delinquenti transigevano le penitenze Canoniche, con che colava molto denaro nelle loro borse. Anche Roma godeva consimili frutti, la quale volendo vieppiù questo capo di rendita promuovere, fu sollecitata a fare delle transazioni co' Principi, procurò le proferte de' loro Regni per la redenzione delle loro Anime, (Gregor. VII. lib. 9. Ep. 3.) onde ne trasse somme ricchezze riscosse col nome di S. Pietro.

Ma il paſſo più difficile da farſi era per il dominio; perciò s'induſtriarono ſervirſi di ogni circoſtanza, per acquiſtarlo. Le vicende de' tempi favorivano i loro diſegni: queſte ſmoſſero, ed infranſero talmente il ſiſtema della Diſciplina, che ſe ne deſiderò pronto il riparo. Il credito de' Papi fu invitato ad apprenderlo, ed eglino maneggiarono così bene l'affare, che le coſe ſi accomodarono. I Benefizj depoſti nelle mani ſi attaccavano inſenſibilmente al Fiſco Pontificio; per la qual coſa l'Agraria Sacra cominciò a mutar natura, e in queſta mutazione ſi adombrarono i primi ſtanti della Cancelleria, toccanti le riſerve Beneficiarie, i quali in ſeguito ſviluppandoſi crebbero a ſegno, che oggi formano una parte riſpettabile del dritto Pontificio univerſale. Sarà dunque pregio dell' opera rimanere intorno a quei tempi, e all' incontro abbozzare lo ſtato. Venuto il decimo ſecolo, tutta la faccia di Europa fu coperta di tetre nebbie d' ignoranza. Queſta in ragione della ſua inteſità, come rendette lo ſpirito inerte, eſpoſe il cuore in tutti i punti alla energia delle paſſioni; il perchè il buon coſtume ſi

distrusse, e l'umanità piombò nel profondo de' delitti. In sì fatte circostanze il Clero dimenticò il suo dovere, attese al piacere di Amore, e mercatantò i Benefizj. Nella Chiesa di San Martino di Tours si tenevano esposte tutte le Prebende venali (Epist. XII. Urb. II.). Per restituirsi la Santità al Monastero, si tennero varj Concilj, dove si posero in opera quei mezzi, che la necessità de' tempi poteva richiedere. Decretarono, che i Prelati Simoniaci, e incontinenti, se non volevano esser deposti, avessero rassegnate le loro Cattedre in mano di Sua Santità, (Conc. di Rems di Maggio 1049. Conc. Later. sotto Aless. II. 1063.) con che il Papa s' intrigò nelle provviste di quasi tutte le Chiese. Nel solo sinodo di Lione celebrato sotto Vittore, 72. Prelati risegnarono le loro Sedi, dove per la via aurea erano arrivati, e sei vergognosamente ne furono scacciati. (Baron. an. 1029.) Dritto che la necessità comunicò a Roma, ed il tempo l' autorizzò.

Rotti a questo modo i legami della disciplina, impetuosamente i Cherici invasero le robe Ecclesiastiche: chiappò ciascuno molti benefizj, e gli

godè

godè. Sul principio dell' irruzione accorsero i Papi per riparare, e ripararono come potettero. Scapparono dalle zampe di quei Predatori molti Benefizj, che alle volte eglino tennero, alle volte ad uno, che meritevole n' era, più ne conferirono. Di poi seriosamente pensarono al rimedio, e di esso per la moltitudine de' delinquenti ne dispensarono; (Cap. 5. de Praeb.) l'affare perciò si rimise al terzo Concilio Lateranese. Il Concilio restaurò i Canoni, e gli espose alla scorreria degli Ecclesiastici (Cap 3. de Cleric. non resid.) la quale fu in fine arrestata dal quarto Concilio in seguito tenuto anche in Laterano (Cap. 28. de Praeb.) Ma Innocenzio III. a cui la Monarchia universale dee l' ultimo colmo della sua grandezza indebolì le barriere Canoniche, ed aprì un varco a Roma, per cui potea giugnersi al possesso di più benefizj (Cap. 18. cod.).

La temerità in quei secoli più volte si sospinse: tentò più d'una volta usurpare la Cattedra di S. Pietro in faccia de' suoi legitimi successori. A reprimere questa baldanza fu risoluto riformare sotto Alessandro III. la legge dell' elezione. Si fissarono nel so-

lo Collegio de' Cardinali i suffragj. (Panvin. in vita Alex. III.) Tal mutazione di Disciplina tantosto per opera, e studio de' Papi da Roma si diffuse nelle altre Chiese. Il dritto di eleggere i Vescovi si restrinse presso i Canonici Capitolari, e il resto de' Chierici ne fu privato, ed escluso (Tit. de his, qui a Prael. sin. caus.).

Trasferiti i dritti del Clero ne' soli Capitoli, da questi spesso saltarono in Roma: una lite suscitata circa l'elezione, un rito non osservato, la scelta d'un indegno eran cagioni per framischiare il giudizio del Papa, e farlo tutto da esso dipendere. (In Decret. passim.)

Le querele insorte tra l'Impero, e l'sacerdozio intorno l'Investiture non finirono senza vantaggio di Roma. I Principi, che da Carlo Magno avevano arricchiti di Feudi gli Abati, e i Vescovi in Germania, e in Francia, in Italia, e altrove, volevano investirgli, e riscuoterono omaggi. I Papi, i quali conoscevano, che le pretensioni de' Sovrani si spingevano a rovesciare le linee, si opposero. Quelli in luogo di cedere, resistettero. La causa minacciava tra ambedue le par-

ti la guerra, e si guerreggiò. In fine dopo varie vicende i Papi ridussero i dritti de' Principi dove piacque ad essi restringergli, con che guadagnarono l' indipendenza dell' Impero nelle loro elezioni, e ridussero nelle loro mani le Chiese, in cui i Prelati da' Laici erano stati investiti, poichè quelli per non esserne affatto scacciati, innanzi tempo le rinunziarono alla Santità sua.

Mentre che i Papi procuravano provvedere per ogni banda di Pastori, vollero anche assicurarsi de' Benefizj minori posti di là da' confini della loro Metropoli (Thomas par. XI. lib. 1. Cap. 4.) La folla de' Chierici, che qual matta correa in Roma ne fu l' occasione. Tra essi molti se ne mostrarono degni esserne provveduti. I Papi s' ingegnarono sodisfare agl' interessi, co un. Adriano IV. tentò l' impresa, affidossi alle preghiere, e agli accomodamenti (Cap. quanquam de Elect. in IV.) Questi non ebbero sempre l' istesso effetto, poichè i dritti di alcuni Collatori cedettero la rispetto di Roma, e i dritti di alcuni resistendo, gli respinsero indietro. I raccomandati, per rendere le preci

Pontificie più attive, ne' riscontri si studiarono avvalorarle quanto più potettero. Dissero che il volere del Sommo Pontefice era decreto; (Io. Salib. Epist. 23.) A sì gran Padre non ubbidire, era l'istesso, che perire. (Steph. Tornac. Ep. 131.) Roma, che così mal sopportava la resistenza, come le piacea la lode, mutò tuono. Dalle preghiere passò a' precetti, quindi all' esecuzione, (Tit. Pec. de Rescript) e qualche volta alle censure (Cap. 28. de Præb.) con che rese formidabile la sua intrapresa, e agevolò il corso agli ordini, che spedì per gli benefizj e vacanti, e che dovevano vacare.

A disbrigare tante carte, molte persone erano necessarie, e molte se ne incaricarono. Esse costituirono un Collegio sotto nome di Cancelleria Apostolica. Onorio III. le diede le prime Istruzioni, le quali da un Codice Manoscritto del Cameracio Cencio il Sig. Murator trasse, e pubblicò. (Dissertat. XII. Antiq. Ital.) All' industria di quei Curiali debbonsi tante, e sì differenti formole Beneficiarie, delle quali molte furono raccolte, e divulgate da Gio. Stafilco. Alla vigilanza poi de' Papi si hanno a rapportare innume-

rabi-

rabili costituzioni toccanti questa sorta di Scrittura. Una porzione di esse è stata registrata nel primo libro del Codice della Monarchia Universale.

Lo stile della Cancelleria comecchè non ancora dirozzato, pure gravemente ferì gl' interessi degli Stati Cattolici, il perchè questi forte se ne dolsero. Subito i Papi pensarono per mezzo de' loro Legati rimediarvi. Il Nunzio Pontificio in Inghilterra in un' Assemblea tenuta presso VVerstmunster maneggiò l'accomodamento con quella Nazione. Propose, che si fossero assegnate alla collazione Pontificia due Prebende nelle Chiese Cattedrali, e altrettante ne' Conventi; e così Roma cedeva le sue pretensioni, non che furono da' Regi, e da' Baroni, e da' Prelati ammesse, ma espressamente rigettate. (Matt. Par. Ar. 126. nel num. II. de Concil. general.).

Ciò non ostante lo studio de' Curiali continuava a coprire il mondo con nebbie di Carte, che a momenti da Roma volavano. In una Chiesa Cattedrale oltre alle Dignità vi erano trenta Prebende: queste tra venti anni vacavano per trentacinque volte più fuori delle vacazioni delle Dignità. Il Vescovo, che

che per quello intervallo di tempo governò tra molte angustie, e fatiche la Chiesa impedita da' mandati Apostolici, non potè, eccetto che due Prebende conferire. E pure Roma non contenta di tante provviste aveva consegnato delle spettative non che per le Dignità, ma eziandio per alcuni Benefizj. (Un Vescovo Anonimo app. Rainald. an. 1311.)

Questa libertà, che Roma sì splendidamente praticava, comunicò alla sua Corte tutta la forza del gran Magnetismo morale, onde vi riconcentrò innumerabili persone, e la Sacra fame dell' oro ve le trattenne. Ciò fece, che molti fossero investiti di Chiese, il cui Crocifisso mai non videro: videro bensì il libro de' conti, e delle rendite. A morte loro i benefizj si riconferivano ad altri commoranti nella Corte del Papa, e così da un Curiale passando all' altro, i Vescovi rimanevano privi dell' esercizio del loro Ministero. Del che molto dolendosene, si studiarono rimediarvi. Crearono in Roma Procuratori con ispecial mandato a provvedere le Prebende delle loro Chiese, che per morte de' Beneficiarj vi potevano vacare. (Gloss. in Cap. stat. de Praeb.)

Il

Il ritrovato de' Vescovi disgustò i Papi: esso attraversava i loro disegni troppo da certe Scuole promossi, e difesi. Non era guari, che alcuni Reverendi Maestri, i quali volevano mutare in bastone il Pastorale, avevano convertito le Cattedre in Tribunali. Quivi alle Questioni astruse, e sottili aggiunsero la Disputa del Dritto pubblico. Proposero se al Papa aspettava la plenaria disposizione delle robe della Chiesa; conchiusero, e decisero affermativamente. Ma perchè sì fatta conclusione non aveva sostegno, si pensò da Roma di fondarla, per poter' esser pietra angolare di ciò che si voleva inalzare. Clemente IV. corredandola colla Pontificia autorità, la canonizò. Egli stabilì, che alla Santità Sua rimanessero riserbati tutti i benefizj, che vacavano in Corte. E perchè ciò non fosse paruto intieramente nuovo, s' ingegnò allegarvi la veneranda antica Costumanza. (Cap. 23. lib. 3. tit. 4. in VI.)

I successori di Clemente non trascuravano riserbare altri, con che la roba Ecclesiastica venne pian piano a ripararsi presso che tutta in favore del Fisco Pontificio. Alcune pensioni gli

furono addette sotto certe condizioni, alcune puramente se gli ascrissero. Le prime sono comprese nella classe delle riserve condizionali; le ultime in quelle. Noi ci studiamo quì porre l'una, e l'altra classe in veduta, cominciando dalle condizionate.

Le riserve, che sotto certe condizioni si fecero, dopo Clemente IV. si dedussero dalle antiche interpetrazioni della sua Costituzione. Egli intese riserbare i benefizi vacati per morte de' Beneficiarj, dove la Corte dimorava. Bonifacio VIII. procedè avanti, ordinò, che si fossero comprese sotto nome di vacazione in Curia i Benefizj di coloro, che venendo, o partendo dalla Corte fossero morti tra due diete, da essa distanti; quei de' Curiali trapassati ne' luoghi vicini della Corte, o dond'essa erasi partita, o nel seguito del suo viaggio. (Cap. 24. de praeb. in VI.) Giovanni XXII stabilì che fossero toccati al Papa non che i Benefizj vacati in Corte per morte naturale de' Beneficiarj, ma eziandio per morte fittizia, cioè per deposizione, privazione, cessione, descrizione elezione, riprovazione, dipostolazione, traslazione, collazione, consacrazione, e be-

benedizione. [Extr. ex debit. de Eccl. in con.] Che esatta numerazione! Ma non dee far meraviglia; poichè questo Papa fu diligente assai in ogni cosa, donde poteva trarre danaro. Ne' venti anni del suo Pontificato radunò incredibili tesori, e con tutta la profusione usata in vita, lasciò in morte l'ingente somma di 25. millioni.

E perchè i Curiali sono una parte rispettabile della Curia, anche i loro benefizj sono stati sotto l' istesse riserve compresi. Appartengono dunque alla collazione Pontificia que' che vacano per morte de' Cardinali Delegati, de' Cappellani, de' Commensali, de' Famigliari, (Reg. 4. Cancell.) de' Cubicularj, ancorchè di onore, e de' Cursori del S. Padre, (Reg. 7.) de' Commensali de' Cardinali, (eod. Reg. 9.) come altresì de' Curialisti, ancorchè a loro morte non si trovino addetti al servizio della Corte. Inoltre i Benefizj, che durante il loro impiego avessero tutti i Collatori, e i Succollatori delle rendite Camerali. (Reg. 9,) E nelle porzioni del fondo sacro, che rimanevano per altra condizione ascritte alla Camera Apostolica, la condizione del tempo

in cui vacavan l'incamerò. Fu determinato, che si provvedessero dal Papa tutti i benefizj vacanti ne' mesi di Gennajo, Febbrajo, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre, e Novembre. Su queste riserve temporanee suol Roma transigere con alcuni Prelati per l'alternativa, ma di essa questi non godono, se trovandosi lontani dalle loro Chiese vi vacano i Benefizi ne' tempi, che appartenga loro alternativa. (Reg. 9.)

A queste riserve fatte per ragion di luogo, di Persone, e di tempo si sono per altre circostanze aggiunte le seguenti. I Benefizj inferiori conferiti contro le Regole del Concilio Tridentino. (Reg. 1.) I resignati, ed in essi decaduti tra il tempo della vacazione, e della provvista di altri incompatibili; i vacanti *ipso jure* per l'acquisto di nuovo benefizio; quei che vacano, vacando la Sede del Collatore ordinario; I Benefizj vacanti in tempo della vedovanza della Sede Apostolica, e che o giustamente si sono provveduti, o si è trascurato provvedergli; i riserbati dal Papa, e non conferiti, comechè prima della sua morte fossero vacati.

La

La Classe delle riserve assolute comprende le Chiese Vescovili, Monasterj de' Monaci, le cui rendite eccedono i dugento fiorini, che equivagliono intorno a 430. ducati Napoletani; le Dignità maggiori dopo le Pontificali nelle Cattedrali, e le principali nelle Collegiate, che avanzano le rendite di 10. fiorini di oro, i Priorati, le Prepositure, ed altre Dignità Conventuali, e le Precatorie generali degli Ordini, eccetto i Militari. (Reg. 3.) similmente i Benefizj di S. Giovanni Laterano, di S. Pietro, di S. Maria Maggiore, e quei che vacano ne' titoli de' Cardinali. (Reg. 4. ed 8.)

Divenuta l' Agraria Sacra difesa Pontificia, l' autorità della Cancelleria crebbe, e si distese. All' offizio di segnare e spedire le Bolle si aggiunse la sopraintendenza in tutto il dominio del Fisco Romano; e così da Collegio di Notaj, ed Amanuensi, passò a suprema Camera di Finanze incaricata a tener conto de' fondi pubblici, delle loro rendite, e ricchezze, e colla potestà di giudicare non solo le controversie Agrarie, ma anche di conoscere varie altre questioni pubbliche.

Ed

Ed affinchè tante cose si fossero rettamente amministrate, diversi stabilimenti si sono formati. Molti contengono descritti con ogni precisione tutti i fondi Fiscali, e perciò fanno un Ragionario consimile a quello, che avevano i primi Cesari: altro non sono, che regole Forensi. Alcune prescrivono le Clausole diplomatiche da inserirsi nelle carte, o di concessioni beneficiarie, o nelle dispense matrimoniali, oppure di legittimazione per abilitare alcuno a succedere a qualche eredità. Tra gli Statuti fatti pelgoverno de' Vettigali, que' che riguardano le Clausole da apporsi ne' diplomi delle Indulgenze, e' pare, che vi sieno proprio a pigione. (Reg. 53. e 54.) Non va poi così la cosa per quello, che tassa il valore delle monete; poichè è di esso un regolamento necessario d'una Camera di Finanze. [Reg. 25.] Tutte queste Costituzioni unite col Ragionario compongono un piccol Codice col titolo delle Regole della Camera Apostolica. Nel principio di ogni Papato esattamente si rivede. Il nuovo Pontefice vi fa ad arbitrio suo le giunte, mutazioni, ed abrogazioni; indi si promulga nel pa-

lazzo

lazzo della Cancelleria, ed in fine si ripone questo libro aureo nell' Archivio della medesima. Nella pubblicazione di sì fatto Codice il Fisco Romano pretende godere d'un privilegio particolare. Tutte le Leggi obbligano i sudditi all' osservanza da che si divulgano. Le Regole della Cancelleria costringono ad eseguirle non dal dì della loro pubblicazione, ma dal giorno seguente, che il Papa fu assunto al Trono, ancorchè quello dopo lungo intervallo avvenisse. Avendo a questo modo dichiarata l'origine, e 'l progresso delle riserve beneficiarie comprese nelle Regole della Cancelleria, innanzi di esaminare il loro spirito, ci studieremo trascorsivamente toccare i regolamenti fatti da Roma sulle robe Ecclesiastiche.

Sin da che i Papi apposero le mani ne' Benefizj; questi incominciarono pian piano a soggettarsi al loro Fisco, con che si andò stabilendovi de' regolamenti appropriati a' suoi interessi, per i quali si mutò la natura di essi. Da prezzi di peccati, e da patrimonio de' poveri si convertirono in fondi di Regalie. La mutazione fu modellata sul piano dell' Agraria pubblica. Nella se-

con-

conda Epoca della barbarie di Europa tutti gli Stati erano conquistatori: il loro Erario non aveva altre ricchezze, nè altre rendite, che le prede. Queste erano o giornaliere, o certe, o fisse. Le fisse consistevano in lati fondi, dove si nutrivano gli animali, e si esercitava l'Agricoltura. I Pastori, e gli Agricoltori erano i prigionieri, con cui si accumulavano i viventi in contado. Lo spirito guerriero, che allora regnava, fece, che i fondi si fossero ripartiti a' soldati o per premio di aver guerreggiato, o per invito a combattere. Sì fatte divisioni si dissero Feudi. Roma dunque, affinchè niente mancasse al fasto, ed alla pompa di una Regia Universale del Cristianesimo, per cui avesse corrispotto alla Maestà dell' Impero, ammassò su quella forma la roba Ecclesiastica; fece i Benefizj Feudi della sua Monarchia, per dispensargli a coloro, che militavano per la Corte Romana. Istituì uffizj, e dignità indrizzate per le cose del governo pubblico, dal che nacque una Giurisprudenza Ecclesiastica Feudale a fronte della Feudale Curia; per la qual cosa non scorgeremo ne' benefizj le stesse caratteristiche de' Feu-
di

di, siccome quì sotto accenneremo.

Il Feudo è un dritto di servirsi, e godere l'altrui predio.

Il Benefizio è un dritto di percepire i frutti da' beni della Chiesa. Secondo lo spirito degli antichi Canoni era deciso, che il beneficiario non era che usurario delle rendite del Benefizio [Concil. Mediol. tit. 17. Cap. 11. Stat. S. Carol. Borrom Cap. 17.] Questo Decreto era già passato in cosa giudicata, quando taluni se ne gravarono, domandando, che si fosse dichiarato il Beneficiato non che *usurario* ma *usufruttuario*. Mentre che sì fatto gravame è in pendenza possiamo asserire, che quel dritto di percepire i frutti vaglia anche lo stesso, che servirsi, e godere le robe della Chiesa.

Non può che il padrone del Predio così tutte il Feudo.

Sopra notammo, che nel Codice della Monarchia Universale è registrato, che al Papa spetta la plenaria disposizione delle robe Ecclesiastiche. Secondo quei principj, il Papa si è dichiarato padrone de' Benefizj.

Il Feudo si dà alle persone benemerite per obbligarle al servizio del Concedente. E che altro denota la

voce

voce *Benefizio* ? Cosa mai significano quelle forme beneficiali. „ Magis consideravimus personarum merita, & commoda Ecclesiarum, quam „ Regiam voluntatem cupientes(eod) „ pauperibus, Clericis (Martino V. „ scrivendo al Re di Pollonia presso „ Romualdo ann. 1457.) & aliis benemeritis personis de beneficiis Ecclesiasticis providere. „ Tale fu l' arte che si pose in opera nello Scisma di Urbano VI. - Questi per accrescere il proprio partito, e così mantenersi nelle sue pretensioni, in una giornata creò venticinque Cardinali (Bull. 25. tit. V.).

Il Feudo è un dritto perpetuo. Nella prima età della Regalia Feudale non si stendeva oltre la vita del Vassallo; appresso si trasferì agli Eredi.

Anche il Benefizio è un dritto per natura sua perpetuario. Nel VI. Secolo concedevasi a' Chierici su di alcuni predj Ecclesiastici vita loro durante: morendo, quel dritto cessava, e le possessioni tornavano all'Erario Sacro (Thed. M. prest. Histor. Schism. & lib. 1. Cap. 44.). In progresso di tempo si assegnarono i fondi a titoli, o Chiese; quindi chiunque per ordinazione

suc-

succedea a quel titolo, succedeva eziandio a quel dritto di percepire i frutti de' predj al titolo ascritti. (Conc. Aug. An. 506. Can. 6. Synod. Arauf I. C. 22.).

Perchè il Feudatario adempiuto avesse con fedeltà alle convenzioni di servire al padrone massimamente in guerra, è stato solito solennizzarle colla religione del giuramento, Questo si è concepito a tenore di certe formole più, o meno estese, secondo le diverse circostanze del contratto de' Vassalli domestici; e coloro, che col Feudo avevano annessa la giurisdizione, promettevano sempre, che la loro cura sarebbe stata di difendere la vita, il corpo, la mente, l' onor del padrone. I Ligj si obbligavano ad una perpetua fedeltà contro a tutti.

Nel Secolo XI. alcuni Suffraganei introdussero promettere l' obbedienza Canonica a' Metropolitani. Gregorio VII in un Concilio tenuto in Roma nell'anno 1079. stipulò obbedienza Canonica, e fedeltà al Patriarca d' Aquilea: questi la promise, e giurò. Nel XIII. Secolo riscossero i Papi sì fatti giuramenti da' Vescovi loro immediatamente soggetti, e da certi Me-

 tro-

tropolitani, a cui indirizzarono il Pallio. Devolute in fine alla Sede Apostolica le provviste delle Cattedrali, i Prelati hanno cominciato per sua autorità a consacrarsi, e confermarsi. Di quì è che eglino riputandosi senza mezzo sottoposti al Papa, gli giurano fedeltà, secondo la formola Gregoriana informata da Clemente VIII., e registrata nel Pontificale Romano, che noi in riscontro della Feudale quì rapporteremo.

Formole di giuramento registrate nelle Consuetudini Feudali
(tit. 7. lib. 2. Feud.)

Ego juro quod numquam scienter ero in consilio, vel auxilio, vel in facto, quod tu amittas vitam, vel membrum aliquod, vel quid recipias in personam aliquam læsionem, vel injuriam, vel contumeliam, vel quod tu amittas aliquem honorem, quem nunc habes, vel in antea habebis Et si scivero, vel audivero de aliquo, qui velit aliquid istorum contra te facere, pro posse meo, ut non fiat, impedimentum præstabo Et si impedimentum præstare nequivero, quam citro po.

Formole di giuramento apposto nel Pontificale Romano
(Not. for. nel tit. de Concess. Pall.)

Ego N. Electus N. N ab hac hora in antea fidelis, & obediens ero B Petro Apostolo, Sanctæque Romanæ Ecclesiæ & Domino meo Domino Papæ N. suisque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilium, aut consensu vel facto, ut vitam perdant, aut membrum se capiente mala captione, aut in eos violentiae manus quomodolibet ingerantur, vel injuriæ aliquae inferantur quovis quæsito colore. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per te, aut nuncios

tuos

tero, tibi nunciabo, & contra eum, prout potero, auxilium meum præstabo. Et si contigerit Te rem aliquam, quam habes, vel habebis injuste, vel fortuito casu amittere, eam recuperare jurabo, et recuperatam omni tempore retinere Et si scivero te velle aliquem offendere, inde generaliter, vel specialiter fuero requisitus, tibi, sicut potero, præstabo auxilium, & si aliquid mihi de secreto manifestaveris, illud sine tua licentia nemini pandam, vel per quemdam pandere faciam. Et si consilium mihi supra dicto aliquo facto postulaveris, illud tibi dabo consilium, quod mihi videbitur magis expedire tibi; & numquam ex persona mea aliquid faciam scienter, quod pertinet ad tuam, vel tuorum insidiam, vel contumeliam. tuos, seu literas ad eorum damnum me sciente nemini pandam. Papatum Romanum, & Regalia S. Petri adjutor eis ero ad retinendum, et defendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem. Legatum Apostolicæ Sedis in eundo, & redeundo honorifice tractabo, & in suis necessitatibus adjuvabo. Iura, honores, & privilegia, & auctoritatem S. R. Ecclesiæ, Domini nostri Papæ & successorum prædictorum conservare, defendere, augere, & promovere conabor, nequis consilio, vel facto, seu tractatu, contra ipsum Dominum nostrum, vel eamdem Romanam Ecclesiam aliqua sinistra, vel præiudicialia personarum, juris, honoris, status, & potestatis eorum machinetur: & si talia a quibuscumque tractari, vel procurari novero, impediam hoc pro posse meo aut quanto citius potero significabo eidem Domino nostro, vel alteri, per quem possit ad ejus notitiam pervenire. Regulas SS PP (1) Decreta, ordinationes, reservaciones, provisiones, & mandata

 Apo-

(1) *Questa Clausola, come troppo espressa in Francia viene ristretta, il perchè si tralascia nella formola di Gregorio XV. così di quella, che il nuovo Arcivescovo di Parigi, eretta la sua Chiesa in Metropoli, esibì a quel Papa. Lo stesso nota Espen per lo Belgio part. 1. tit. XV. Cap. 11,*

Apostolica totis viribus observabo, & faciam ab aliis observare; Haereticos, Schismaticos, & Rebelles eidem Domino nostro, vel successoribus prædictis pro posse persequar, & impugnabo. Vocatus ad synodum, veniam, nisi præpeditus fuero contra præpeditione. Apostolorum Limina (1) singulis trienniis personaliter, per meipsum visitabo, & Domino nostro, & successoribus præfatis rationem reddam de toto meo pastorali Officio, ac de rebus omnibus ad meæ Ecclesiæ statum ad Cleri, & Populi disciplinam, animarum denique, quæ meæ fidei traditæ sunt, salutem quovis modo pertinentibus; & vicissim mandata Apostolica humiliter recipiam, & quam diligentissime exequar. Quod si legitimo impedimento detentus fuero, præfata omnia adimplebo per certum Nuncium ad hoc speciale mandatum habentem de gremio mei Capituli, aut alia in Dignitate Ecclesiastica constitutum seu alias personales habentem, aut iis mihi deficientibus, per Dioecesanum Sacerdotem, aut Clero deficiente omnino per aliquem Presbyterum saecularem, vel regularem spectatæ probitatis, & religionis de supradictis omnibus plene instructum: de hujusmodi autem impedimento docebo per legitimas probationes ad S. R. E. Cardinalem proponentem in Congregatione S. Concilii per supradictum Nuncium transmittendum. Possessiones vero ad (2) Mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, nec impignorabo, nec dei novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu Capituli Ecclesiæ meæ, inconsulto Romano Pontifice & si ad aliquam alternationem demum poenas in quodam super hoc cedit constitutione contentas eo ipso incurrere volo. Intro-

---

(1) *Questo articolo toccante la visita de' Limini Apostolici manca nella formola di Gregorio VII. inserita nel Concil. Rom. VI e nel c. IV. de jurejur. Nel luogo suo vi è la seguente: His, quos nominatim excommunicaverit scienter non communicabo. Romanam Ecclesiam per secularem militiam fideliter juvabo, cum invitatus fuero.*

(2) *Anche questo Capo manca nella formola Gregoriana. Francesco Florente loc. cit. sospetta essersi ne' tempi posteriori quivi inserita.*

Introdotta la concessione feudale, cominciarono i suffeudatari a suffeudarne alcune porzioni, quindi nacque la divisione de' Feudi nobili, ed ignobili, de' Vassalli maggiori, e minori. Quei che si concedevano dal Principe, si dissero Feudi Nobili, e i Feudatarj Vassalli maggiori; gli altri, che da questi si davano, si appellavano Feudi ignobili, e gl' investiti vassalli minori. (S. Iul. lib. Hist. Burg.)

Come si fracassò l' antico sistema della Disciplina, si cominciò nel Dritto Canonico ad introdurre la partizione de' benefizj in Maggiori, e Minori. I primi furono così chiamati, perchè avevano annessi i gradi superiori del governo Ecclesiastico. Gli altri furono detti Minori, perchè avevano i posti inferiori nella Chiesa. Questi sono le Personate, le Dignità, i Benefizj Curati, e semplici, e somiglianti, (Cons. Feud.)

Presso de' Barbari, dove l' uso della scrittura poco, o nulla è conosciuto, per significare, che qualche negozio siasi perfezionato, è solito dimostrarlo con certi simboli convenienti alla sua natura. Di quì è, che il contratto Feudale introdotto dalle na-

zioni quasi che selvatiche, con apparato di riti si solennizzava. Davasi a' Feudatarj il bastone, la spada, l'anello (Tit. 1. lib. XI. Conf. Feud.) o altro significante strumento militare, e onorifico in argomento del contratto già perfezionato. (Altaser. de Feud. Cap. 8.) Sì fatta pompa simbolica si è chiamata investitura finta, ed abusiva, essa fa che il Vassallo acquisti il Dominio, e 'l Dritto di entrarvi naturalmente in possesso, in cui debba immetterlo il padrone o da se, o da altri. Questa allora si dice investitura vera, e legittima.

Distaccati dall'ordine i Benefizj, questi si cominciarono a conferire con alcuni simboli. Si adoprarono l'anello, il bastone, il bacio, il pane, il libro, il suggello, e'l berretto, il perchè l'istituzione de' Benefizi spesso nelle Decretali, ed in altri antichi monumenti si chiama investitura. Questa non dà al Chierico, se non che il dritto nel Benefizio, dove il Collatore, o altri suoi delegati debbano con atto separato indurlo, perchè acquisti il possesso di esso.

Quando il Feudo per morte del Vassallo tornava nell'Erario Fiscale, il

il Principe non lo concedeva ad altri senza riscuotere una certa somma di denaro di rilievo. Introdotta la successione Feudale, questo peso rimase al carico dell'Erede. La quantità del rilievo non è stata sempre l'istessa: è variata secondo i tempi, e la costumanza delle Regioni. Presso di noi è la metà de' frutti percetti da' Feudi in quell'anno, che è morto il Feudatario. (Freccia de suffeud. Auth. III.).

Nelle turbolenze dello Scisma d'Avignone, l'Erario Pontificio si trovò da gravissimi bisogni oppresso. Bonifacio VIII. pensò a sollevarlo: pose in opera l'istessi mezzi, che pochi anni addietro Clemente V. avea ritrovato, da Gio. XXII. con sommo profitto praticati, incamerò la metà de' frutti, che sul primo anno si percepivano da' Benefizj in qualunque parte del mondo vacati. Questa contribuzione si disse annata. E perchè sì fatta rendita divenisse più feconda, vi furono in seguito sottoposti i Benefizj uniti, come che non mai vacassero. In somigliante caso l'annata si è chiamata quintadecima. (Sarpi Mat. ben. num. 38.) Cessarono i bisogni, l'

annata tuttavia si continua ad esigere. Si pagano per le Badie, e per i Vescovadi secondo la tariffa beneficiaria, ancorchè le rendite sieno cresciute, o mancate. Dagli altri Benefizj si riscuotono a tenore del fruttato corrente, purchè ecceda i 25. scudi di Camera. Quindi è stata la Regola della Cancelleria *de exprimendo valore Beneficiorum impetrationibus* (Reg. 55.) appunto per determinarsi la quantità delle annate per essi.

I Curiali diedero motivo a nuove tariffe. Eglino commettevano degli eccessi nell'esigere le loro sportule. Gio. XXII. per raffrenare questa rapacità determinò i loro dritti. Sì fatta Pandetta fu informata, e separatamente pubblicata colle stampe di Marcello Alber in Roma nell' anno 1514. col titolo *Taxa Cancellariæ Apostolicæ*, *& Taxa Sanctæ Pœnitentiæ*. Nell' anno appresso si ristampò in Colonia presso Golino Golini. Nell' anno 1520. fu impressa in Parigi da Terstaint Diapsi. Il Padre Memsi ne ha rapportato un esemplare ne' Supplementi de' Concilj [tom. 6 Sup. Conc.] da cui noi ne trarremo la seguente particola:

„ In-

,, Indultum celebrandi in Eccle-
,, siis non-consecratis, Florenus unus. ,,
,, Indultum celebrandi extra Ecclesias
,, Floreni semiduo. ,, Indultum co-
,, pulandi sine bandis, discretioni re-
,, currentis committitur. ,, Indultum
,, diebus vetitis vescendi carnibus,
,, Floreni duo. ,, Pro confirmatione
,, Testamentorum ad centum Florenos,
,, Floreni sex. ,,

Il pio, e dotto Teologo Claudio Espenceo facendo menzione di queste tariffe ne dice ,, prostat, & veluti
,, pro meretrice sedet liber palam ac
,, publice hic impressus (parole dell'
,, edizione fatta in Parigi) hodieque
,, ut olim, venalis, Taxæ Cameræ,
,, seu Cancellariæ Apostolicæ inscri-
,, ptus, in quo plus scelerum di-
,, scere licet, quam in omnibus vi-
,, tiorum summistis, & summariis; &
,, plurimis quidem, omnibus autem
,, absolutio emturientibus proposita
,, (Calm. in Ep. Paul. ad Tit. c. 1.)

La Curia Romana non contenta di tante rendite è passata ad imporre ne' Benefizj nuovi pesi. Essi si debbono alla diligenza di Gio. XXII. Papa fatto per tesoreggiare, i quali nello Scisma di Avignone si dissero, e pro-

mossero. Cedono al Fisco Pontificio le rendite delle Chiese vacanti sopra tutto in Italia. Si sarebbero riscosse nel nostro Regno anche quelle di Regia nominazione di Padronato Regio e Feudale, se la somma Potestà non si fusse opposta.

Senza consenso del Principe le robe Feudali non possono alienarsi. (Cap. 1. tit. 55. lib. 2. Feud.) Inconsulto il Papa non si possono fare le alienazioni de' Feudi Ecclesiastici [Est. ambitios. in Commun.].

Tra i modi di perdere il Feudo uno è, se il Vassallo faccia qualche ingiuria alle persone attenenti al padrone (lib. 2. tit. 17. Feud.) l'offesa fatta dal Beneficiario al Vescovo, o Cardinali è una delle maniere di privarlo del benefizio. [Can. si quis suad.].

Tutte le altre affinità, che la ragion Feudale ha colla materia beneficiaria tralasciamo quì d' accennare, bastando per il nostro istituto quanto ne abbiamo dichiarato. Egli ora ci sembra proprio osservare lo spirito in generale del Razionario Pontificio. Appresso particolarmente esamineremo lo spirito delle Riserve minori, e maggiori.

Ri-

Rifponderemo finalmente a certe obbiezioni, che ci potranno effer fatte.

§. I.

Dello Spirito delle Riferve Beneficiarie, per rapporto agl' intereffi dello Stato.

NElla prima età del Criftianefimo il Presbiterio facea col Vefcovo un Corpo di fratellanza: queſto dopo fi alterò, e cominciò a formare un corpo con quelli, non altrimenti che i Vaffalli col lor padrone. Il Legame fociale era la ftipula, la cui forma concepivafi in certa guifa a fomiglianza della Feudale, che era in ufo a tempo di Carlo Magno, una Potenza, che tutti affoggettava; e in feguito la riformò fecondo i fuoi intereffi. Noi in rifcontro di quella la regiftreremo ficcome trovafi nel Pontificale Romano rapportata.

FORMOLA
Della Stipula Feudale che praticavasi nell' età di Carlo Magno (Sing. lib. 6. Hist. Reg. Ital.)

Et filiis ejus fidelem futurum in tota vita sine fraude, doloque malo.

FORMOLA
Della Stipula, che si legge nel Pontificale Romano (Pontific. Rom. de ord. Presb)

Promittis mihi, & successoribus meis reverentiam, & obedientiam? Promitto.

Si prometteva anche da' Chierici al Vescovo ne' primi tempi stabilità, ed osservanza de' Statuti, (Lib. 7. Cap. 466. Capit. Reg. Franc.)

Ma Roma, che avea delineato stendere la sua Signoria da un mare all'altro, si studiò di trovare la maniera di stringerla, ed addensarla. L' Agraria Sacra a conto del Fisco Papale riservata ne somministrò i vincoli. Ogni benefizio, che da essa si conferisce per mezzo di reciproche stipulazioni rende tutti i Benefizj, parte ligj, e parte semplicemente, con che da' Membri tutti del Corpo Civile si serve per formare la sua piramide politica, il cui apice è il Papa. Da esso uscendo una catena, e legando i Chierici non incardinati a' Vescovi, i Vescovi, e tutti i Beneficiarj inferiori al Papa, incatena tutto il Clero, e gli assog-

get-

getta alla ſua Corte. Catena, i cui anelli ſono i contratti, ſla maggior parte ſantificati dal giuramento del timore, e della conoſcenza. Catena, che ſottoponendo certi più interni pezzi alla Piramide, fa che queſti, comecchè Cittadini, diventino ſtranieri nel ſeno della Patria.

Queſte primitive convenzioni mettendo in ordine, e ſimmetria le parti della gran macchina politica, ne fanno tra loro naſcere de' rapporti, e da' rapporti leggi. Quelli non le danno, che l'aſſiſtenza della vita, queſte comunicando ſpirito, e moto, la mettono in azione per conſervarla. A qual rifleſſo i Papi ſono ſtati ſolleciti a preſcrivere delle leggi alla loro ſocietà, adattandole a' ſuoj rapporti; e ſecondo eſſa regolarle, e farle uſcire di concerto.

Dalle coſe fin quì traſcorſivamente toccate non è difficile intendere che per sì fatti regolamenti, e convenzioni tra Roma, e cento Membri dello Stato, i ſacri, e tremendi vincoli ſociali, ſi vengono ad indebolire, ſi ritarda la forza concentrice del corpo politico, e vi s'introduce una ſpezie di forza centrifuga morale, con

che

che l'inviolabili, e tremende leggi della Città non diffondono ugualmente per tutte le parti sue il lor vigore, e attività, nè per tutte si stende lo spirito da Patriotta, e di onore al Sovrano.

Ma per meglio osservare la costituzione di questo sistema, fa mestiere più sviluppare la natura di questo contratto feudale. Fra' Barbari il corpo civile è meno denso, e unito di quello, che vi ha presso i Popoli culti. Come da' comuni bisogni sono quelli gravati, si studiano con nuovi patti di rivincolarlo, e rinforzarlo. Nell'ultima barbarie di Europa, dove le Nazioni erano prese da genio guerriero, e sgherro, gli uomini strettamente si legavano per mezzo di convenzioni promotrici del valore, e della fedeltà. Si promise da una banda porzione della preda, si stipulò dall' altra servizio, e fedeltà. Questi contratti furon detti Feudi, i quali non furono, che supplemento della Legge Fondamentale del Sovrano nella guerra, e per la guerra.

Non senza ragione dunque ne' principj che tentò Roma di stringere alla sua Lega i Prelati degli altrui

Regni le si opposero. Pasquale II. pretendea, che i Metropolitani di Ungheria vi fossero entrati, ed avessero giurato. Il Re, e i Grandi del Regno se ne risentirono, e ciò fare loro vietarono, perchè contrario ai Canoni. Il Segretario del Papa, che s' impegnò per la difesa di questa causa, si sforzò a far comparire tutta la sua abilità con istudiar frasi. Scrisse agli Ungheri una ben tessuta lettera; quivi si studiò mettere in veduta l' autorità di quattro Concilj, per cui asseriva, che la forma di sì fatte cose era stata prescritta: La Pistola fu dal Baronio ne' suoi Annali pubblicata. L' Arcivescovo di Palermo avvisò al medesimo Pontefice, che il Re e i Magistrati di Sicilia erano stati da maraviglia presi nel sentire, che Sua Santità gli offeriva il Pallio per mezzo de' suoi Aprocrissorj, con condizione, che avesse giurato fedeltà a Roma. In quella età la Formola del giuramento non conteneva tanti Articoli, quanti ne furono in seguito aggiunti per entrare in quella Confederazione. Allora si strepitò contro di essa, e ora si tace? Allora l' autorità si restringeva ne' soli Metropolitani, e sot-

forte si resiftette; ora l'Alleanza si rinnova con ogni Prelato, e si cede? Si lascia la cosa in pace? E dov' è l'affezione per il Sovrano, e per la Patria?

Non contenta Roma di aver formata la sua lega, ha voluto anco difenderla, e porla in salvo da qualunque forza, acciocchè non fosse vinta precariamente, ed esposta ad esser vittima del più forte. Per eseguire tutto ciò ha fatto uso della più fina politica: ha messo in opera quello, che vi era di più sacro: si è abusata del più rispettabile nome di Chiesa, e ne ha formato un affare di Stato. Questa voce sì venerabile, per cui si denota l'Assemblea de' Fedeli, è stata impiegata a significare i suoi interessi terreni; e così studiando unire lo scettro al Sacerdozio, ha fatto un mescuglio di cose temporali, e spirituali, e frattanto volea dare ad intendere, che difendea l'immunità della Chiesa, che in verità altro non significava, se non che essa si sforzava mettere al Clero una totale indipendenza dallo Stato, così nelle persone, come nelle robe, indipendentemente comandando, ed in tutto alla sua Corte farlo soggetto.

Con-

Conformati, e difesi in questa guisa di Roma gli interessi, non reca maraviglia, che alle volte di essi ne fu Giudice Ordinario il sanguinolento Tribunale dell' Inquisizione. Nell' anno 1302. i Frati Inquisitori procedettero contro Matteo Visconti Signore di Milano. Il suo delitto fu che era Partitario dell' Imperador Lodovico di Baviera. Il dovere dunque di Vassallo al suo Padrone è un' eresia?

Le riserve Pontificie sono la grande opera del coraggio, e della politica, e del tempo; non solo perciò tendono a rinnovare, e stringere per mezzo di contratti sociali l' alleanza tra 'l Clero, e 'l Papa, ma costituiscono altresì l' Agraria Sacra, base di quella macchina politica, su di cui essa si appoggia, e mantiene: l' umore da' fondamenti si diffonde e circola con certa data proporzione per tutto, e invigorisce le sue parti: centro di sì gran mole è il Fisco Romano. Una immensa quantità adunque dell' annua rugiada viene per esso assorbita dalle sostanze Ecclesiastiche, ovunque sian situate. Nelle altrui Sedi tiene una porzione delle ricchezze; nelle parti vicine, e laterali di esso oltre alle pen-

sio-

sioni Beneficiarie delle rendite delle Chiese vacanti, il Fisco Pontificio esige una ingente somma di denaro per sportule. Roma all'incontro ne tiene un'altra parte nelle borse private; raccoglie il vantaggio delle spese, che erogano i Prelati, che ivi vanno a congregarsi. E che diremo dell'indicibili mance, che si profondono ai mezzani, e sollecitatori? Oh! se potessero le borse de' Vescovi parlare, direbbero..... e che non direbbero? Questi continui scoli di rendite in Roma costituendo i Stati suoi debitori, vi si cagiona in essi una languidezza di forze politiche per questo verso. Un celebre Calcolatore Civile solea dire, che la robustezza dello Stato, poste tutte le altre cose uguali, è in ragione inversa dell'attività del Fisco di Roma. Assioma quanto vero, altrettanto poco inteso da taluni. Dico taluni, poichè bene lo capivano i PP. del Concilio di Basilea quando abolivano le spettative, che ,, facultates ,, ne pecuniæ Regnorum mirum in mo- ,, dum .. . ,, sono loro parole (Sess. 31. Decr. XI.)

Il vide chiaro anche il Magnanimo Carlo III. con sua carta Reale se-

gnata in Barcellona a 2. Marzo 1708. e diretta al Conte Daun suo Luogotenente in Napoli. Ordinò, che i frutti de' benefizj non si consumassero da' Stranieri „ Essendo il principal fine (sono sue parole) in tutto ciò che si gode, il maggior bene, ed utilità de' miei Vassalli. V'incarico, che vogliate incaricare a codesta fedelissima mia Città la risoluzione, che ho presa in ordine, che non si estragga capitale alcuno da questo Regno, e dal sequestro delle rendite Ecclesiastiche per que' che trovarono fuori di quello, perchè mi è sensibilissimo, che la sostanza, che produce abbia da servire per impinguare quelli, i quali assistono in quella Corte; restando in particolar pensiero che da quì avanti si eviti questo sì pregiudiciale abuso. Ovviando gl' inconvenienti, che gli Stranieri tolgano i frutti de' benefizj, e delle rendite Ecclesiastiche, ma debbano cedere in asse de' figli di codesto Regno, per la particolarità con cui lo miro,„ Che bel pezzo di costumata sapienza politica!

§ II.

§. II.

Dello Spirito delle Riserve, per rapporto a' Dritti della Sovranità.

GLI uomini per mettere in salvo se stessi, e i di loro dritti, si unirono, aggregarono le forze, e la somma di esse opposero alle cagioni, che minacciavano di nuocere la propria conservazione. L' unione si formò per mezzo di reciproche convenzioni. Sottopose ciascuno i suoi jussi allo Stato, e questo si costituì mallevadore della sua salvezza. Il contratto abbracciava tutti i Socj; tutti dunque han dovuto fargli con eguale condizioni, o nò? La società dunque si farà a carico di certuni, ed a vantaggio di altri? il che non poteva essere. Ne siegue perciò, che se molti anno portato i loro dritti nella Città colla legge, che da loro ad altri possano per legittimi titoli trasferirsi, tutti gli altri debbano nella stessa guisa goderli.

Qualunque eccezione si pretenda fare a questa legge fondamentale senza il valore della società, che risiede

nel

nel Principe, è un tentare di violare i sacri patti sociali. Al Sovrano dunque tocca dispensare de' privilegj, e conoscere quando abbiano luogo, e dove cessino. A lui appartiene il far passare la roba de' Cittadini da una natura all'altra. Il suo volere adunque è quello che sostiene i Fidecommissi, e l'amministrazione de' beni: dalla sua autorità dipende esaminare le cagioni, per cui quelli cessano, e questi si mettono in commercio; tutte sì fatte cose sono annesse alla sua Corona, e non possono da altri senza suo giudizio, dalla Sovranità pretendersi.

Il Papa non pertanto difese l'Agraria Sacra a conto suo negli altrui Dominj, pronto l'ha convertita in Demani del Fisco Romano, e l'ha fatta sostegno, e appoggio delle sue Regalie, per la qual cosa la roba dello Stato vien di altra pubblica ipoteca caricata. Più: Si è attribuito il dritto di conoscere le cagioni, per cui si possa alienare, o altrimenti, e per assicurarvi le sue pretensioni ha dichiarato sacrilegio il profanarsi; ond' è privato dal conforzio della Chiesa chi ardisse attentarlo.

Il

Il Savio di Federico II. che distingueva bene i dritti della Sovranità tra le nuvole, di cui il secolo gli avea ingombri, con chiarezza osservò contro di sì fatte massime, e le sviluppò. Prescrisse, che le Chiese, ed altri Luoghi Pii non avessero potuto fare acquisti di beni stabili per qualunque titolo, eccetto quelli di permuta. La Legge comincia ,, *Praedecessorum nostrorum* ,, registrata sotto il titolo 29. nelle Costituzioni del Regno. Nell' edizione vulgata è concepita così ,, *De rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis* ,, ma egli sembra scorretto, e la vera sua lezione è quella, che si legge nell' impressione fatta in Napoli per opera, e studio di Francesco Tappi nel 1472. in questa guisa ,, *De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis* . ,,

Questa Legge tanto profittevole all' ingrandimento della felicità de' Popoli sortì nel Regno varie vicende. Fu da' Successori Monarchi ora abrogata, ora rogata. Alfine dandosi luogo ad una interessata pietà, cessò di eseguirsi, e rimase nel Codice della nostra Legislazione la più bella Legge senza osservanza, dal che si scaricò sopra

pra la Nazione tutta un diluvio di malanni, liti, rancori, disturbi, miserie, ed angustie. Che rammentiamo? Per la Dio mercè ne siamo già stati tratti fuori dalla paterna mano del nostro Amabilissimo Sovrano. Egli con suo venerabile Dispaccio ne ha comandata rigorosamente l' osservanza. Sanzione degna di essere incisa su i cedri.

Il Dominio discende dal *jus utendi*: questo non oltrepassa i limiti della presente vita; dunque a morte del proprietario finirebbe, e la roba tornerebbe nell' Erario Comune, se gli interessi della società non avessero altrimenti disposto. Per pubbliche convenzioni si è stabilito, che fosse passata, o agli Eredi disegnati dalla Legge, o dal testamento. Di qui è che le ultime volontà intanto hanno vigore, perchè sono garantite dalle Leggi del a Città. Esse come per pubblica autorità le sostengono, così le possono per bene comune invalidare, mutare, e modificare similmente ogni patto, e base della parte fra gli uomini. La legge della natura ne prescrive l'osservanza, e'l riposo della società ne rinnova il comando, e l'

auto-

autorizza tra' patti. I pubblici a' privati devono anteporsi: e quì non sono, che le Leggi Civili della società. Adunque qualunque eccezione, che alle convenzioni de' particolari si faccia, ancorchè irritante, dalla Legge della Città può dipendere. Il potere legislativo è riposto nella Sovranità; dalla Sovranità dunque si sostengono per giuste cagioni i Testamenti, e patti, e per motivi altresì giusti possono irritarsi, e modificarsi.

Le robe della Chiesa non sono, che obbligaziomi fatte da'fedeli. Al principio tutte furono spontanee, derivarono, o da donazioni tra' vivi, o da disposizioni per cagione di morte, o da alcun altro contratto piamente fraudatore de' pubblici pesi. [Editto di Pipino Re d' Italia, di Lotario Augusto, come si legge nelle Leggi Lombardiche divulgate dal Muratori.] Col tempo alcune di esse da volontarie per la scaltrezza de' Chierici passarono a forzose. I SS. PP., e i Concilj insinuavano il riscatto delle anime ad ognuno in tempo di morte; perciò rari erano quelli, che senza lasciar legati di limosine se ne passavano all'altra vita. E nel caso, che

alcu-

alcuno fosse morto *ab intestato*, il Vescovo faceva per lui il Testamento, o decretava quelle limosine, che probabilmente avrebbe lasciato il defunto. Gli Eredi per la pietà della sua anima di leggieri a questo atto acconsentivano, e le limosine si davano a' poveri. Col tempo la pia gentilezza passò in Legge. I poveri furono esclusi dal sollievo, e le borse de' Ministri si accomodarono. Questo abuso come s' introdusse in altre Chiese, così fu tolto, eccetto fra di noi. Il Vescovo di Montemarano nella sua Prax. Episc., e'l Molfesio nelle Consuetudini Napoletane (lib. 1. Cap. 77. lib. 5. Cap. 108.) ne rendono testimonio. Fors' è desso il provento, che si riscuote sotto nome di quarta Canonica de' Testamenti. Si esige inoltre in certe Diocesi un certo dazio de' morti detto *Maltaleta*, o *Malatala*, e in quella di Capaccio *Malablata*. S' introdusse questo dall' insinuazione degli Ecclesiastici. Incaricavano a tutti provvedere alla loro coscienza, caso che più del dovere avessero gravato il prossimo ne' contratti, o in altre occasioni. In somma a forza di transazioni non cogl' interessati, ma con i Chierici si voleva far riscatto delle anime.

Ma per qualunque via siano da' Cristiani passati nelle Chiese tanti beni, egli è certo, che il loro fine di arricchirle, fu per redimersi da' peccati, e per sollevare i poveri. Del primo ne fanno testimonio tante vecchie carte, e marmi antichi, dove ad otta ad otta s'incontrano queste Formole: *pro remissione peccatorum; pro mercede; pro remedio, & redemptione Animæ*, e simiglianti. Per l'uno, e per l'altro motivo poi l'attestano l'Autore del libro della Vita Contemplativa (Parte 4.) e i Capitolari de' Franchi (Lib. 1. Cap. 77.) A tal proposito San Bernardo ,, Res pauperum, dicea, non ,, pauperibus dare par sacrilegii cri- ,, men esse dignoscitur: sunt patrimo- ,, nia pauperum, facultates Ecclesia- ,, rum. ,, E perchè chi lascia a qualche Chiesa le sue robe, sua volontà è, che si dispensino a' poveri della Chiesa, a cui l' offerisce; di qui è che il Concilio di Rems ordinò, che ,, Episcopus, qui quocumque ingenio ,, aut callida cupiditate res, quæ ab ,, alia Ecclesia præsentialiter possi- ,, dentur, pervaserit, aut sine audien- ,, tia præsumpserit revocare dum ,, communione privari non potest, ut

,, ne-

„ necator pauperum ab officio depo„ natur. (Veggasi la Leg. 17. Legatum ff. de usu, & usufruct. per Legat.)

La Corte di Roma volendo esercitare i dritti feudali intorno i Benefizj, e che altro fa, se non mutare la volontà de' defunti, modificare i contratti, e togliere le congrue porzioni a' poveri delle Chiese, a cui sono rimaste? Con cui si attribuisce ivi Gius di Sovranità, ne' Stati, dove quelle si trovano situate, e si ascrive un dominio sulle facoltà Ecclesiastiche: Dritto da alcuni pochi Secoli in quà da essa preso, e sempre contrastato. Intorno a' tempi di Bonifazio VIII. i Partigiani della grandezza Romana fecero gli ultimi sforzi per rendere universale sì fatta opinione. Giovanni de Parisiis imprese secondo i principj della Scolastica Giurisprudenza medesima di que' Secoli a fargli una smentita. Si studiò dimostrare, che Cristo era il proprietario de' Beni Ecclesiastici, i Vescovi gli amministratori, Dispensatore il Papa fu di essi. (de Par. Reg. & Pap. VI.) Ma nel Sinodo di Costanza, dove chiare, e luminose massime lampeggiarono, altrimenti si stabilì, con decretarsi, che l' m-

 poss-

posizione de' tributi sul Clero dovea farsi dal Concilio, e non dal Papa indirettamente (Sess. 63. celebr. sotto Martino V.) Si decise, che la proprietà delle facoltà Ecclesiastiche spettava al corpo morale della Chiesa Universale, e la dispensa a' Vescovi. Inoltre Innocenzio XI. onore del Papato, che voleva dare orecchio a' dettami della pura, e semplice verità, sul principio del suo Governo assembrò quattro Teologi. Commise loro, che secondo il rigore della coscienza, e della giustizia avessero bene esaminati questi due punti, e detto di poi il loro parere.,, Quodnam Ius Pon-
,, tifici competat circa bona Ecclesiæ,
,, & quod Nepotibus largiri possit?,,
I Teologi discussero con maturo esame l'uno, e l'altro articolo; e risposero in una dotta, e lunga Scrittura: ,,
,, Bona Ecclesiæ, esse pauperum, ac
,, proinde Pontificem pro se plus e-
,, rogare non posse, nisi quod sufficiat
,, ad modicum victum, assignato ne
,, quidem integro aureo hispanico per
,, diem, ad Nepotes vero ne obolum qui-
,, dem pertinere.,, E che debbesi dire de' Papi, che altrimenti fecero? E' domanda, che gli stessi Teologi propon-

gono,

gono; aspettiamo dunque, che eglino ne diano la risposta. „ Facta iniquo-
„ rum Antecessorum (sono loro parole) non excusant: legibus, non exem-
„ plis est vivendum: quemlibet gesti
„ muneris pro se reddere rationem
„ debere coram Tribunali divino. „
„ (Ex libello inscripto, Defensio Aug.
„ Rom. Imp. Ioseph. cum Cur. Rom.
„ Bull. pag. 33. Edit. Tubig. an. 1709.)

§. III.

Dello Spirito delle Riserve per rapporto al Vangelo, ed a' Canoni.

I Ministri dell' Altare associati tra loro con una lega giurata? Mezzani della pace tra l' Altissimo, e gli uomini, confederati per mezzo de' contratti, che quanto contengono di bizzarro, altrettanto hanno di guerriero? Successori dell' Apostolo, e de' Discepoli dell' Agnello mansueto, impegnati a mantenere gl' interessi, e la giurisdizione temporale della Corte di Roma? E questa è la mente del Vangelo? Apriamo di grazia questo sacrosanto, e divino libro, e studiamolo colla scorta della Chiesa, e de' Padri. Lo Spirito del Vangelo è Spirito di

soavità, e di amore per l'Essere Supremo, e di beneficenza per il genere umano, e per noi stessi. Di quì è che ci propone apparare l'umiltà, e la placidezza del cuore sul perfetto esemplare del nostro divino Maestro. Nella prima età del Cristianesimo la Chiesa si studiò, che i suoi credenti si fossero su questa massima fondati: tenne lontani i suoi seguaci dagli spettacoli disonorati dell'Umanità (Cap. IX. Extr. ne Clerici, ne Monachi) e i PP. del Concilio Toledano stabilirono, che i soldati non si fossero ordinati Diaconi non per altro, se non perchè erano soldati, quantunque cosa più grave fatta non avessero. (Can. 8.)

Lo stesso S. Concilio insinuando a tutti la sincerità del cuore, vieta il giurare. La scuola di Cristo, fedele interprete de' suoi sensi, ripete ad ognuno l'istessa sentenza, e vuole che non si giuri, eccetto il caso d'inevitabile necessità. Il perchè S. Leone I. scrisse a Nastagio Vescovo di Tessalonica, che il giuramento di soggezione, e di ubbidienza, che aveasi fatto prestare dal Vescovo antico era ingiurioso, ed alieno a'Canoni. Nel IX. Secolo il secondo Concilio Cabillonese proscrisse

co-

come pericoloso il giuramento, che i Vescovi si esigevano dagli Ordinandi per obbligarli alla loro obbedienza. Di più da un'Assemblea di Conti Signori tenuta per ordine di Ludovico Pio in Aquisgrana nell'anno 816. fu il medesimo proibito, come contrario alla Divina, e Canonica volontà. (Cap. 91. lib. . . . Cap. Reg. Franch.)

Nel XV. Secolo le provviste di tutti quasi i benefizj trovavansi in disposizione di Roma ridotte. Lo sconvolgimento della disciplina, come troppo recente, saltò subito agli occhi delle Nazioni, onde forte se ne afflissero, e gridarono al riparo. Il Clero Gallicano sempre attaccato alla polizia della Chiesa, quanto vecchia, altrettanto pura, non trascurò radunarsi a tal riguardo in Parigi, ristretta la Santità del Governo fracassato dalle Riserve beneficiarie. Ciò fatto si drizzò a Carlo VI. affinchè avesse fatto eseguire le sue determinazioni. Il Re dopo molte conferenze tenute con molti personaggi, per sapere, pietà, ed autorità assai riputati, consentì alle suppliche del Clero. Nell' anno 1406. con suo Editto ne confermò il Decreto, e ordinò alle Corti del Parlamento, e

a tutti i Magistrati, che l'avessero eseguito. „ De cetero (sono parole
„ del Decreto inserito nell'Editto)
„ sicut volunt statuta Conciliorum
„ generalium, & decreta Sanctorum
„ Patrum per electiones Capitulorum,
„ Conventuum, Collegiorum, con-
„ ventionesque Superiorum Ecclesiis
„ Cathedralibus. Collegiatis, ceteris-
„ que Beneficiis dectivis tam regula-
„ ribus, quam Secularibus per illos,
„ ad quos de jure communi, privilegio,
„ vel consuetudine spectat, faciendas
„ provideatur, cessantibus, & rejectis
„ omnino, ac non obstantibus, quibus-
„ cumque, & quorumcumque reserva-
„ tionibus generalibus, vel specialibus,
„ ac prohibitionibus, expectationibus,
„ aut gratiis, etiam cum decretorum
„ appositione ex parte Papæ, vel ejus,
„ auctoritate factis, aut faciendis,
„ seu concessis, aut concedendis, quo-
„ usque per concilium generale Ca-
„ nonice celebrandum aliud fuerit or-
„ dinatum, ad cujus Concilii Ordina-
„ tionem Ecclesia Gallicana & Delphi-
„ natus se submittit. „

Congregato nell' anno 1414. il Concilio Universale in Costanza, i Rappresentanti delle Nazioni cercarono che si

si fosse riformata non che la Chiesa nel Capo, e ne' Membri; ma eziandio la Corte di Roma, secondo l'equità e 'l buon governo Ecclesiastico. Il piano, su cui doveva farsi era contenuto nel Libello Riformatorio. Questo abbracciava diciotto Capi, tra i quali il secondo era „ De reservationibus „ Sedis Apostolicæ „, il quarto „ de „ collationibus Beneficiorum, & gra- „ tiis expectativis „ il quinto „ de „ confirmatione electionum „ l'ottavo „ de officiis Cancellariæ, & Pœniten- „ tiariæ „ il decimoquinto „ de Dispen- „ sationibus. „ Su di essi insistettero le Nazioni tutte, e tra esse i Deputati del Clero Gallicano. Il Concilio co' medesimi Rappresentanti ebbe prima di sciogliersi dato su di quelli providenza.

Eletto Martino V., sotto i suoi auspicj si celebrò la sessione 43. Si riformarono in essa certi punti di disciplina; indi il Concilio si sciolse, e la causa delle Riserve, e delle Collazioni Beneficiarie restò nella stessa pendenza. Trattanto nell'anno 1417. Carlo VI. radunò un' Assemblea di Chierici, e di Laici per dignità, e dottrina chiarissimi, e stabilì su quell' affare nuova determinazione. Ordinò

nò, che perentoriamente si fosse eseguita la Costituzione dell'anno 1406.. Nell'anno appresso confermò l'istesso Ordine. Comandò, che fossero gravemente puniti i trasgressori di qualunque grado, ed ordine eglino mai fossero. Incaricò inoltre i Magistrati del Parlamento, ed altri Giudici, che avessero diligentemente invigilato alla sua osservanza. Morto Carlo VI. il Successor suo figlio Carlo VII. col suo Dispaccio segnato nel 1422. confermò gli Editti Paterni, e prescrisse, che l'elezione, ed altre provviste de' Benefizj si fossero fatte secondo il dritto antico, e comune.

Stando così in Francia le cose, si unì nuovamente il Concilio nell'anno 1431. in Basilea. Molti PP. tornarono a domandare la restituzione, ed integrità de' dritti loro, e de' Capitoli avverso le Riserve Pontificie. Il Sinodo esaminata l'azione de' PP., e trovatala conforme a' Canoni, decretò, che si fosse dato luogo alla domandata restituzione. „ Quemadmodum (sono parole della sessione 12.) in con„ stituenda domo praecipua Architecto„ ris est cura, ut talem jaciat fundamen„ tum, super quod firmum perduret aedi„ ficium, ita in generali Ecclesiae refor-

„ ma-

,, matione potissimum est hujus Sanctæ
,, Synodi studium, ut tales Ecclesiis præ-
,, ficiantur Pastores, qui tamquam colu-
,, mnæ, & bases ipsam Ecclesiam doctri-
,, næ, & meritorum viribus firmiter
,, sustineant. Quanta autem in eligen-
,, dis Prælatis diligentia adhibenda sit,
,, officium eis injunctum evidenter osten-
,, dit. Ad regimen enim assumunitur ani-
,, marum... Propterea Sacri Canones
,, spiritu Dei promulgati provide sta-
,, tuerunt, ut unaquæque Ecclesia, ac
,, Collegium, seu Conventus Præla-
,, tum sibi eligant. Quibus hæc S. Sy-
,, nodus eodem Spiritu Sancto congre-
,, gata inhærens statuit, ac definit,
,, generalem reservationem omnium Ec-
,, clesiarum Metropolitanarum, ac di-
,, gni atum electivarum per Romanum
,, Pontificem, de cetero fieri, aut fa-
,, cta uti non debere, reservationibus
,, in corpore juris clausis, ac his,
,, quas in terris Romanæ Ecclesiæ ra-
,, tione directi, seu utilis dominii me-
,, d ate, seu immediate subiectis fie-
,, ri contigerit, semper exceptis.
,, Sed quod per electiones, & confir-
,, mationes Canonicas secundum juris
,, communis dispositionem prædictis Me-
,, tropolitanis, Cathedralibus, Mona-

„ ſteriis, ac dignitatibus electivis va-
„ cantibus debite provideatur ... De-
„ cernitque Sancta Synodus rationi fo-
„ re conſentaneum, & reipublicæ ac-
„ commodum, ut contra hoc ſalutare
„ Decretum S. Pontifex nihil attentet,
„ niſi ex magna ratione, habili, &
„ evidenti cauſa in literis Apoſtolicis
„ nominatim exprimenda. Et ut eo fir-
„ mius hoc ſalubre Decretum cuſto-
„ diatur, vult eadem S. Synodus, ut
„ inter alia, quæ S. Pontifex in ſua
„ aſſumptione profitebitur, juret decre-
„ tum hoc inviolabiliter obſervare. „

Nel Cap. VI. della medeſima Seſ-
ſione ripetendo lo ſteſſo Decreto rior-
dinò: „ Et quia multiplices Eccleſia-
„ rum, ac beneficiorum hactenus, fa-
„ ctæ per ſummos Pontifices reſerva-
„ tiones non parum Eccleſiis oneroſæ
„ extiterunt, ipſas omnes tam gene-
„ rales, quam ſpeciales, ſive parti-
„ culares de quibuſcumque Eccleſiis,
„ & beneficiis, quibus tam per electio-
„ nem, quam collationem, aut a-
„ liam diſpoſitionem provideri ſolet,
„ ſive per Extr. *ad regimen*, et *execra-
„ bilis*, ſive per Regulas Cancellariæ
„ aut alias Apoſtolicas Conſtitutiones
„ introductas, hæc Sancta Synodus abo-
„ let, ſtatuens ut de cetero nequaquam
ſi-

„ fiant reſervationibus in corpore ju-
„ ris expreſſe clauſis, & his quas
„ in terris Romanæ Eccleſiæ ratione
„ directi, ſeu utilis Dominii mediate,
„ vel immediate ſubiectis fieri conti-
„ gerit, dumtaxat exceptis. „

Queſti Decreti ricevuti a braccia aperte da tutta la Chieſa Gallicana unita nell' Anno 1438. in Borris furono da Carlo VII. confermati colla famoſa Prammatica Sanzione. Queſta legge come riuſcì per tutta la nazione di gradimento ſommo, perchè incoraggiatrice della virtù, e del ſapere, così fu a Roma diſcara, ed odioſa. Eſſa oſtruiva i Canali, per cui colavano nel ſuo Fiſco ſomme ricchezze. Formento ci racconta, che ne' 17. Anni di Luigi XII. ne ricavò dalla ſola Diocesi di Parigi tre milioni e trecento mila lire. Non reca perciò maraviglia, che Leone X, chiamò la mentovata Prammatica depravazione del Reame di Francia.

L' eſempio di Francia aveva diſpoſte le altre nazioni a ſeguirlo. Roma che con queſto vide ſopraſtare la rovina della ſua Regia, penſò ad accomodi, e tranſazioni. Concordò dunque cogli Alemanni, co' Spagnuoli, co' Franceſi, e ſi accordò anche con noi. Le

Con-

condizioni de'trattati non furono l'istesse, si variarono secondo che a quelli fu fatta resistenza. In Francia concedette al Re la nomina de' Benefizj, ed essa rinunziando alle riserve, alle aspettazioni, ed alle prevenzioni, con un articolo secreto ne ottenne la rendita del primo anno de' Benefizj. Questa concordia in luogo di smorzare il fuoco, viepiù l' accese. L'Università di Parigi vi si oppose: si avanzò un passo, che appena avrebbe preteso farlo il Parlamento d' Inghilterra. Affisse una proibizione d' imprimersi il Concordato, e di ubbidire al Re. Il Parlamento si dichiarò risoluto di sostenere le antiche usanze della Chiesa Gallicana; resistè con rispetto a più comandi del Principe; alla fine cedette, e dovè a forza registrare il Concordato. Nell' eseguire questo atto, non lasciò di protestare, che il facea per replicati comandi del Sovrano. Di più il Re nominava un Vescovo, e i Capitoli un altro. Il Parlamento appellandosi ad esso, come per abuso, giudicava a favore del Clero. Col tempo poi tutto fu in pace: ognuno si adusò al Concordato, come se per sempre vi fosse stato. Gli Alemanni sempre gelosi de' loro dritti stipularono con Niccolò V., che l' Elezione Canonica

nica fosse in vigore tra loro; niente si pagasse a Roma per annate, e che il Papa potrebbe nominare a certi Canonicati per sei mesi dell' Anno, e i provveduti pagherebbero ad essi una somma, di cui si convennero.

Adriano VI. per gratificare il suo Alunno Carlo V., gli concedette ciò che a lui spettava, ed egli ottenne per privilegio ciò che era di suo dritto. Gli accordò in perpetuo il jus di presentare i Vescovi di Spagna, dove i Regi avevano o il Padronato, perchè la maggior parte delle Chiese erano state da essi erette, e dotate, o la facoltà di eleggergli, e nominargli *ab immemorabili*. Anche presso di noi somiglianti stipulazioni si fecero tra lo stato e Roma. Di esse in altro luogo parleremo.

Circa questi tempi, che si stipularono i trattati di accordo tra le nazioni Cattoliche, si congregò la Chiesa universale in Trento. Quivi di nuovo furono proposte le doglianze de' Vescovi, e de' Popoli avverso le Riserve. Molti PP. erano di sentimento di abolirle in tutto: ma le circostanze delle cose non permisero darsi a Roma questo disgusto, per cui il Papa a tali

noti-

notizia cominciò ad inquietarsi. Quindi il Concilio adattandosi al tempo, decretò, che rimanessero aboliti i mandati *de providendo* (sess. 24. de Reform. cap. 19.) e le Riserve mentali introdotte da Giulio II. e da Leone X. Pontefici.

§. IV.

Delle Riserve de' Benefizj minori, per rapporto a' dritti de' Vescovi.

I Vescovi sono succeduti in luogo degli Apostoli nel governo della Chiesa: tra i dritti annessi a questa successione vi è quello dell' Ordine. Ogni Vescovo adunque nella sua Diocesi è sommo Sacerdote, e Ministro dell'Ordine, e perciò Collatore de' Benefizj. Ordine, e Benefizj sono di essi termini, che han fra loro reciproca, e necessaria relazione, attesochè i Benefizj sono istituiti, e dati *propter officium*, e all' uffizio Ecclesiastico i soli ordinati possono giustamente adempire.

Su queste massime pel decorso di tanti secoli la Chiesa modellò il suo governo. Nella prima età del Cristianesimo, in cui le rendite Ecclesiasti-

che

che si procuravano in comune, i Chierici per mezzo dell' ordinazione acquistavano dritti su i proventi per la loro sostentazione. Assegnati poi i fondi comuni a titoli surfero i Benefizj, e colla loro istituzione niente si mutò dell'antica politica; si conferirono, nel conferirsi gli Ordini. Nella caduta finalmente della disciplina in essa, tra Ordine, e Benefizio si ruppe, e fracassò: cominciò separatamente a conferirsi l'Ordine e l' Benefizio; con che il governo Ecclesiastico ebbe una scossa quanto ad esso fatale, altrettanto a Roma di profitto. Fu essa occasione di moltiplicarsi i Chierici a carico dello Stato; si promosse più che prima non si era fatto, la pietà per le anime de' Defunti, e così fargli vivere a spese del Purgatorio. Si lasciò di catechizare, e d' impiegarsi alle opere pie, e di umanità da' Beneficiarj, e si attese alla sola virtù del Breviario, vedendosi, che esso veniva sotto nome d' Uffizio, per cui era dato il Benefizio.

Ci pare proprio di quì rapportare alcune autorità in conferma di quello, che dicevamo per i dritti de' Vescovi. Il primo Concilio Lateranen-

nense secundum Apostolorum Cano-
„ nes decretò „ Omnium negotiorum
„ Ecclesiasticorum curam Episcopus
„ habeat. Nullus omnino Archidiaco-
„ nus, aut Archipresbyter, aut Præ-
„ positus, vel Decanus animarum cu-
„ ras, vel præbendas Ecclesiæ sine ju-
„ dicio, vel consensu Episcopi alicui
„ tribuat (Can. III. e VIII.) Di più
Alessandro III. ordinò di estirparsi la
prava consuetudine „ quod Clerici
„ Ecclesiastica Beneficia sine consensu
„ Episcopi diœcesis, vel Official um suo-
„ rum, qui hoc de jure possunt reci-
„ piant, minus quam decet, cogitan-
„ tes quomodo a SS. PP. est institu-
„ tionibus alienum. „ (Cap. 3. de
„ Institut.)

Il principale uffizio del Vescovo è d'invigilare su tutta la gregge a lui dallo Spirito Santo commessa. Il nome stesso lo dichiara, San Paolo lo comanda, e 'l Principe degli Apostoli lo precetta. Ciò posto, cosa mai più contraria al Ministro del Vescovato ella è, che l'essere oppresso dall'altrui opera, la quale si esercita nel gregge senza il valore del Pastore? Che è più discorde dagl' insegnamenti di Cristo, quanto è l'intricarsi nell'amministrazione

zione

zione della Carica a' proprj Pastori addossata? Come si ha a dar conto di essa, se non si disimpegna da' medesimi. In questa guisa ragionavano i PP. della Chiesa di Francia congregati presso Mella nell'anno 1548. allorchè dovevano deputare al Papa una legazione per la riforma de' costumi della Chiesa, ed opporsi alle novità fatte dalla Corte di Roma. Tra esse si annoveravano le aspettative, e le Riserve de' Benefizj introdotte dalle Regole della Cancelleria. (presso Stefano Baluzio)

E in fatti cosa è più sconcia di quella, che oggi si vede nella polizia Ecclesiastica? I Vescovi ridotti dalla Corte di Roma senza esercizio di molti loro Sacri dritti: I Benefizj della propria Diocesi eretti da' Fedeli, e soggettati alla loro amministrazione, conferirsi da altri. Gli Autori ne hanno creato i Pastori della Chiesa, in cui l' hanno istituiti, dispensatori, e Roma con una potestà inudita se ne dichiara dispositrice.

V. Del-

§. V.

Dello spirito delle Riserve de' Benefizj maggiori per rapporto alla Regalia de' nostri Principi.

I Ministri del Santuario presiedono al Popolo per istruirlo, amministrargli i Sagramenti, e guidarlo per la vita eterna: invigilano, che regni in esso lo Spirito di Carità, e di buona armonia. Ciò posto, il Popolo è ammirabile a conoscere il merito di chi dee procurare qualche suo affare; per la qual cosa a lui tocca eleggerlo, e nominarlo, " ut plebe præstante, ,, vel dirigantur malorum crimina, vel ,, bonum meritò prædicetur ,, scrisse S. Cipriano (Ep. 68.) e così si possa conservare concordia tra' membri, e i Prelati della Chiesa; onde a proposito dicea il Papa Celestino I. (Ep. 11. Cap. 5.) ,, Nullus invitus ,, detur Episcopus. ,, Di quì è, che si reputò legge fondamentale del buon governo Ecclesiastico di S. Leone (Epist. ad Episc Prov. Vien.) che ,, qui præfuturus ,, est omnibus, ab omnibus eligatur ,, Anzi il detto S. Cipriano facen-

do riflessione in altra sua Epistola a quello, che l'Apostolo dicea „ Opor„ tet autem illum, et testimonium habe„ re bonum ab his qui foris sunt „ non lasciò avvertire, che per divina autorità proveniva, che il Sacerdote si fosse eletto sotto gli occhi di tutti, e alla presenza di ognuno.

Ma il Popolo com'è capace di conoscere il merito della Persona, così non ha bastante abilità a poter bilanciare il maggiore, o minor merito di essa; per la qual cosa bisogna, che abbia un Consiglio da' savj per supplire a ciò, che gli manca. Ne' primi secoli della Chiesa fu costumanza di molte Regioni, che nel luogo istesso, che il Popolo eleggeva il Metropolitano co' Vescovi della Provincia presenti nella Chiesa vacante, prendevano informazione della qualità dell' eletto, ed imponevano le mani (S. Ciprian. Epist. 68.) Dopo s' introdusse, che fatta l' elezione stendevasi il Decreto soscritto dal Clero, e dal Popolo insieme col Visitatore. Ciò fatto si mandava al Metropolitano: questi co' Vescovi Provinciali solea istituire l' esame sulla qualità dell' eletto, per con-

fermare l' elezione, o dichiararla nulla.

Per le ragioni poc' anzi enunciate apparteneva al Popolo, e al Clero il dritto di eleggere i Pastori per somiglianti, e diverse, e più fondate, ed eminenti ragioni. Competeva al Principe la facoltà d' intervenirvi, sottintendervi, ed esaminare anche l' elezione. Primo perchè non potevano congregarsi il Popolo e il Clero senza il consenso del Sovrano, e perciò affinchè non fossero quelle assemblee degenerate in Conventi illeciti, era necessario, che il Principe vi avesse il suo placito prestato. Secondo perchè non si fosse scelta persona nemica del bene pubblico, e sospetta allo Stato. Terzo acciocchè avesse colla sua autorità prevenuto i tumulti, o le trame contro la società civile. Quarto sul riflesso, che si fosse celebrata l' elezione secondo i prescritti da' Canoni, di cui egli è Custode, e vindice. Quinto perchè egli è il primo Cittadino più rispettabile, e non dee perciò essere dall' elezione escluso.

Il dritto del Popolo, e del Clero è quello, che fu conosciuto dagli Apostoli, comandato da tanti Concilj

e au-

e autenticato dalla costumanza di presso dodici secoli. Dritto ora ampliato a tutti i Cittadini, o ristretto a' più riguardevoli trà essi, ma non mai loro intieramente tolto. Il gius poi del Principe non solamente è stato, com' è, per legittimo sempre dalla Chiesa per tante ragioni riputato, siccome ne fanno infiniti monumenti testimonianza, rispettato, ed osservato. Gli stessi Papi nella loro elezione stimarono talmente necessario il suo assenso, che senza di esso la scelta si credeva nulla: anzi dall' Impero dipendea confermarla, o rescinderla. Questo punto di Disciplina fu costantemente praticato fino al secolo XI., o là intorno.

E se meglio vogliamo le cose trasandate investigare, noi scorgeremo chiaro, che intorno a' primi secoli fu riputato proprio de'Principi il regolare l' elezione de' Papi, e di altri Vescovi. Atalarico per evitare i tumulti, e gli ambimenti alle Sacre Cariche formò un Editto, e lo drizzò a Papa Gio. II. Questi anzi che dolersene, lo ricevè con molta stima, e rispetto. Conosceva allora il S. Padre, che ciò fare derivava dagl' inviolabili dritti della Sovranità. Comandava dunque con

quel-

quello il Re, che tanto il Papa, quanto tutti i Patriarchi, e Metropolitani non avessero per ambizione, o per denaro tentato di occupare le sedi. La pena loro in esso era già prescritta: dichiaravagli sacrileghi, ed infami; l'elezioni simoniache, ed irrite, i suoi Giudici l'avrebbero punite, e 'l denaro erogato restituir dovevasi per impiegarsi alla riparazione delle fabbriche della Chiesa, e a' loro Ministri. Soggiungevasi, che si sarebbero subito dati i provvedimenti opportuni intorno a' litigj, che i Popoli eccitavano circa l'elezione riportati nel suo Palazzo. Cassiodoro, uomo versatissimo nelle cose Ecclesiastiche, e da alcuni riputato per Santo (Garet. in vita Cassiod.) consigliò al Principe questa legge, e l'istrumento. Allora (Cassiod. lib. 9. Cap. 75.) erano veramente tempi non ancora da caligine coperti, onde con sereno ciglio si vedevano i Sacri dritti del Trono.

Dopo che Atalarico rogata ebbe questa Costituzione, la spin se a Salvanzio Prefetto della Città di Roma (Idem lib. 9. Cap. 16.). Gli ordinò che l'avesse pubblicata al Senato, ed al popolo Romano: gl'incaricò anche,

che

che per memoria perpetua della posterità l'avesse fatta incidere in tavole di marmo, e l'avesse esposta per pubblica testimonianza avanti l'Atrio di S. Pietro Apostolo.

Poichè le ricchezze, di cui le Chiese erano posseditrici da Costantino innanzi furono cagione di molti disordini nell'elezioni, molti più per goderle, che per impiega si alla salvezza del gregge, ambivano le Cattedre e conclusi formavano tra gli Elettori de' partiti, e delle fazioni. Perciò in questi casi il Concilio della Provincia procurava dal canto suo della miglior maniera di ripararvi. Trattava confermare col suo giudizio colui, che giudicava sopra gli altri più degno. (Canon. 36. dist. 63.) Seguiva anzi che il Popolo i dettami delle Canoniche Costituzioni. Il Supremo Magistrato Civile dall'altra banda non soleva trascurare di fare uso della sua autorità. Noi ne abbiamo degli esempli, che riguardano le nostre ragioni negli annali Ecclesiastici. In Napoli non potendosi eleggere il Vescovo, S. Gregorio Papa esortò Scolastico Giudice della Campagna, affinchè avesse procurato, che l'elezione fosse fornita in per-

persona di un degno; per la qual cosa gli disse, che avesse congregati i Principali della Città, e 'l Popolo tutto per eseguirlo, e farlo. (Greg. lib. 3. Ep. 15.)

Alle volte non potendo il Sovrano calmare le dissensioni, egli di eleggere si richiamava i dritti de' sudditi e ne celebrava da se la scelta. I Re Goti, come osservò dopo Francesco Garzia il Sig. Gregorio (Proleg. ad Hist. Got.) ,, semper Episcoporum e-,, lectiones in sua potestate habere . ,, Per queste, ed altre ragioni lo stesso tra noi si confermò nell'anno 663. Romualdo Principe di Benevento elesse Barbato per Vescovo di quella Città. (Ughell. tom. 8. Ital. Sac.) Il Duca Giovanni destinò per la Cattedra di Napoli Sergio. Gli Imperatori Greci, che signoreggiavano la Puglia, e la Magna Grecia, delle Chiese di queste Regioni a loro piacere disposero, siccome l'attesta Luitprando nella sua legazione a Benedetto VII.

Da quanto venivamo da dire ben si comprende, che il dritto, ch'esercitava il Principato nell'elezioni non gli era straniero, ed inconveniente. Molto meno poteva questo contrastare.

qua-

qualora le Chiese da' Regi erano state erette, e dotate: Di esse molte la pia munificenza de' Normandi ne fondò, ed arricchì nelle nostre Regioni; per la qual cosa e in quelle, e in altre Pastori vi destinavano. Erano essi padroni, erano successori dei Principi, che somiglianti dritti goduti avevano. Il Duca Ruggiero restituì la Chiesa di Rossano al Trono Romano: morto, che vi fu il Vescovo, vi nominò un altro di Rito Latino. I Cittadini non vollero riconoscerlo, ch'erano adusati al Rito Greco: voleano dunque un Vescovo Greco: il Duca li compiacque. Il medesimo Ruggiero elesse Elia per Arcivescovo di Bari: Urbano Secondo intervenne in un Concilio congregato in Melfi, lo consacrò. (Baron. an. 1091.) Dal Conte Ruggiero „ non „ in Sicilia modo, sed etiam in A„ pulia, ceterisque eius Regni Pro„ vinciis Episcopatus per Regios Can„ cellarios conferebantur, (Idem an. 1097.) La qual cosa era avvenuta nell'anno 1097., ne siegue ch'egli lo fece per autorità Regia, non in vigore della Legazione Apostolica conferitagli l'anno appresso. Tutto ciò anche si testimonia dalla vecchia Chiesa Ca-

 noni-

nonica, ma pretendeva a Pontificio Indulto attribuirlo. (In Cap. plac. impr. Cap. nem. Reg. 16. q. 17.)

Questo gius, che i nostri Monarchi esercitavano non doveva riuscire anzi di niun gradimento a Roma; esso andava direttamente a ferire le principali sue mire: quindi cominciò a dimostrarsene inquieta, e non ebbe pace, se non il vide presso che annientato. Si servì di ogni mezzo per giungere a' suoi disegni: combattè, negoziò, transigette. In tante occasioni profittò più, o meno secondo i tempi, e 'l coraggio de' Principi. Nell' anno 1356. tra gli altri articoli di pace fatti fra Adriano IV., e 'l Re Guglielmo, l' ottavo fu così conceputo „ De electionibus quidem ita fiat. Clerici conveniant in personam idoneam, & „ illud inter secretum habebunt, donec personam illam Excellentiæ nostræ pronuncient; & postquam persona Celsitudini nostræ fuerit designata, si ea de proditoribus, aut inimicis nostris, vel heredum nostrorum non fuerit, pro qua habemus „ assentire, assensum præstabimus. „ (Baron. tom. 12. an. 1156.) Da questo Capo si rilevano i lacci dell' ele-

zione

zione esclusi. Ed ecco variata per essi la disciplina per riguardo a' dritti del Popolo. L'altro, che il Regio Assenso era una condizione talmente necessaria che l'elezione senza di esso riputavasi nulla. Queste condizioni nell'anno 1190. furono con altro trattato avuto tra Clemente III., e 'l Re Tancredi ratificate.

Ma trapassato l'Imperatore Enrico, e rimasto il figlio Federico II. sotto la condotta di sua madre l'Imperatrice Costanza, Roma ne tirò a se sommo vantaggio a quanto si era avanti concordato. L'Imperatrice cercava al Papa l'Investitura del Regno per il suo Federico. Marcoaldo inquietava lo Stato, e voleva impossessarsene. Roma, che si avvisò de' torbidi, le propose, che le avrebbe accordato quanto ella domandava, purchè avesse rinunziato a quattro Capitoli di Concordia fatti da Adriano, e da Clemente. I Capitoli si raggiravano intorno l'elezioni, legazioni, appellazioni, e Concilj. Costanza tentò prevenire il Papa con doni, ma gli sforzi furono vani. Alla fine acconsentì alle richieste di Roma, e rinunziando sull' articolo dell' elezione, sottoscrisse alla proposizione seguente. Che il Papa l'avea

 fatta

fatta per l'elezione, Sede vacante.
„ Capitulum significabit vobis, & ve-
„ stris heredibus obitum decessoris.
„ Deinde convenientes, convocata Spi-
„ ritus Sancti gratia, secundum domi-
„ num eligant canonice personam ido-
„ neam, cui requisiti a vobis, præsta-
„ re debebitis assensum, & electionem
„ non differant publicare. Electionem ve-
„ ro factam, & publicatam denunciabunt
„ vobis, & vestrum requirant assensum.
„ Sed antequam Regius assensus requi-
„ ratur, non intromittatur electus,
„ nec decantetur laudis solemnitas,
„ quæ intromittationi videtur annexa,
„ nec antequam auctoritate Pontificali
„ fuerit confirmatus administrationi se
„ ullatenus admiscebit. „ (Lunig. tom.
4. Bar. Ital. Cod. Dipl. C. II.) Con
questo patto si pretese da Roma una
Regalìa la più rispettabile, e una
cerimonia, e i Chierici, che Capito-
lari non erano, non altrimenti, che
il Popolo ne' Concordati preceduti, e-
sclusi furono con questo trattato dal
dritto de' suffragi per l'elezione del
Prelato. Con che Roma procurava in-
trodurre la disciplina della sua Chie-
sa colle nostre Regioni. Colà i soliti
Cardinali, il rimanente del Clero ce-
lebra-

lebrava l'elezione del Papa, come altrove notammo.

Morta Costanza, Federico restò sotto il Baliato del Papa. Il Tutore in luogo di procurare *rem Pupilli salvam fore*, trattò i vantaggi proprj: gli fece confermare ciò che sua madre avea promesso: il Giovine Monarca lo ratificò. (Id. loc. cit.) Durante la minor età del Re, lo Stato governandosi per ordine di Roma dal Cardinal Diacono di S. Maria, si eseguirono le cose intorno l'elezioni, secondo si erano ultimamente stabilite. Di ciò ne rende testimonianza l'Epistola di Innocenzio III. scritta al Clero di Reggio (. lib. 2. Ep. 231.) In essa il Papa fa menzione dell' assenso prestato *vice Regia* dal Cardinal di S. Maria, per l'elezione del Vescovo di quella Città.

Adulto Federico, e fatto più avveduto di quello, che avrebbero voluto i Papi, cominciò a conoscere i pregiudizj fatti alla sua Corona da esso trattando con una donna, come fu Costanza, e nel tempo del suo Baliato con un fanciullo; per la qual cosa forte se ne dolse con Roma. Questa allegando la libertà nell'elezione, e Cesare pretendendo di negare l'assenso

quando gli pareva, e così rifiutarla a suo arbitrio, ne vennero quei contrasti, che col tempo ingrossandosi, non finirono, che coll'esterminio della razza Sveva.

Pendenti queste vicendevoli doglianze tra 'l Sacerdozio, e l'Impero, Onorio III. si arrischiò a dare un passo troppo ardito. Vacavano le Chiese di Salerno, di Conza, d'Aversa, di Capua, di S. Vincenzio a Volturno, e l'Abadia di S. Lorenzo d'Aversa: il Papa da se provide le vacanze. L'Imperatore ordinò, che gli eletti non fossero ricevuti, e costantemente rifiutolli [Riccard. da S. Germ. in Chron. an. 1225.] Radunato nell'anno 1222. il Concilio in Lione, fu Federico scomunicato. Per dichiararlo tale, una delle colpe che gli s'imputarono era aver'egli impedito il passaggio ad undici Vescovi destinati nelle Chiese vacanti. Ciò non ostante Cesare protestava, che prima avrebbe fatto togliersi la Corona, che derogare in un punto a questo suo dritto competente al Re di Sicilia. Dritto da vecchia costumanza consacrato, e dalla novità di Roma ristretto, ed indebolito (Neuclet. Gev. 41.)

Mal volentieri soffrendo Roma la stirpe de' Svevi in Regno, pensò esclu-

fcludergli; ne fece dunque offerta a Carlo d'Angiò. Carlo l'accettò, e dovette a tali condizioni esser sottoposto, che litigio Pontificio divenne. Ma il nuovo Re per alcune Regalìe, che tentava di cedere, acquistava un Regno. Tra gli altri patti stipulati tra Carlo, e 'l Papa, il XVI. fu: „ In eligendis Ecclesiarum Prælatis, „ nec ante, nec post assensus, vel „ Consilium ullatenus requiratur, sal„ vo jure Patronatus solum in Eccle„ siis Regii Patronatus. „ [Raynald. an. 1265.) Mercè di questo articolo il Regio Assenso cessò, e in sua vece si costituì il Regio Placito, o *exequatur* Regio, per cui i nostri Sovrani potevano far passare, o altrimenti, le provviste, qualora il provveduto fosse stato sospetto ad essi. (Chiocc. tom. 4. de Reg. Exeq.) I Papi non pertanto pretesero anche il Regio Placito contrastar loro.

Il Rainaldo rileva da una lettera di Onorio IV., che nota essere la 95. del lib. I., che nella famosa rivolta di Sicilia sotto Carlo I. d' Angiò, nel Regno vi erano molti seguaci Aragonesi, e 'l Papa per tirargli al suo partito Francese da lui fa-

 vorito

vorito, usò un mezzo sì vantaggiosamente di poi praticato per l' ingrandimento de la sua Corte. Si riservò, durante la guerra, la provvista de' Benefizj: Ciò fatto, si conferì a' Partitarj Francesi. (Raynald. 1282.). Pacificate le cose, fu restituita l' antica forma dell' eleggere, che a quei tempi era in uso. (Thomass. par. 11.). Essa si facea da' Capitoli, secondo il testè allegato accomodato tra Carlo, e Roma.

Dominando in questo Regno gli Aragonesi, surfero di nuovo le controversie agitate sotto Federico tra l' Impero e 'l Sacerdozio. Callisto III. volle da se provvedere le Chiese del Regno. Alfonso si oppose, e revindicandosi i dritti della Corona, che i Normandi aveano goduto, pretese nominare egli i Prelati. Ma la morte del Monarca fece aver luogo alle pretensioni di Roma. Callisto si approfittò dell' occasione, e provvide le Chiese vacanti. (Sant Ant. par. 3. tit. 220. Cap. 16.). L' epoca delle riserve dovendosi circa quei tempi fissare, mi fa sospirare, che tanti rumori, ed opposizioni, che la Sovranità fece contro le risoluzioni del Papa, seguirono

per

per non dar luogo alle Riserve Beneficiarie; e tanto più, che queste opportune opposizioni continuarono fin da Ferdinando. Questi quantunque avesse cessato dall' impegno, poichè aveva del Papa bisogno, per essere nelle sue traversie soccorso, nulladimeno sotto gli Austriaci, forte crebbero le dissensioni, e le doglianze tra l'una, a l'altra Potestà. Carlo V. voleva nominar egli i Prelati del Regno, e Roma questa facoltà a se attribuiva, onde le sue provviste non più trovarono il corso libero. Alla fine si venne l'affare ad accomodarsi. Per ordine di Cesare fu da Napoli spedito il Consigliere Muscettola a Roma, dove colla di lui assistenza si stese l' atto della concordia. Si convenne, che l'Imperatore, e i Successori suoi nel Regno avessero potuto nominare, e presentare i Prelati a 24. Cattedrali, delle quali sei erano Arcivescovati, e diciotto Vescovati, e'l rimanente delle Chiese, e Benefizj del Regno (eccetto que' di Ius Padronato) si lasciavano in libera disposizione di Roma. Questo accordo fu rogato nell' anno 1629. a 29. Giugno, ed inserito da Gio. Cristiano Lunig nel Codice Diplomatico d' Ita-

d' Italia. (Stor. di Spag. del Furm.)
Ed ecco in qual guisa Roma prima tentando, indi pretendendo, e finalmente stipulando ha acquistato tante grandezze alla sua Reggia Universale. I dritti de' nostri Monarchi erano troppo chiari, antichi, e incontrastabili. Gli intrighi di quella Corte inviluppandosi, gli resero dubbj, e tra sì fatte dubbiezze essa profittava transigendo, e facendo trattati. Atti troppo rispettabili presso le Genti, per la qual cosa ne' tempi tenebrosi si è sempre con ossequio all' udire tali nomi chinato il capo a quei che Roma ha posto avanti, ed ha mostrato a' Popoli.

Innanzi, che terminiamo questa qualunque Leggenda, stimiamo nostro dovere rispondere ad alcune Objezioni, che potrebbero esserci fatte, per sostenere in Regno l' abuso della disciplina introdotto dalle regole della Cancelleria. Ci studieremo pertanto esporle in una precisione più possibile, ed a tutte non altrimenti rispondere, poichè veniamo accorgendoci esserci in essa assai più trattenuti di quello, che ci eravamo proposto fermarci.

OBIE-

OBIEZIONE I.

I Prelati hanno promesso e promesso con giuramento al Papa di osservare i mandati Apostolici, le riserve &c. Su qual ragione dunque possono agire contro il convenuto, nel caso, che vogliansi reintegrare ne' loro antichi dritti, da essi loro conferendo i Benefizj? Per questo riflesso non si possono da essi medesimi conferire. Rispondo primo. Il dritto pubblico interessa tutti del Popolo; di qui è, che senza il volere de' particolari tutti, non può rinunziarsi. Sia la rinunzia valida; è dunque il dritto, pubblico e privato insieme. Le funzioni esterne del Sacerdozio sono di dritto pubblico; non può dunque senza il voler generale al Sacerdozio rinunziarsi, essendo la rinunzia irrita, e il giuramento suo accessorio non sussiste. Ma lo stato della Controversia non è questo: esponiamolo come debba esser proposto. Possono i Vescovi non osservare il convenuto ogni qualvolta il Sovrano per pubblica utilità dello Stato così comanda.

Non

Non eglino dunque si disciolgono dal Giuramento, ma il Superiore, il quale per la legge primaria della Repubblica, ch'è l'utilità comune, giustamente annulla i patti de' Privati. Convenzione, che alla felicità del Regno è opposta, e contraria, ma la regola del giuramento, e la giustizia è nulla. Perciò dicea il Concilio di Toledo, ogni giuramento, che si oppone alla pubblica utilità, *præcise*, quando vi è la determinazione del Prineipe, resta sciolto, e di niun vigore. (Dupin. diss. 1. de antiq. Ec. Disc. §. 12.) Inoltre secondo pensa il Sig. Bernardo Espen, le Riserve modificandosi dalle leggi, e costumanze di ciascheduna Provincia, la promessa del giuramento fatta di osservarle, s'intende in quel senso, e non altrimenti fatta.

OBIEZIONE II.

IL Romano Pontefice è Capo della Chiesa, e Patriarca. La Potestà Patriarcale si considera in due riguardi; o come annessa alla Sede Apostolica, e si stende sopra tutto l'Occidente, e assolutamente senza tale aggiunto, e in questo caso si restringe nelle Isole

Re-

Regioni suburbicarie, in cui i Vescovi sono a lui, come Metropolitano immediatamente sottoposti. Nelle antiche elezioni i suffragj del Popolo non erano, che testimoniali, non giudiziali. Spettava al Metropolitano col Sinodo della Provincia l'esame dell'elezione: poteva egli rescinderla, o confermarla, onde da esso tutto derivava. Tra le Province suburbicarie erano comprese quelle di cui il Regno di Napoli oggi si compone, cioè la Campagna, la Puglia, e la Calabria, la Lucania e Bruzj, e'l Sannio. Di quì è, che l'elezione de' Pastori delle Chiese di queste Regioni, debba dipendere dal Romano Pontefice, come Metropolitano del Vicariato di Roma.

Noi potriamo rispondere, che questo raziocinio comprende molte cose vere, e molte dubbie; ed essendo così, la conseguenza non è certa. E' vero, che il Papa è il Primate della Chiesa e noi per tale lo veneriamo: E' vero altresì essere alla sua Sede, oltre alla Primazia Universale, unita ancora la Dignità Patriarcale sopra tutto l'occidente; ma non è ancora fuor d'ogni dubbio fin dove si fossero distese le Chiese suburbicarie, per determinarsi

i confini della Metropoli Romana, che gode eziandio la Sede del Papa. Iacopo Gotofredo, e Claudio Salmasio sono di sentimento con altri Scrittori dottissimi, che fossero state quelle, che erano comprese nella Prefettura Romana, onde per cento miglia intorno a Roma, e non oltre si distendevano. Di più non è ancora fuor d'ogni dubbiezza, se il Popolo dava all'elezione il voto testimoniale, o parimenti il decisivo: ma con gentilezza, e condiscendenza ammettiamo, che i suffragj, che dava il Popolo non erano, che testimonj: Concediamo al P. Sirmondo, che le Provincie, e Chiese Suburbicarie erano tutte quelle, che si trovavano poste tra i Confini del Vicariato di Roma, e per conseguenza anche quelle del Regno nostro. Che perciò? Si può egli negare, che nelle nostre Regioni vi sieno delle Metropoli erette, e prima del decimo secolo, e dopo? Con che si è introdotta in esse una nuova polizia; imperciocchè toccando per dritto, a chi è Metropolitano, il giudicare col Sinodo della Provincia dell'elezione de' Vescovi; questo gius è talmente annesso alla potestà Metropolitana, che e si reputa tra gli altri il primo da

tut-

tutti i concilj, e da' Pontefici medesimi. (Idem Dupin. Loc. cit.) Dunque ad essi toccherebbe, secondo la nuova divisione delle Diocesi, il dirigere l'elezioni, e 'l giudicare di esse. Ma noi, che viviamo al decimo ottavo secolo andiamo troppo rinculando nella remota antichità, e non sappiamo, se questa polizia sia troppo di gradimento, essendo assai adusati ad una assai recente.

OBIEZIONE III.

DAlla Pistola 15. del lib. 10. di S. Gregorio rileviamo, ch' egli, mancando il Vescovo di Teramo abbia destinato il Vescovo alla Chiesa di Abruzzo. Inoltre Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio medesima lib. 3. ci fa sapere, che lo stesso Pontefice elesse per Vescovo di Reggio Festo, Bonifacio per Capua. Dunque il dritto, che vi esercitavano ne' Regni i Romani Pontefici nell'eleggere i Vescovi, è dritto antico. Rispondiamo. La necessità ha la facoltà alle volte di fare alcune eccezioni alle leggi, o pesa. Nella mentovata lettera scriveva S. Gregorio ,, Quaesivimus quis ordinari

,, de-

,, debuisset , & nequaquam potuimus
,, invenire ,, Giovanni Diacono nel
narrare quel fatto non lascia avvertire,
necessitas ordinandi Sacerdotes.

OBIEZIONE IV.

SE nel concordato tra Carlo V. e Clemente VII. si riconobbero per legittime, e si ricevettero in Regno le pretensioni di Roma intorno alle Riserve, con qual ragione si vuol contro ad esse venire? Da noi si potrebbe rispondere: Con qual ragione Roma controvenne al concordato del Re Guglielmo confermato con Tancredi? Diciamo in questo altro avviso: Le Regalìe non possono alienarsi, senza introdurre una Repubblica nella Repubblica. Questa ragione la comprese bene Innocenzio III. allorchè per il Re d' Ungheria scrisse all' Arcivescovo di Rodi in questi termini: ,, Intellecto jam-
,, dudum, quod carissimus in Christo
,, filius Ungharia Rex Illustris, aliena-
,, tiones quasdam fecerit in præjudi-
,, cium Regni sui, & contra Regis ho-
,, norem. Nos eidem Regi dirigimus
,, scripta nostra, & alienationes præ-
,, dictas, non obstante juramento, si

quod

„ quod fuerit de non revocandis eisdem,
„ audeat revocare. Quis cum tenetur
„ & in sua coronatione juravit, jura
„ Regni, & honorem Coronæ illibata
„ servare, illicitum profecto fuit, si
„ præstiterit de non revocandis hujus-
„ modi alienationibus juramentum, &
„ propterea penitus non servandum „
Aggiungasi, che il Sovrano adunando in se i dritti de' Sudditi per la loro felicità per questo istesso fine gli modera. Ogni atto, che egli fa, lo fa con questa tacita condizione, purchè non repugni alla pubblica prosperità, poichè allora l' atto non avrà alcuna forza, che cessa di esser tale.

Dimostrato avendo, che le Regole della Cancelleria toccanti le Riserve, non possono in Regno aver luogo, perchè contrarie agl' interessi dello stato, a' Canoni, al Vangelo, e a' dritti della Sovranità, e de' Vescovi; che ci rimane a fare, se non presentarci al Trono del Monarca con animo il più, che sappiamo, e possiamo riverente, e divoto, e così caldamente pregarlo?

Voi Principe eccelso, magnanimo, benigno; Voi, che siete la Delizia del Genere Umano; deh non permettete, che sotto il vostro felicissimo Regno sia-

mo

mo preda dell' avidità del Fisco Romano: Liberateci dalle unghie di que' Curiali: essi ci hanno non che graffiati, ma sconciamente dilacerati i nostri interessi. Vi muovano, Signore, a compassione le piaghe del vostro Stato sordamente fatte col favor del tempo da quel Tribunale di Finanze: solo la vostra paterna mano può rimarginarle. Deh Signore, perchè sotto di Voi ottimo Principe la Causa del vostro Fisco non è la migliore, e quella d' una Potenza straniera l' ha da essere? Restituiteci gli antichi stabilimenti Canonici, Voi che ne siete il Protettore, e l' Vindice, abolendo le Riserve Beneficiarie acciocchè ritorni anche per quest' altra via la virtù nel Clero, e la Dottrina; e si accresca vieppiù tra' Popoli de' vostri dominj la fedeltà.

IL FINE.